

POLCONV - 0606A - 2023 - A123M - 1

ASSICURAZIONE RISCHI AGEVOLATI

POLIZZA COLLETTIVA

La presente Polizza Collettiva è formata da 16 pagine

**POLIZZA COLLETTIVA
ASSICURAZIONE RISCHI AGEVOLATI****CAMPAGNA 2023**

Ai sensi del Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura 2023, DM 64591 del 08/02/2023, di cui al D.Lgs 102/04 e s.m.i., in attuazione a quanto previsto nel PSRN (Programma di Sviluppo Rurale Nazionale) approvato dalla Commissione Europea con decisioni C (2015) 8312 del 20/11/2015 e C (2018) 6758 del 9/10/2018, per i soli effetti previsti dall'art. 37 del Reg. UE 1.308/2013 e s.m.i. e del DM relativo alla Semplificazione della gestione della PAC 2014 – 2020 n° 162 del 12/01/2015 Capo III Gestione del Rischio artt. 11 usque 16, si stipula la presente Polizza Assicurazione Collettiva, che ha per oggetto la difesa passiva contro i danni da avversità atmosferiche delle produzioni vegetali arboree ed erbacee dei Soci del Condifesa Verona CO.DI.VE (0606A) in seguito denominato "Contraente"

e

REALE MUTUA - via Corte d'Appello n. 11 - Torino, in seguito denominata Società, in nome proprio ed in nome e per conto di **ITALIANA ASS.NI S.P.A** - via Traiano, 18 – Milano.

La Società ed il Contraente, a fronte degli impegni assunti, dichiarano il proprio accordo ad attuare la proposta assicurativa concordata e si impegnano sin d'ora a rispettarne reciprocamente le condizioni, le tariffe e le modalità concordate e contenute nella presente Polizza Collettiva che ha effetto dalle ore 12.00 del 13/03/2023 e scadenza alle ore 12.00 del 20/11/2023.

Ai sensi dell' Art. 2 dell'allegato 1 – Pagamento del premio, decorrenza e scadenza della garanzia - e del successivo punto 7 dell'appendice 2 – Computo e pagamento dei premi, la Società presta le singole coperture assicurative mediante l'emissione di un certificato di assicurazione che, se debitamente sottoscritto dall'Assicurato e dall'Intermediario Assicurativo e dietro convalida per accettazione da parte del Contraente, costituisce valida adesione alla Polizza Collettiva 2023 rischi agevolati.

Formano parte integrante del presente contratto, che il Contraente dichiara di conoscere e accettare, i seguenti allegati:

- **Polizza a garanzia della mancata resa a causa di avversità atmosferiche – Condizioni Generali e Speciali di assicurazione - Allegato 1**
- **Deroghe e/o integrazioni contrattuali alle Condizioni Generali e Speciali - Appendice 1**
- **Accordi e pattuizioni con il Contraente - Appendice 2**
- **Prezzi di Assicurazione dei prodotti - Allegato 2**
- **Tariffe di premio - Allegato 3**
- **Regolamento I.V.ASS. del 2013 (ex I.S.V.A.P. n. 35 del 26 Maggio 2010) - Appendice 3**
-

La presente polizza è stata redatta in 2 esemplari per un solo effetto il 13/03/2023.

Il Contraente

Condifesa Verona

CO.DI.VE**Il Presidente****Reale Mutua Assicurazioni**

APPENDICE N. 1

DEROGHE E/O INTEGRAZIONI CONTRATTUALI ALLE CONDIZIONI GENERALI E SPECIALI MOD. 5031 GRA ED. 2023

Tutto quanto sotto riportato si intende in deroga e/o integrazione alle Condizioni Generali e Speciali di Assicurazione - Polizza a garanzia della mancata resa a causa di avversità atmosferiche - Mod. 5031 GRA ed. 2023 e si intende concordato con il Contraente sottoscrivente la presente Polizza Collettiva; in caso di conflitto tra le Condizioni Generali e Speciali di Assicurazione e le norme sotto riportate, si intendono sempre valide queste ultime.

1.1 GARANZIE PRESTATE

Le avversità assicurabili a carico delle produzioni vegetali sono quelle definite annualmente dal Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura 2023 approvato per D.M. MASAF e possono trovare copertura tramite le seguenti combinazioni "a pacchetto":

- **pacchetto avversità frequenza/accessorie;**
- **pacchetto avversità frequenza più catastrofali;**
- **pacchetto avversità frequenza più catastrofali più accessorie.**

Le combinazioni sopraindicate sono da intendersi scelte obbligatorie, salvo quanto diversamente stabilito nella presente Polizza Collettiva.

Polizza a garanzia della mancata resa a causa di avversità atmosferiche sulle produzioni vegetali assicurabili, come previsto dall'art. 3 del Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura: per la medesima tipologia colturale è consentita la stipula di una sola polizza per la copertura di ciascuna tipologia di rischio.

Polizza a garanzia della mancata resa a causa di avversità atmosferiche sulle produzioni vegetali:

- per i prodotti Actinidia, Albicocche, Ciliegie, Mele, Nettare, Pere, Pesche e Susine, relativamente alle avversità garantite Grandine e Vento Forte, applicazione della garanzia "A" oppure "B" con opzione a livello di singolo Socio;
- per il prodotto Uva da Vino applicazione della garanzia per perdita di quantità e di qualità;
- per tutti gli altri prodotti applicazione della garanzia danno di quantità e/o qualità come indicato nelle specifiche Condizioni Speciali di Assicurazione.

1.2 DECORRENZA DELLA GARANZIA

Fermo quanto previsto dall'art. 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia a carico della Società **ha inizio comunque non prima delle ore 12.00** del:

- 3° giorno successivo a quello della data di notifica per le avversità: Grandine e Vento Forte;
- 6° giorno successivo a quello della notifica per le avversità: Alluvione, Colpo di sole, Eccesso di pioggia e Sbalzo termico;
- 12° giorno successivo a quello della notifica per le avversità: Gelo e Brina, Eccesso di Neve;
- 30° giorno successivo a quello della notifica per le avversità: Vento caldo, Siccità, Ondata di calore.

sempreché si sia verificato quanto previsto dalle Condizioni di Assicurazione relative ad ogni singola tipologia di copertura assicurativa.



1.3 FRANCHIGIE MINIME GARANZIE GRANDINE E VENTO FORTE

GARANZIA GRANDINE

A parziale deroga e/o integrazione del disposto all'art. 15 delle Condizioni Generali – FRANCHIGIA FISSA GRANDINE – si precisa che l'aliquota di franchigia assoluta minima da applicare in detrazione al danno causato al verificarsi dell'avversità Grandine è pari al 10% con possibilità di scelta, delle franchigie opzionali del 15%, del 20% e del 30%, ad esclusione delle seguenti specie:

- **fr. 15%** per fagioli, fagiolini, fragole, piccoli frutti, patate, frutta (escluso ciliegie), olivo, colza, tutte le orticole (eccetto cocomeri, Sugar baby, meloni, cetrioli, zucche, zucchine, melanzane, peperoni, insalata), bietola da zucchero radice, erbai di qualunque destinazione d'uso, erba medica, loietto;
- **fr. 20%** per vivai, barbatelle di vite, talee di vite madre, tabacco, cocomeri, Sugar baby, meloni, cetrioli, zucche, zucchine, melanzane, peperoni, insalata.
- **Fr. 30%** per colture da seme (eccetto cereali, mais, riso, soia e altre oleaginose), carciofo, ciliegie

GARANZIA VENTO FORTE

A parziale deroga e/o integrazione del disposto all'art. 15 delle Condizioni Generali – FRANCHIGIA FISSA VENTO FORTE – si precisa che l'aliquota di franchigia assoluta minima da applicare in detrazione al danno causato al verificarsi dell'avversità Vento Forte è pari al 15% con possibilità di scelta, delle franchigie opzionali del 20% e del 30%, ad esclusione delle seguenti specie:

- **fr. 20%** per tabacco, vivai, barbatelle di vite, talee di vite madre, pere, susine, agrumi, cocomeri, Sugar baby, meloni, cetrioli, zucche, zucchine, melanzane, peperoni, insalata;
- **fr. 30%** per colture da seme (eccetto cereali, mais, riso, soia e altre oleaginose), carciofo, ciliegie

L'applicazione delle suddette franchigie è esplicita nell'art. 15 su indicato - APPLICAZIONE DELLA FRANCHIGIA PER DANNI SINGOLI O COMBINATI: "Al verificarsi di avversità combinate Grandine e Vento Forte ove la franchigia relativa all'avversità Grandine sia inferiore alla franchigia relativa all'avversità Vento Forte, verrà applicata una sola volta la franchigia relativa a quest'ultima avversità".

1.4 RIDUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATO OVE CONSENTITA ED ALLE MODALITÀ PREVISTE DAI SINGOLI TESTI RELATIVI ALLE DIFFERENTI TIPOLOGIE DI COPERTURA ASSICURATIVA

A parziale deroga del disposto dell'art. 18 delle Condizioni Generali di Assicurazione riportate nel mod. 5031GRA ed. 2023, allegato 1 della presente Polizza Collettiva è concessa, per le sole specie medio tardive di frutta (*), per l'uva e le olive, la riduzione del premio dall'inizio della garanzia – solo per le AVVERSITÀ DI FREQUENZA - anche se il prodotto è già stato colpito da grandine ma non è stata ancora effettuata la perizia - sempreché la domanda di riduzione sia inoltrata entro le seguenti date:

- 20/05 per drupacee medio - tardive (escluse susine)
- 01/06 per susine medio - tardive
- 09/06 per restante frutta medio-tardiva e uva
- 30/06 per olive e melograno

Non sono concesse riduzioni con storno del premio dall'inizio della garanzia per specie e varietà precoci, nonché sulla componente di premio relativa ad Avversità Catastrofali.

Le domande di riduzione devono essere redatte e recapitate al Contraente secondo le modalità previste dall'appendice 2 punto 3) *Modalità di assunzione dei rischi – Redazione dei certificati di assicurazione in applicazione alla presente Polizza Collettiva.*

Le domande di riduzione, convalidate dal Contraente che ne attesta l'attendibilità, se accettate dalla Società, formano parte integrante dei rispettivi certificati di assicurazione.



L'eventuale rifiuto, parziale o totale, della domanda di riduzione del premio dall'inizio della garanzia, sarà espressamente comunicato a mezzo lettera raccomandata, oppure PEC o telegramma, motivandolo, da parte della Società all'Assicurato ed al Contraente entro e non oltre 15 giorni dalle date di scadenza.

Con le stesse modalità e le stesse procedure dovranno essere inoltrate le domande di riduzione con storno proporzionale del premio.

(*) per frutta medio tardiva si intendono tutte le varietà di actinidia, tutte le varietà di mele, tutte le varietà di cachi, tutte le varietà di pere, con epoca di maturazione uguale o posteriore a quella del William, tutte le varietà di pesche e nettarine con epoca di maturazione uguale o posteriore al Red-Haven e tutte le varietà di susine con epoca di maturazione uguale o posteriore alla Shiro o Goccia d'Oro. Si intendono medio tardive tutte le varietà di albicocche con maturazione uguale o posteriore a quella di San Castrese.

1.5 ASSICURAZIONE DI PRODOTTI GIÀ COLPITI DA AVVERSITÀ ASSICURATE PRIMA DELLA DECORRENZA DELLA GARANZIA (DANNO ANTERISCHIO)

Ai sensi dell'art. 17 delle Condizioni Generali di Assicurazione riportate nel mod. 5031GRA ed. 2023, allegato 1 della presente Polizza Collettiva, **i prodotti colpiti da avversità atmosferiche assicurate, non possono essere oggetto di assicurazione.**

A) Danni anterischio dichiarati

Per i danni anterischio dichiarati, purché di lieve entità, la Società potrà autorizzare la copertura **sempreché l'Assicurato sottoscriva la seguente clausola da inserire nel certificato:**

"L'Assicurato dichiara che le partite n. sono state colpite da(**) anterischio del e che ha provocato danni lievi. L'Assicurato e la Società concordano che tali danni saranno computati dai periti in detrazione del danno complessivo nel caso in cui si verifichino altri eventi assicurati successivi alla decorrenza della garanzia.

Prende altresì atto che la Società si riserva, entro 10 giorni della data di sottoscrizione del certificato di assicurazione, di annullare dall'origine il certificato stesso.

Nelle more il contratto è comunque operante."

(**) Specificare avversità

B) Danni anterischio non dichiarati

Le dichiarazioni rese dall'Assicurato sul Certificato di assicurazione sono regolamentate dalla normativa di cui all'art. 1892 Codice Civile.

Qualora il perito accerti l'esistenza di danni da avversità atmosferiche assicurate avvenuti prima della decorrenza della garanzia e non dichiarati, farà formale riserva a favore della Società indicando trattarsi di danno anterischio non dichiarato e comporterà la non indennizzabilità di tutti i danni.

Nel caso fossero accertati anche danni da avversità atmosferiche avvenuti nel periodo di validità dell'assicurazione il perito, oltre alla formale riserva a favore della Società come anzidetto, indicherà sul bollettino di campagna le percentuali di danno sia per il danno complessivo di tutte le avversità assicurate, sia per quello da avversità anterischio non dichiarata. Anche in tal caso non verrà corrisposto alcun indennizzo all'Assicurato.

Corresponsione del premio

Per entrambi i casi sopraindicati **il premio è dovuto per intero.**

1.6 QUANTITATIVI ASSICURABILI

Per resa assicurata si intende il prodotto matematico della quantità media aziendale per ettaro per la superficie dichiarata. La quantità media aziendale è la media della produzione ottenuta, per unità di superficie coltivata, da impianti in piena produzione, nei tre ultimi anni o la produzione media triennale,



calcolata sui cinque anni precedenti escludendo l'anno con la produzione più bassa e l'anno con la produzione più elevata.

Nel caso in cui rispetto alla resa assicurata ottenuta, come sopra indicato, la resa effettivamente ottenibile nell'anno sia inferiore, dovrà essere posta in garanzia quest'ultima.

N.B.: 1 q.le = 100 kg.

1.7 SCOPERTO E LIMITE DI INDENNIZZO

A parziale deroga dell'art. 16 delle Condizioni di Assicurazione si stabilisce quanto segue:

SCOPERTO

L'importo dello scoperto è applicato sul danno liquidato e viene dedotto dall'indennizzo.

- Per la sola garanzia Vento Forte, per i danni che si verificano entro 15 (quindici) giorni prima dell'inizio della raccolta, anche nel caso di raccolta scalare, e comunque oltre quanto previsto dal seguente paragrafo - Limite di indennizzo, verrà applicato per tutte le specie arboree e il tabacco uno scoperto pari al 20% dell'indennizzo spettante, per partita assicurata, derivato dagli effetti di detti eventi assicurati, salvo quanto disposto dalle Condizioni Speciali per la garanzia Vento Forte.

- Per tutte le garanzie, per tutte le colture per le quali è previsto l'obbligo di riportare sul contratto per ogni appezzamento la data di semina o trapianto, in assenza di tale informazione o in presenza di informazione non veritiera, verrà applicato uno scoperto pari al 50% dell'indennizzo spettante, per partita assicurata, derivato dagli effetti di tutti gli eventi assicurati.

- Per tutte le garanzie, per tutte le colture arboree e in particolar modo per impianti disetanei e promiscui è obbligatorio inserire il numero di piante per ogni appezzamento. In assenza di tale informazione o in presenza di informazione non veritiera, verrà applicato uno scoperto pari al 20% dell'indennizzo spettante, per partita assicurata, derivato dagli effetti di tutti gli eventi assicurati.

- Per le colture frutticole, qualora il prodotto assicurato sia stato danneggiato esclusivamente o, nel caso di danni combinati tra più avversità, prevalentemente dalle avversità Gelo e Brina, con un danno imputabile all'eventuale manifestazione dell'avversità Grandine sino ad un massimo del 5% del valore residuo sul quale si liquida il danno, verrà applicato uno scoperto pari al 20% del danno complessivo, per partita assicurata, al netto della franchigia contrattuale.

- Per tutte le specie assicurate, qualora il prodotto sia stato danneggiato esclusivamente o, nel caso di danni combinati tra più avversità, prevalentemente dalle avversità Siccità, con un danno imputabile all'eventuale manifestazione dell'avversità Grandine sino ad un massimo del 5% del valore residuo sul quale si liquida il danno, verrà applicato uno scoperto pari al 20% del danno complessivo, per partita assicurata, al netto della franchigia contrattuale.

LIMITE DI INDENNIZZO

1) Per eventi grandine non combinati con altri eventi assicurati diversi:

- 70% per tabacco, melograno, vivai e cucurbitacee.

2) Per altre avversità assicurate diverse da grandine in forma singola o combinata tra loro per tutti i prodotti 50% del risultato della produzione assicurata per partita



- 3) Per danni combinati da grandine e qualsiasi altra avversità assicurata:
- a. nel caso in cui i **danni siano prevalentemente dovuti alla avversità Grandine** è prevista la percentuale massima di indennizzo del **70%** della somma assicurata per appezzamento, colpita da sinistro, al netto della franchigia;
 - b. nel caso in cui i **danni siano prevalentemente dovuti alla avversità Grandine e tale garanzia sia prestata a franchigia 30% minima o opzionale**, è prevista la percentuale massima di indennizzo del **60%** della somma assicurata per appezzamento, colpita da sinistro, al netto della franchigia;
 - c. nel caso in cui i **danni non siano prevalentemente dovuti alla Grandine e ove quest'ultima abbia prodotto un danno pari ad almeno il 5% del valore residuo sul quale si liquida il danno**, è prevista la percentuale massima di indennizzo del **60%** della somma assicurata per appezzamento, colpita da sinistro, al netto della franchigia
 - d. nel caso in cui i **danni non siano prevalentemente dovuti alla Grandine e ove quest'ultima abbia prodotto un danno inferiore al 5% del valore residuo sul quale si liquida il danno**, è prevista la percentuale massima di indennizzo del **50%** della somma assicurata per appezzamento, colpita da sinistro, al netto della franchigia

Per prevalente sono da intendersi i casi in cui i danni complessivi dovuti ad una componente (Grandine o Avversità diverse da Grandine) siano maggiori ai danni complessivi dovuti all'altra componente (Grandine o Avversità diverse da Grandine).

Le percentuali sopra indicate sono da applicare alla somma assicurata per appezzamento, colpita da sinistro, al netto della franchigia.

1.8 PRODOTTO FRUTTA COPERTO DA RETE ANTIGRANDINE

GARANZIA GRANDINE

In caso di copertura delle produzioni assicurate con reti antigrandine, in piena efficienza ed utilizzate secondo la prassi di buona agricoltura prevista nella zona, la garanzia grandine, in deroga a quanto previsto dall'art. 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione, cessa convenzionalmente alle date sotto indicate:

- termine garanzia alla stesura delle reti antigrandine e comunque non oltre la data del 10 Maggio.

Per tale tipologia di copertura assicurativa, la relativa tariffa di premio riguardante la garanzia grandine, viene pertanto ridotta per tutti i prodotti, con arrotondamento al secondo decimale, come di seguito indicato:

- sconto del 60% e del 50% limitatamente al prodotto Actinidia;

Le riduzioni di tariffa sopra indicate sono applicabili solamente ai singoli appezzamenti, coltivati con il medesimo prodotto, che siano interamente coperti da impianti di protezione.

Per questa tipologia di garanzia non è prevista la riduzione dall'origine.



1.9 UVA DA VINO "QUANTITÀ E QUALITÀ" (COD. 002B000) DECORRENZA DANNO DI QUALITÀ

A parziale deroga dell'art. 20 delle Condizioni Speciali la decorrenza del danno di qualità viene convenzionalmente fissata, per tutte le varietà, come sotto riportato:

- 25 giugno per l'Italia Settentrionale.

1.9.1 UVA DA VINO CONDIZIONE SPECIALE PER LE VARIETÀ CORVINA E CORVINONE

In caso di grandine sulle varietà Corvina e Corvinone, il disseccamento parziale o totale del grappolo sarà considerato danno diretto, sempreché non vi siano presenze significative di fitopatie o di infezioni fungine.

1.10 DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

La perizia deve essere preceduta dalle consuete operazioni preliminari tendenti a:

- identificare l'appezzamento assicurato secondo i confini, la superficie e le varietà dichiarate nel certificato;
- controllare la quantità di prodotto ottenibile;
- verificare che non siano in atto malattie od anomalie, le quali possano influire sulla produzione, siano state eseguite le normali pratiche colturali, sia esatta la data dell'avversità denunciato dichiarata dall'assicurato, non sussistano danni anterischio.

Eventuali deduzioni dovranno essere espresse nello spazio all'uopo destinato nel bollettino di campagna, con la causale, indicando poi il valore residuo.

Esse possono essere dovute a:

- eccesso di assicurazione, quando la quantità di prodotto assicurato è superiore a quella ottenibile;
- perdita di prodotto, causata da avversità diverse da quelle assicurate, mancati trattamenti e pratiche colturali errate;
- prodotto parzialmente raccolto in proporzione alla quantità realmente ottenibile.

Il frazionamento di una partita non è ammesso se attuato nell'intendimento di eludere anche solo parzialmente la franchigia. I controlli preliminari e quelli in corso di rilevazione possono mettere in evidenza irregolarità per le quali devono essere inserite nel bollettino le osservazioni e riserve.

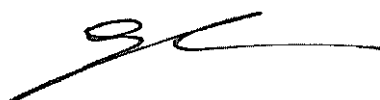
Per quanto non espressamente indicato nel presente allegato valgono le norme previste dalla Polizza Collettiva.

La presente Appendice è stata redatta in 2 esemplari per un solo effetto il 13/03/2023.

Il Contraente

Confeser Verona
Il Presidente

Reale Mutua Assicurazioni



ACCORDI E PATTUZIONI CON IL CONTRAENTE

1) Notifica certificati

La notifica dei certificati **avverrà a decorrere dalla data di sottoscrizione della presente polizza, inderogabilmente** fino al:

- 31/05/2023 per colture a ciclo autunno primaverile* e colture permanenti*;
- 30/06/2023 per colture a ciclo primaverile* e olivicoltura*;
- 15/07/2023 per colture a ciclo estivo, di secondo raccolto, trapiantate, vivai di piante arboree da frutto, piante di viti portainnesto, vivai di viti e pioppelle;
- 31/10/2023 per le colture vivaistiche (ad eccezione di quelle già indicate al punto precedente);
- per le colture a ciclo primaverile, a ciclo estivo, di secondo raccolto e trapiantate, le quali vengono seminate o trapiantate successivamente alle scadenze sopra indicate, entro la scadenza immediatamente successiva.

*per tali coltivazioni, la notifica dei rischi che prevedano la prestazione delle garanzie Catastrofali è possibile sino alla data del 31/03/2023.

2) Prezzi massimi di assicurazione

Il valore unitario del prodotto è stabilito tra il Contraente e la Società (allegato 2) .

3) Modalità di assunzione dei rischi - Redazione dei certificati di assicurazione in applicazione alla presente Polizza Collettiva

- A) I certificati di assicurazione – compilati in ogni loro parte - **firmati dal socio e dall'Agente della Società, saranno redatti in quattro esemplari e consegnati al Contraente** provvisti dell'indicazione **"in attesa di convalida"**. Le quattro copie, dopo la vidimazione da parte del Contraente, saranno così destinate: una al Contraente, tre per l'Agenzia (propria copia, Direzione e Socio).
- Sui certificati di assicurazione dovranno inoltre essere riportati:
- i dati anagrafici del Socio assicurato
 - la garanzia prestata
 - il prodotto assicurato
 - il comune di ubicazione dei rischi
 - per ciascuna partita assicurata i dati catastali (fogli di mappa e particelle) corrispondenti con il piano di utilizzo del fascicolo aziendale di cui all'art. 2, comma 1, del D.P.R. n. 503/1999, la superficie espressa in ettari arrotondata al quarto decimale (mq), l'indicazione della varietà e relativo codice e per le specie arboree il numero di piante ed il sistema di coltivazione, con il relativo codice; in caso di non corrispondenza tra la superficie e/o i dati catastali riportati nel certificato e quelli indicati nel fascicolo aziendale, prevalgono questi ultimi
 - il valore assicurato, scaturente dai quantitativi assicurati per il prezzo unitario
 - il tasso applicato
 - il premio del singolo certificato
 - la franchigia applicata
 - la soglia di danno (se prevista)
- B) La tariffa applicata da riportare sul contratto dovrà essere rilevata, in funzione del prodotto, del comune e della franchigia, dal tariffario oggetto di accordo tra la Società e il Contraente a valere per la corrente campagna: in caso di tariffe non riportate correttamente, le stesse dovranno essere desunte dal precitato tariffario e successive integrazioni e/o rettifiche.
- C) In riferimento alla circolare MIPAAF del 22/03/2000, sul certificato dovrà essere inserita la seguente clausola: "L'assicurato si impegna, su richiesta del perito, a mettere a disposizione la planimetria catastale aziendale, dalla quale siano rilevabili le partite del presente contratto".
- D) La firma dell'Agente apposta sul certificato di assicurazione, garantisce anche che la firma dell'Assicurato è autografa. L'Agente collaborerà al fine di far sottoscrivere al Socio la/e prevista/e dichiarazione/i che farà pervenire al Contraente in occasione della consegna dei certificati di assicurazione.



- E) L'Agente rilascerà al Socio ricevuta dell'avvenuta sottoscrizione del certificato di assicurazione con l'indicazione della data di spedizione della notifica dello stesso alla Società ed al Contraente.
- F) Il Contraente provvederà ad evidenziare i certificati di assicurazione relativi ai Soci nuovi e/o morosi.
- G) L'Agente dovrà far pervenire al Contraente i certificati di assicurazione entro 15 giorni dalla data di spedizione del mod. A/500 nel quale sono inseriti.
- H) I certificati di assicurazione, convalidati dal Contraente, entro 15 giorni dal loro ricevimento, saranno ritirati dall'Agente a sue spese.
- I) Il Contraente provvederà ad informare della mancata convalida dei certificati di assicurazione, entro 15 giorni dalla data di consegna degli stessi, oltre tale data i contratti saranno considerati validi a tutti gli effetti. L'assicurazione relativa a certificati non convalidati è inefficace fin dall'origine come previsto all' art. 2 – *Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia*, delle Condizioni Generali di Assicurazione.
- L) La copia del certificato di assicurazione, di competenza del Socio, verrà restituita all'Assicurato, a cura dell'Agente, entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di sottoscrizione del certificato stesso.

4) Polizza di Regolazione Premio

In base ai dati indicati sul certificato di assicurazione, saranno emesse, a cura della Società, le polizze di regolazione premio di fine campagna, rispettivamente per il prodotto uva da vino e per tutti gli altri prodotti vegetali, per la determinazione del premio complessivamente dovuto dal Contraente alla Società.

Le polizze di regolazione premio terranno conto delle eventuali riduzioni dei valori assicurati, con conseguente storno della quota del premio complessivo.

Eventuali errori o discordanze riscontrate nel reciproco scambio di corrispondenza/tabulati dovranno essere segnalate dal Contraente alla Società almeno 10 giorni prima del termine convenuto per il pagamento dei premi.

5) Aumenti di valore assicurato ove consentiti ed alle modalità previste dai singoli testi relativi alle differenti tipologie di copertura assicurativa.

Per apportare aumenti a partite già in garanzia, fermo il termine massimo di accettazione di cui al punto 1, si dovrà emettere un nuovo certificato di assicurazione.

Tale documento firmato dal Socio, con in calce l'annotazione "trattasi di certificato di assicurazione in aumento a quello n.", dovrà essere emesso per la sola differenza dei quintali e dei rispettivi valori da assicurare.

Tale aumento di valore avrà una decorrenza propria e perciò diversa da quella del certificato di assicurazione originario, determinata secondo le norme del precedente punto 1).

Sulle partite oggetto di aumento sono consentite esclusivamente le riduzioni di valore con storno proporzionale del premio.

6) Prodotti di secondo raccolto (fagioli - fagiolini - mais - piselli - soia)

Per i prodotti fagioli, fagiolini, mais, piselli e soia, seminati in successione ad altra coltura deve essere riportata sul certificato di assicurazione la seguente dichiarazione: "Trattasi di prodotto di secondo raccolto che verrà seminato il".

Qualora l'Assicurato non possa, per motivi diversi, procedere alla semina totale o parziale dei quantitativi previsti, potrà chiedere l'annullamento totale o parziale del contratto inviandone notifica all'Agenzia a mezzo raccomandata entro e non oltre il 21 luglio.

7) Computo e pagamento dei premi

Il premio sarà calcolato in base ai valori assicurati, ai tassi, ai sovrappremi ed alle riduzioni secondo le garanzie prestate.

Reale Mutua prende atto dell'impegno del Contraente a versare l'intero importo del premio da calcolarsi come sopra detto, con valuta fissa al:

28/11/2023 per tutti i prodotti,

sul conto corrente intestato a Reale Mutua Assicurazioni aperto presso Banca Reale - Sede in Torino - C.so Siccardi n. 13 - 10122 Torino, le cui coordinate bancarie sono: IBAN IT35 - J - 03138 - 01000 - 000010009702.



Italiana prende atto dell'impegno del Contraente a versare l'intero importo del premio da calcolarsi come sopra detto, con valuta fissa al:

28/11/2023 per tutti i prodotti,

sul conto corrente intestato a Italiana Assicurazioni S.p.A. aperto presso Banca Reale - Sede in Torino - C.so Siccardi n. 13 - 10122 Torino, le cui coordinate bancarie sono: IBAN IT38 - T - 03138 - 01000 - 000010397107.

Il Contraente nelle operazioni bancarie si impegna ad esplicitare nella causale del bonifico:

- Codice consorzio
- Nome consorzio
- Dicitura "Pagamento premi agevolati"

Pagamenti oltre tali termini comporteranno l'applicazione di interessi nella misura della media Euribor a 3 mesi valida nel mese di scadenza di pagamento di ciascun premio come sopra indicata aumentata di 3 punti percentuali. La Società si riserva di richiedere al Contraente idonea garanzia fidejussoria per un importo corrispondente alla globalità dei premi dovuti se viene a conoscenza di oggettive circostanze tali da creare pregiudizio al loro incasso, nel rispetto dei tempi previsti dalla Polizza Collettiva.

Il Contraente si impegna a manlevare e tenere indenne la Società per qualunque danno, spesa, costo, contestazione, pretesa o azione di terzi che possano derivare da violazioni del Contraente di disposizioni di legge o regolamentari o dalla violazione delle disposizioni della presente polizza collettiva.

8) Pagamento degli indennizzi

La Società provvederà al pagamento dell'indennizzo direttamente al Socio avente diritto a partire dal 13/12/2023 ed entro e non oltre 10 giorni da detta data, dietro presentazione, da parte dell'Assicurato, della quietanza dell'avvenuto pagamento dei contributi dovuti al Contraente.

Il pagamento degli indennizzi non avrà comunque corso se non dopo l'avvenuto incasso da parte di entrambe le Società del premio, nella sua totalità, dovuto dal Contraente.

Nel caso di ritardi o insolvenze il pagamento dell'indennizzo resterà sospeso fino al regolare introito del premio anzidetto.

9) Insolvenza dei Soci

Il Contraente segnalerà, entro il 28/11/2023, eventuali insolvenze nel pagamento del contributo dei propri Soci. In tal caso la Società effettuerà il pagamento dell'eventuale indennizzo direttamente al Condifesa, così come previsto dalla clausola di morosità riportata sull'autocertificazione, per comodità di seguito riportata:

IL SOTTOSCRITTO AUTORIZZA

• *In caso di mancato o ritardato versamento dei contributi associativi legittimamente richiesti dal Condifesa, la Compagnia assicuratrice a versare, ai sensi dell'art.1891 c.c., l'eventuale indennizzo a Condifesa (al quale pertanto, a tale scopo, viene espressamente attribuito il diritto di esercitare i diritti derivanti dal contratto di assicurazione); il Condifesa rilascerà quietanza liberatoria alla Compagnia, dandone tempestiva comunicazione al socio, cui verserà la parte di indennizzo eventualmente eccedente il debito consortile, avuto anche riguardo alla restituzione delle anticipazioni dei contributi;*

• *Condifesa, che viene quindi a ciò espressamente delegato, ad incassare, qualora previsto dalle disposizioni vigenti, per suo nome e per suo conto i contributi pubblici erogati dall'Autorità competente, in caso di anticipo dei medesimi da parte del Condifesa stesso.*



10) Perizia d'appello

Con riferimento a quanto disposto dall'art. 24 delle Condizioni Generali di Assicurazione circa la nomina del "Terzo perito", di seguito sono indicati i nominativi, concordati tra le parti, aventi i requisiti di cui all'art. 20 delle Condizioni di Assicurazione Mod. 5031 GRA Ed. 2023 che potranno essere scelti per svolgere le funzioni di "Terzo Perito" e di perito di parte in sostituzione di quello mancante.

ELENCO TERZI PERITI

Uva e frutta					
CANETTO	dott.	ALDO	Piazza Matteotti 51, 44021 - Codigoro - FE	0533/714659; 335/6046939	aldo@canetto.191.it
ARDIZZONE	dott.	ALESSANDRO	Via Vecchia Ognina 161, 95127 - Catania - CT	095/377436; 335/5441535	alessandro.ardizzone56@gmail.com
FOLLADOR	dott.	GIOVANNI	Via Trieste 28/A, 31050 - Combai - TV	0438/893922; 338/6094309	folladorgiovanni@gmail.com
MISEROCCHI	dott.	ORAZIO	Via dei Castagneti 9, 47013 - Dovadola - FC	393/9363057	omiserocchi@teletu.it
PASINI	dott.	ATTILIO	Via Torre 3, 25080 - Mocasina di Calvagese della Riviera - BS	030/601527; 348/5703949	info@pasini-latorre.com
MARMIROLI	p.a.	MATTEO	Via Argine Secchia 27, 46024 - Moglia - MN	0376/565025; 348/5146246	matteo.marmiroli@alice.it
Cereali e soia					
CHIAVERANO	p.a.	PIETRO	Via Tornielli 6, 28072 - Briona - NO	0321/826254; 338/8697896	pietrochiaverano56@gmail.com
BALLANI	p.a.	LAURO	Via Fantati 1110, 45038 - Polesella - RO	348/7849822	ballani.lauro@gmail.com
RANCATI	p.a.	GIANFRANCO	Via S.ta Maria Assunta 8, 26010 - Roncadello - CR	0373/94223; 338/8017242	info@agrisafe.it
Tabacco					
MELE	geom.	GIUSEPPE	Via Don Minzoni 24, 75012 - Bernalda - MT	0835/548333; 338/7926158	melestudiotecnico@gmail.com
FRATINI	dott.	PAOLO	Via del Sole 10, 06016 - San Giustino - PG	075/8559701; 339/8904978	paolofratini@alice.it
Pomodoro e prodotti speciali					
ARDIZZONE	dott.	ALESSANDRO	Via Vecchia Ognina, 161 - 95127 - Catania - CT	095/377436; 335/5441535	alessandro.ardizzone56@gmail.com
MISEROCCHI	dott.	ORAZIO	Via dei Castagneti 9, 47013 - Dovadola - FC	393/9363057	omiserocchi@teletu.it
PUGLIESE	p.a.	GIOVANNI	Via Toritto 2, 70026 - Modugno - BA	080/5356422; 329/1607163	pugliese.89@alice.it

Ai periti di parte è data facoltà di nominare il "Terzo Perito" anche al di fuori dell'elenco, sempreché sul nominativo prescelto vi sia la condivisione di entrambi. Nel caso in cui sul nominativo non vi sia accordo tra gli stessi, il "Terzo perito" deve essere prescelto nell'ambito dell'elenco ricorrendo al sorteggio. Dal sorteggio devono essere esclusi i nominativi residenti nella provincia di giurisdizione del Contraente.



11) Coordinamento delle attività peritali – denuncia di danno – bollettini di campagna

La Società si impegna a comunicare al Contraente il nominativo del perito responsabile del coordinamento delle attività peritali.

Copia delle denunce di danno verrà trasmessa al Contraente contestualmente alla loro trasmissione alla sede di incarico dei periti ed alla Società.

Il responsabile del coordinamento delle attività peritali trasmetterà con regolare cadenza al Contraente, salvo diverso accordo con quest'ultimo, la copia di spettanza dei bollettini di campagna redatti dai periti.

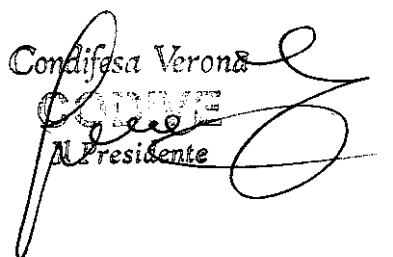
12) Assicurazione presso diversi assicuratori

Se sulle medesime produzioni coesistono più assicurazioni, **l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori** ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto, autonomamente considerato, purché le somme complessivamente rimosse non superino l'ammontare del danno.

La presente Appendice è stata redatta in 2 esemplari per un solo effetto il 13/03/2023.

Il Contraente

Condifesa Verona
CONDIFESA
Al Presidente



Reale Mutua Assicurazioni



PREZZI DI ASSICURAZIONE DEI PRODOTTI

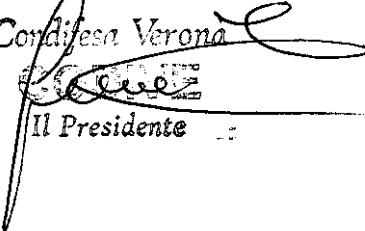
Premesso che:

- le parti contraenti possono convenire di applicare importi inferiori in base alle caratteristiche qualitative e locali di mercato del prodotto o gruppo di prodotti,

tutto ciò premesso tra la Società ed il Contraente, si concorda di adottare la tabella prezzi riportata nel presente allegato.

La presente Appendice è stata redatta in 2 esemplari per un solo effetto il 13/03/2023.

Il Contraente

Confindesa Verona

Il Presidente

Reale Mutua Assicurazioni



TARIFE DI PREMIO PER PRODOTTO E COMUNE

A) CRITERI DI SCONTO PER PASSAGGIO A FRANCHIGIA SUPERIORE

FRANCHIGIE MINIME COME DEFINITO ALL'APPENDICE 1 AL PUNTO 1.3

- fr. 20%** Con opzione a livello di singolo Socio:
- fr. 30% con riduzione sul tasso riferito alla tariffa prevista con franchigia del 20% come da tariffario allegato;
- fr. 15%** Con opzione a livello di singolo Socio:
- fr. 20% con riduzione sul tasso riferito alla tariffa prevista con franchigia del 15% come da tariffario allegato,
 - fr. 30% con riduzione sul tasso riferito alla tariffa prevista con franchigia del 15% come da tariffario allegato;
- fr. 10%** Con opzione a livello di singolo Socio:
- fr. 15% con riduzione sul tasso riferito alla tariffa prevista con franchigia del 10% come da tariffario allegato,
 - fr. 20% con riduzione sul tasso riferito alla tariffa prevista con franchigia del 10% come da tariffario allegato,
 - fr. 30% con riduzione sul tasso riferito alla tariffa prevista con franchigia del 10% come da tariffario allegato.

B) SCORPORO IN PERCENTUALE DEI TASSI TRA AGEVOLATO (CON SOGLIA) E NON AGEVOLATO (INTEGRATIVA)

Come da tariffario allegato

C) TASSI PER COMUNE E PRODOTTO COME DA ELABORATO A PARTE

Qualora il Contraente adotti tariffe differenziate tra le Compagnie operanti sul proprio territorio di competenza per una medesima combinazione comune/prodotto/franchigia, la Società si riserva la facoltà di modificare, in senso più favorevole nei confronti di tutti o di alcuni dei Soci/Assicurati, le condizioni tariffarie inizialmente comunicate.

Dette variazioni saranno segnalate al Contraente entro il termine ultimo di accettazione dei certificati di assicurazione stabilito al punto 1) dell'appendice 2 della Polizza Collettiva.

D) CRITERI DI ARROTONDAMENTO DELLE TARIFFE

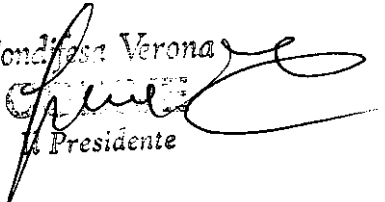
Tutte le tariffe applicate, ancorché derivate dalla tariffa base, sono determinate con l'arrotondamento alla seconda cifra decimale.

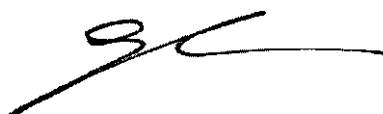
E) La Società ed il Contraente concordano di determinare il premio dovuto per ciascun Certificato d'Assicurazione in base all'elenco dei TASSI PER COMUNE E PRODOTTO.

La presente Appendice è stata redatta in 2 esemplari per un solo effetto il 13/03/2023.

Il Contraente

Reale Mutua Assicurazioni

Condifesa Verona

Presidente



Appendice 2
Accordi e pattuizioni con il Contraente

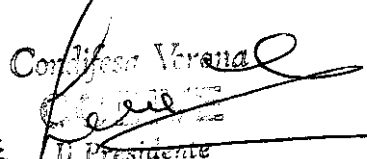
REGOLAMENTO IV.ASS.

Il Contraente dichiara che:

- prima della sottoscrizione della presente Polizza Collettiva, ha ricevuto dalla Società le relative Condizioni di Assicurazione;
- dette Condizioni di Assicurazione saranno consegnate a tutti gli assicurandi prima della loro adesione alla Polizza Collettiva.

La presente Appendice è stata redatta in 2 esemplari per un solo effetto il 13/03/2023.

Il Contraente

Cordifera Verona

Il Presidente

Reale Mutua Assicurazioni



POLIZZA A GARANZIA DELLA MANCATA RESA A CAUSA DI AVVERSITÀ ATMOSFERICHE

Tutela del Patrimonio e dei Beni

SOGLIA E FRANCHIGIE DIFFERENZIATE PER AVVERSITÀ

SOGLIA E FRANCHIGIA FISSA

Condizioni di Assicurazione

Rischi Agevolati



DEFINIZIONI	5
DEFINIZIONI RELATIVE ALLE AVVERSITA' ASSICURATE	9
AVVERSITÀ ATMOSFERICHE CON CONSEGUENZE CATASTROFALI	9
ALTRE AVVERSITÀ ATMOSFERICHE AVVERSITÀ DI FREQUENZA	10
AVVERSITÀ ACCESSORIE	10
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE	11
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE	11
Art. 1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLA PRESTAZIONE DELLA GARANZIA	11
Art. 2 - PAGAMENTO DEL PREMIO, DECORRENZA E CESSAZIONE DELLA GARANZIA	11
Art. 3 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE	12
Art. 4 - RETTIFICHE	12
Art. 5 - COMUNICAZIONI TRA LE PARTI	12
Art. 6 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE	12
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE	12
Art. 7 - OGGETTO DELLA GARANZIA	12
Art. 8 - DATI METEOREOLOGICI	12
Art. 9 - ESCLUSIONI	13
Art. 10 - QUANTITATIVI ASSICURABILI E OBBLIGHI DELL'ASSICURATO	14
Art. 11 - PREZZI UNITARI DELLE PRODUZIONI ASSICURABILI	14
Art. 12 - ISPEZIONE DELLE PRODUZIONI ASSICURATE	14
Art. 13 - GARANZIE PRESTATE	15
Art. 14 - SOGLIA	15
Art. 15 - FRANCHIGIA	15
Art. 16 - SCOPERTO E LIMITE DI INDENNIZZO	16
Art. 17 - DANNO VERIFICATOSI PRIMA DELLA DECORRENZA DELLA GARANZIA	18
Art. 18 - RIDUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATO E DEL PREMIO	18
Art. 19 - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO	19
Art. 20 - MODALITÀ PER LA DETERMINAZIONE DEL DANNO	19
Art. 21 - MANDATO DEL PERITO	19
Art. 22 - NORME PER L'ESECUZIONE DELLA PERIZIA E LA QUANTIFICAZIONE DEL DANNO	20
Art. 23 - RILEVAZIONE DEI DANNI IN PROSSIMITÀ DELLA RACCOLTA	21
Art. 24 - PERIZIA D'APPELLO	21
Art. 25 - NORME PARTICOLARI DELLA PERIZIA D'APPELLO	22
Art. 26 - MODALITÀ DELLA PERIZIA D'APPELLO	22
DISPOSIZIONI DIVERSE.....	22
Art. 27 - ANTICIPATA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	22
Art. 28 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO.....	22
Art. 29 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO.....	22
Art. 30 - ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI.....	23
CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE	24
GARANZIE PER AVVERSITÀ GRANDINE	24
PRODOTTI ARBOREI	24
PRODOTTO AGRUMI	24
PRODOTTO FICO D'INDIA.....	26



PRODOTTO FRUTTA	26
PRODOTTO OLIVE	33
PRODOTTO UVA.....	33
PRODOTTI ERBACEI.....	35
PRODOTTO BARBABIETOLA DA ZUCCHERO (RADICE)	35
PRODOTTO BIETOLA DA COSTE E DA FOGLIE	36
PRODOTTO BIETOLA DA SEME (SEME BIETOLA DA ZUCCHERO)	36
PRODOTTO CARCIOFO	36
PRODOTTO CAVOLFIORE (PIANTA), CAVOLO VERZA, CAVOLO CAPPUCCIO (PIANTA)	37
PRODOTTO CECI E LENTICCHIE	38
PRODOTTO CEREALI AUTUNNO-VERNINI	38
PRODOTTO CETRIOLI, ZUCCHINE E ZUCCHE	38
PRODOTTO CIPOLLA BULBO, AGLIO BULBO	39
PRODOTTO COCOMERI E MELONI	39
PRODOTTO FAGIOLI.....	41
PRODOTTO FAGIOLINI	41
PRODOTTO FRAGOLE, FRAGOLONI, FRAGOLONI RIFIORENTI, FRAGOLINE DI BOSCO	41
PRODOTTO INSALATA (PIANTA), RADICCHIO (PIANTA)	42
PRODOTTO MAIS	43
PRODOTTO MELANZANE	44
PRODOTTO PATATA.....	45
PRODOTTO PEPERONI	47
PRODOTTO PISELLI.....	47
PRODOTTO POMODORI.....	48
PRODOTTO PORRO (PIANTA).....	50
PRODOTTO RISO	50
PRODOTTO COLTURE DA SEME	50
PRODOTTO SOIA	51
PRODOTTO SPINACIO E SPINACINO.....	51
PRODOTTO TABACCO	53
PRODOTTO VIVAI	56
VIVAI DI VITE (BARBATELLE INNESTATE E FRANCHE DI VITE IN VIVAIO)	56
PRODOTTO PIANTE MADRI DI PORTAINNESTI DI VITE	56
PRODOTTO NESTI DI VITE	57
VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO E DI OLIVO (PIANTE DA FRUTTO E DI OLIVO IN VIVAIO).....	58
VIVAI DI PIOPPI (PIOPPI IN VIVAIO)	58
VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI E FORESTALI IN VASO (VIVAIO).....	60
GARANZIE PER AVVERSITÀ ATMOSFERICHE DIVERSE DALLA GRANDINE.....	61
GARANZIA AVVERSITÀ VENTO FORTE	62
PRODOTTI ARBOREI	62
PRODOTTO OLIVE	62
PRODOTTO MANDORLE.....	62
PRODOTTO ACTINIDIA – UVA	62
PRODOTTO FRUTTA	63
PRODOTTO VIVAI	65
VIVAI DI PIOPPI (PIOPPI IN VIVAIO)	65
PRODOTTI ERBACEI.....	66
PRODOTTO CEREALI – RISO	66
PRODOTTO CARCIOFI.....	66
PRODOTTO MAIS	68
PRODOTTO TABACCO	68
PRODOTTO COLTURE DA SEME	69
GARANZIA AVVERSITÀ ECCESSO DI PIOGGIA	71
PRODOTTI ARBOREI	71
PRODOTTO ALBICOCCHE, MELE, NETTARINE, PERE, PESCHE, SUSINE e ACTINIDIA	71



PRODOTTO UVA DA VINO.....	71
PRODOTTO UVA DA TAVOLA.....	72
PRODOTTI ERBACEI.....	73
GARANZIA AVVERSITÀ ECCESSO DI NEVE	77
GARANZIA AVVERSITÀ GELO/BRINA PRIMAVERILE	78
PRODOTTI ARBOREI	78
PRODOTTO ACTINIDIA, UVA, MELOGRANO E OLIVO.....	78
PRODOTTO ALBICOCHE, CACHI, CILIEGIE, MELE, NETTARINE, PERE, PESCHE, SUSINE.....	78
PRODOTTI ERBACEI	79
GARANZIA AVVERSITÀ GELO/BRINA AUTUNNALE	82
PRODOTTI ARBOREI	82
PRODOTTI ERBACEI	82
GARANZIA AVVERSITÀ SICCITÀ.....	83
PRODOTTO MAIS	83
GARANZIA AVVERSITÀ ALLUVIONE.....	84
GARANZIA AVVERSITÀ COLPO DI SOLE	85
GARANZIA AVVERSITÀ VENTO CALDO	86
GARANZIA AVVERSITÀ SBALZO TERMICO	87
PRODOTTO RISO E RISO THAI	87
GARANZIA AVVERSITÀ ONDATA DI CALORE	88
CAMPIONI	89

DEFINIZIONI

Nel testo che segue, si intendono per:

ANTERISCHIO

Il danno provocato al prodotto assicurato da avversità in garanzia, prima della decorrenza del rischio.

ASSICURAZIONE

Il contratto di assicurazione.

ASSICURATO

Il soggetto, imprenditore agricolo, il cui interesse è protetto dall'assicurazione, socio del Contraente.

ATTECCCHIMENTO

Risultato positivo dell'operazione di trapianto sul terreno di una coltura, che garantisce il corretto sviluppo dell'apparato radicale, necessaria premessa per il buon risultato produttivo della coltura stessa; per le colture vivaistiche, si intende la formazione tra i due bionti del callo di cicatrizzazione dell'innesto, ben formato, tale da garantire il buono e regolare sviluppo della pianta nel suo complesso.

AZIENDA AGRICOLA

Unità tecnico-economica costituita da poderi o appezzamenti, anche non contigui, fabbricati, beni strumentali, allevamenti, utilizzata per lo svolgimento dell'attività agricola, forestale, zootecnica e per le attività connesse di cui all'Art. 2135 del Codice Civile e successive modificazioni o integrazioni.

BOLLETTINO DI CAMPAGNA

Il documento che riporta i risultati di perizia. Esso può essere sia di constatazione che definitivo.

CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE

L'adesione alla polizza collettiva, che contiene:

la dichiarazione delle produzioni che l'assicurato intende garantire ed altre dichiarazioni alle stesse inerenti, debitamente sottoscritte;

- l'indicazione del valore assicurato, della tariffa applicata, dell'importo del premio, della soglia di danno e della franchigia;
- le partite, catastalmente individuate, relative alla coltura assicurata, presenti nel Piano Gestione del Rischio in Agricoltura, di cui al fascicolo aziendale, previsto all'Art. 9, comma 1, del D.P.R. n. 503/1999;
- tutte le dichiarazioni e indicazioni previste dal Piano Gestione del Rischio in Agricoltura, in ottemperanza all'Art. 49 del Reg. UE 1308/2013;
- l'attestazione della qualità di socio dell'Assicurato e la convalida da parte del Contraente.

COLTURA IRRIGUA

Coltivazione che beneficia di una regolare irrigazione. Il ricorso all'irrigazione deve essere previsto ed attuato fin dall'inizio della coltivazione e per tutto il ciclo vegetativo.

CONVALIDA

Conferma, apposta sul certificato dal Contraente, della qualità di socio dell'Assicurato e dell'ammissione dello stesso alla polizza collettiva.

CONTRAENTE

Il soggetto, riconosciuto a termini di legge, stipulante l'assicurazione.

EMERGENZA

Lo spuntare delle piantine dalla superficie del terreno.

FRANCHIGIA

Se espressa in percentuale, le centesime parti del prodotto in garanzia escluse dall'indennizzo.

IMPRENDITORE AGRICOLO

Persona fisica, Società o Ente che esercita l'attività agricola di cui all'Art. 2135 del Codice Civile e successive modificazioni o integrazioni, definito "attivo" ai sensi dell'Art. 9 del Reg. UE 1307/2013.

INDENNIZZO

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

INTERMEDIARIO

Agente, broker e/o altro soggetto addetto alla intermediazione assicurativa e riassicurativa secondo le leggi vigenti, regolarmente iscritti nel registro di cui all'Art. 109 del D.L. n. 209 del 7/9/2005 - Codice delle assicurazioni private.

IRRIGAZIONE

Pratica colturale attraverso la quale l'acqua è erogata artificialmente durante la stagione di coltivazione attraverso sistemi appropriati e in tempi opportuni, secondo quanto previsto da leggi e/o regolamenti nazionali o territoriali dei Consorzi di bonifica o irrigui, al fine di apportare la quantità di acqua necessaria per produrre almeno la produzione indicata come produzione assicurata.

LIMITE DI INDENNIZZO

La percentuale della somma assicurata interessata dal sinistro che indica l'importo massimo indennizzabile.

NOTIFICA

Per notifica si intende la comunicazione alla Società dell'assunzione del rischio ed eventuali variazioni, a cura dell'intermediario assicurativo autorizzato dalla stessa, avvenuta con trasmissione telematica, con mail certificata, lettera raccomandata o telegramma. Essa deve contenere almeno: nome Assicurato, prodotto, valore, comune, franchigia, garanzia.

PGRA

Il Piano Gestione Rischi in Agricoltura emesso con Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali in base alle vigenti leggi.

PARTITA

Porzione di terreno avente una superficie dichiarata, con confini fisici, senza soluzione di continuità e dati catastali propri anche riferiti a più fogli di mappa e particelle catastali, indicati nel certificato di assicurazione, coltivato con la medesima varietà di prodotto all'interno dello stesso comune. Devono essere considerati partite a sé stanti quelli dotati di sistema di difesa attiva antigrandine.

PIANO ASSICURATIVO INDIVIDUALE

Allegato al certificato di assicurazione derivato dal Piano Colturale del Fascicolo Aziendale, aggiornati per l'anno in corso, relativo al prodotto assicurato.



POLIZZA-COLLETTIVA

Il documento che prova l'assicurazione, nel quale la Società ed il Contraente stabiliscono le norme contrattuali per gli stipulanti certificati di assicurazione.

PREMIO

La somma dovuta dal Contraente alla Società.

PREZZO

Il valore unitario del prodotto, stabilito tra il Contraente e la Società.

PRODOTTO

Le singole specie o sottospecie botaniche, come definite nel PGRA.

PRODUZIONE

Il risultato (resa) dell'intera azienda agricola, relativo al prodotto assicurato e coltivato in tutte le partite situate in un medesimo comune.

RESA ASSICURATA

Per resa assicurata si intende il prodotto matematico della quantità media aziendale per ettaro per la superficie dichiarata. La quantità media aziendale è la media della produzione ottenuta, per unità di superficie coltivata, da impianti in piena produzione, nei tre ultimi anni o la produzione media triennale, calcolata sui cinque anni precedenti escludendo l'anno con la produzione più bassa e l'anno con la produzione più elevata.

SCOPERTO

Percentuale del danno liquidabile a termini di polizza che per ogni sinistro rimane a carico dell'Assicurato.

SEMINA

L'avvenuta messa a dimora del seme su terreno preparato per riceverlo, seme a dimora.

SINISTRO

Il verificarsi dell'avversità dannosa per la quale è prestata la garanzia assicurativa.

SOCIETÀ

L'Impresa Assicuratrice che stipula con il Contraente la polizza collettiva.

SOGLIA

Limite di danno indennizzabile a termini di polizza, relativo a sinistro/i avvenuto/i dopo la notifica, riferito all'intera produzione aziendale del prodotto assicurato, ubicata in un medesimo comune ancorché coltivata in più partite riportate in uno o più certificati di assicurazione, il cui superamento è necessario per poter maturare il diritto all'indennizzo.

Per le coltivazioni protette da impianti di difesa attiva antigrandine, la soglia sarà calcolata ed applicata separatamente.

TRAPIANTO

Avvenuta messa a dimora nel terreno di piantine a radice nuda o con zolla.

VARIETÀ

Insieme di piante coltivate nettamente distinguibili per vari caratteri fra cui quello morfologico, appartenenti alla medesima specie, sottospecie, classe o linea.

Per l'Uva da vino: la cultivar o l'insieme di cultivar ammesse dal disciplinare delle uve destinate a produrre vini I.G.T., D.O.C., D.O.C.G., nonché l'insieme delle cultivar assicurate come uva da vino comune.

DEFINIZIONI RELATIVE ALLE AVVERSITA' ASSICURATE

Premesso che:

A) per le avversità Eccesso di pioggia e Siccità l'arco temporale considerato è da intendersi riferito ai giorni precedenti alla data dell'avversità riportata sulla denuncia di danno; per tutte le avversità assicurate per periodo di riferimento si deve intendere un periodo di tempo di almeno cinque anni;

B) gli effetti delle avversità in garanzia:

- devono essere riscontrati, esclusa l'avversità Grandine, su una pluralità di enti e/o di prodotti della stessa specie colturale insistenti entro un raggio di 3 km in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe;
- devono produrre conseguenze determinanti sulla fisiologia delle piante e/o compromissione del prodotto;

nel testo che segue si intendono per:

AVVERSITÀ ATMOSFERICHE CON CONSEGUENZE CATASTROFALI

ALLUVIONE

Calamità naturale che si manifesta sotto forma di esondazione, dovuta a eccezionali avversità atmosferiche, di corsi e specchi d'acqua naturali e/o artificiali che invadono le zone circostanti e sono accompagnate da trasporto e deposito di materiale solido o incoerente.

BRINA

Congelamento di rugiada o sublimazione del vapore acqueo sulla superficie delle colture dovuta ad irraggiamento notturno.

GELO

Abbassamento termico inferiore a 0°C dovuto a presenza di masse d'aria fredda.

SICCITÀ

Straordinaria carenza di precipitazioni, pari almeno ad un terzo rispetto alle medie del periodo di riferimento, calcolato in un arco temporale di trenta giorni, che comporti l'abbassamento del contenuto idrico del terreno al di sotto del limite critico di umidità e/o il depauperamento delle fonti di approvvigionamento idrico, tale da rendere impossibile anche l'attuazione di interventi irrigui di soccorso.

ALTRE AVVERSITÀ ATMOSFERICHE AVVERSITÀ DI FREQUENZA

GRANDINE

Acqua congelata nell'atmosfera che precipita al suolo in forma di granelli di ghiaccio di dimensioni variabili.

VENTO FORTE

Fenomeno ventoso che raggiunga almeno il settimo grado della scala Beaufort (velocità pari o maggiore a 50 Km/h – 14 m/s), limitatamente agli effetti meccanici diretti sul prodotto assicurato, ancorché causato dall'abbattimento dell'impianto arboreo. La misurazione della velocità sarà ritenuta valida anche se misurata a livello inferiore ai 10 m di altezza previsti dalla scala di Beaufort.

ECCESSO DI PIOGGIA

Eccesso di disponibilità idrica nel terreno causato da precipitazioni prolungate, intendendo per tali le piogge, comunque non inferiori ai 100 mm, che eccedono per oltre il 50% le medie del periodo di riferimento, calcolate su un arco temporale di dieci giorni. Sono da intendersi altresì in garanzia le precipitazioni di particolare intensità, intendendo per tali la caduta di acqua pari ad almeno 80 mm di pioggia nelle 72 ore, che, in base alla fase fenologica delle colture, abbia causato danni alla produzione assicurata.

Verrà altresì considerata come Eccesso di Pioggia la precipitazione di breve durata caratterizzabile come "nubifragio", con intensità di almeno 30 mm riferita nell'arco di 1 ora, che causi effetti meccanici diretti sulla produzione assicurata.

ECCESSO DI NEVE

Precipitazione atmosferica costituita da aghi o lamelle di ghiaccio sotto forma di fiocchi o granuli, che arrechi effetti meccanici determinanti sulla pianta e conseguente compromissione della produzione.

AVVERSITÀ ACCESSORIE

COLPO DI SOLE

Incidenza diretta dei raggi solari sotto l'azione di forti calori con temperature di almeno 40° C.

SBALZO TERMICO

Variazione brusca e repentina della temperatura, per valori superiori a 0° C, che per durata e/o intensità arrechi effetti determinanti sulla vitalità delle piante con conseguente compromissione della produzione. Tale fenomeno straordinario deve provocare un abbassamento o innalzamento delle temperature di almeno 10°C rispetto all'andamento della media delle temperature massime e minime dei tre giorni che precedono l'avversità denunciata.

VENTO CALDO

Movimento più o meno regolare o violento di masse d'aria calda tra sud/est e sud/ovest abbinato ad una temperatura di almeno 40°C. Possono essere considerati in garanzia anche i danni causati da vento composto da masse d'aria satura di particelle di acqua marina (aerosol atmosferico).

ONDATA DI CALORE

Periodo di tempo superiore a 7 giorni consecutivi durante il quale la temperatura minima deve essere sempre superiore ai 29°C e la temperatura massima deve essere sempre superiore ai 40°C tale da produrre effetti determinanti sulla fisiologia delle piante e/o gravi compromissioni del prodotto.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

In conformità a quanto previsto nel Piano Gestione del Rischio in Agricoltura di cui al D.lgs. 102/04 e s.m.i., in attuazione a quanto previsto nel PSRN (Programma di Sviluppo Rurale Nazionale) approvato dalla Commissione Europea con decisioni C (2015) 8312 del 20/11/2015 e C (2018) 6758 del 9/10/2018, per i soli effetti previsti dall'art. 37 del Reg. UE 1.308/2013 e s.m.i. e del DM relativo alla Semplificazione della gestione della PAC 2014 – 2020 n° 162 del 12/01/2015 Capo III Gestione del Rischio artt. 11 usque 16.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLA PRESTAZIONE DELLA GARANZIA

La Società presta la garanzia e determina il premio in base alle descrizioni e dichiarazioni rilasciate dall'Assicurato che, con la firma del certificato di assicurazione, si rende responsabile della loro esattezza, veridicità e non reticenza ai sensi degli artt. 1892 e 1893 Codice Civile.

Art. 2 - PAGAMENTO DEL PREMIO, DECORRENZA E CESSAZIONE DELLA GARANZIA

Il premio, comprensivo di imposte se dovute, deve essere corrisposto dal Contraente, alla data convenuta.

La Società presta le singole coperture assicurative mediante il certificato di assicurazione, sul quale dovranno essere indicate le combinazioni di avversità o le singole avversità garantite.

La garanzia per ogni singolo certificato di assicurazione decorre, salvo quanto previsto dalle Condizioni Speciali di Assicurazione, dalle ore 12.00 del:

- terzo giorno successivo a quello della data di notifica per le avversità: Grandine e Vento Forte;
- sesto giorno successivo a quello della notifica per le avversità: Alluvione, Colpo di Sole, Eccesso di Pioggia e Sbalzo Termico;
- dodicesimo giorno successivo a quello della notifica per le avversità: Gelo e Brina, Eccesso di Neve;
- trentesimo giorno successivo a quello della notifica per le avversità: Vento Caldo, Ondata di Calore e Siccità.

Si precisa che la prestazione di tutte le garanzie non decorre mai prima dell'emergenza per le colture erbacee seminate e mai prima dell'attecchimento per le colture erbacee trapiantate.

Si precisa che per queste ultime deve essere indicata per ogni appezzamento la data di trapianto.

Per data di notifica si intende quella indicata sul certificato di assicurazione. La notifica dovrà essere inviata, in pari data, anche al Contraente.

Il certificato di assicurazione deve essere trasmesso al Contraente per la convalida, in mancanza della quale l'assicurazione è inefficace sin dall'origine.

Per le colture a ciclo primaverile estivo, la garanzia cessa alla maturazione del prodotto o anche prima, se il prodotto è stato raccolto e in ogni caso alle ore 12.00 del 20 novembre, salvo quanto previsto dal comma seguente e dalle Condizioni Speciali di Assicurazione.

Per le colture a ciclo autunno-vernino la garanzia cessa alla maturazione del prodotto o anche prima, se il prodotto è stato raccolto e in ogni caso alle ore 12.00 del 30 luglio dell'anno in corso se assicurate nell'anno di raccolta o dell'anno successivo se assicurate nell'anno di inizio ciclo vegetativo, salvo quanto previsto dalle Condizioni Speciali di Assicurazione.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

Art. 3 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le proposte di modifica dell'assicurazione devono essere comunicate alla Società, che si riserva di accettarle.

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 4 - RETTIFICHE

Gli eventuali errori di conteggio sono rettificabili, purché comunicati entro un anno dalla data del documento in cui gli errori stessi sono contenuti.

Art. 5 - COMUNICAZIONI TRA LE PARTI

Le comunicazioni tra le Parti devono avvenire per iscritto.

Art. 6 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE

Art. 7 - OGGETTO DELLA GARANZIA

La Società indennizza la mancata o diminuita produzione, e il danno di qualità se previsto nelle Condizioni Speciali, a causa delle seguenti avversità:

catastrofali:

- **Alluvione**
- **Brina**
- **Gelo**
- **Siccità**

nonché delle avversità di **frequenza:**

- **Grandine**, per i soli effetti prodotti dalla percossa della stessa;
- **Vento forte**, per i soli effetti meccanici diretti, ancorché causati dallo scuotimento delle piante o del prodotto assicurato e/o dall'abbattimento dell'impianto arboreo;
- **Eccesso di pioggia**, per i soli effetti provocati dall'asfissia radicale che determinino la morte delle piante e dalla marcescenza delle bacche e dei frutti dovuta ad eventi che si verifichino nei 20 giorni antecedenti alla raccolta;

e delle avversità **accessorie:**

- **Colpo di sole, Ondata di calore e Vento caldo**, per i soli effetti negativi diretti da scottature, lesioni e alterazione dei tessuti esocarpiali, mesocarpiali, e da avvizzimenti;
- **Sbalzo termico**, per i soli effetti negativi diretti provocati dall'alterazione della fisiologia della pianta e degli organi riproduttivi.

La garanzia riguarda il prodotto mercantile, immune da ogni malattia, tara o difetto, relativo ad un solo ciclo produttivo.

Il contratto non si intende rinnovato tacitamente.

Art. 8 - DATI METEOREOLOGICI

In caso di sinistro, per la verifica dell'effettivo superamento dei valori oggettivi dei dati meteorologici utilizzati nelle definizioni convenzionali delle avversità in garanzia si farà riferimento ai dati ufficiali forniti da Istituti o Enti pubblici preposti istituzionalmente alla rilevazione di detti dati. La società potrà avvalersi anche di dati forniti da Enti privati quali RadarMeteo.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

I dati dovranno essere relativi all'area agricola di estensione non superiore a 10 kmq su cui insiste la partita danneggiata, anche se ottenuti per interpolazione.

Il superamento dei dati oggettivi previsti sarà verificato con una tolleranza del + - 5% rispetto ai dati di area di cui sopra, in quanto dovrà essere messo in relazione alla fase fenologica ed alla specifica sensibilità delle colture, alle caratteristiche pedoclimatiche degli appezzamenti sinistrati, nonché alle pratiche agronomiche complessivamente praticate. Tale tolleranza non vale per la Grandine, il Gelo il Vento Forte.

Relativamente alle avversità atmosferiche Siccità ed Eccesso di pioggia, quali giorni dell'arco temporale in cui considerare i dati meteo di riferimento, si intendono quelli precedenti alla data dell'avversità denunciata a termini dell'Art. 19.

Art. 9 - ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni provocati da qualsiasi causa anche atmosferica, che abbia preceduto, accompagnato o seguito le avversità atmosferiche assicurate, nonché l'aggravamento dei danni coperti da garanzia che possa conseguirne, salvo quanto previsto dalle Condizioni Speciali.

Oltre quanto previsto nelle Condizioni Speciali di Assicurazione, **la Società non è obbligata in alcun caso per:**

- a) **danni verificatisi a seguito di terremoto, maremoto, bradisismo, eruzioni vulcaniche, franamento, cedimento o smottamento del terreno, slavine, salvo che il Contraente o l'Assicurato dimostri che il sinistro non ebbe alcun rapporto con i suddetti eventi;**
- b) **formazione di ruscelli da errata sistemazione del terreno, inondazione;**
- c) **innalzamento della falda idrica non dovuto ad avversità in garanzia;**
- d) **abbassamento della falda idrica che provochi il fenomeno del cuneo salino; mareggiata e penetrazione di acqua marina;**
- e) **incendio;**
- f) **danni provocati da qualsiasi altra avversità non coperta da garanzia che abbia preceduto, accompagnato o seguito l'avversità assicurata;**
- g) **danni conseguenti ad errate pratiche agronomiche o colturali e/o dovuti ad allettamento per eccesso di concimazione;**
- h) **aggravamento dei danni da eventi dovuto a mancata esecuzione delle normali pratiche agronomiche successivamente agli eventi;**
- i) **danni dovuti a malfunzionamento o rottura dell'impianto di irrigazione;**
- j) **danni conseguenti a fitopatie, anche se conseguenti ad eventi assicurati;**
- k) **danni verificatisi in occasione dell'inquinamento della matrice ambientale imputabile a qualsiasi causa;**
- l) **danni causati da animali selvatici o allo stato brado;**
- m) **danni conseguenti ad alluvione su coltivazioni ubicate in terreni di golena, intendendosi per essi quelli che sono situati tra la riva del fiume e l'argine artificiale e cioè quella porzione del letto di un fiume che è invasa dall'acqua solo in tempo di piena;**
- n) **danni conseguenti a non puntuale raccolta del prodotto mercantile giunto alla maturazione di raccolta, che sia dovuta a qualsiasi causa (atmosferica, di mercato, dovuta ad indisponibilità di macchine raccogliatrici in conto terzi, ecc.);**
- o) **danni dovuti a cause fisiologiche e/o alla normale alternanza di produzione della coltura;**
- p) **danni indiretti (esempio: ridotto produzione di gemme da fiore);**
- q) **produzioni soggette a malattie, tare, difetti che ne pregiudicano la commercializzazione secondo il dettato delle norme UE ove previste.**
- r) **Sono altresì escluse da ogni indennizzo le eventuali maggiori spese di Coltivazione e di Raccolta, anche se causate da avversità atmosferiche oggetto di Assicurazione, fatta eccezione di quanto eventualmente previsto nelle singole Condizioni Speciali**



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

Art. 10 - QUANTITATIVI ASSICURABILI E OBBLIGHI DELL'ASSICURATO

L'Assicurato con la sottoscrizione del Certificato di assicurazione attesta, sotto la propria responsabilità, che la produzione indicata nello stesso:

- a) è quella indicata e riportata nel Piano Assicurativo Individuale relativo al Piano Colturale dell'anno in corso, contenuto nel proprio Fascicolo Aziendale;
- b) si riferisce ad una coltura irrigua o no ai sensi delle definizioni di polizza; nel caso in cui la partita, indicata nel certificato come partita irrigua, non usufruisse anche parzialmente degli interventi irrigui necessari per produrre la quantità di prodotto dichiarata, dovrà essere considerata agli effetti della resa assicurata come coltura non irrigua;
- c) è riferita alla produzione aziendale ordinaria del prodotto in garanzia, insistente sul medesimo comune o a quella effettivamente ottenibile nell'anno se inferiore;
- d) è inoltre conforme, per le produzioni soggette ai disciplinari, a quanto previsto dai disciplinari stessi, in ordine ai limiti produttivi stabiliti.

L'inadempimento di uno dei predetti obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo. A tal proposito l'Assicurato si impegna a mettere a disposizione della Società, se specificatamente richiesto, o, in caso di sinistro, del perito da essa incaricato:

- tutti gli elementi atti a dimostrare la congruità della resa assicurata;
- la documentazione comprovante le quantità effettivamente prodotte nell'anno;
- tutte le altre indicazioni e informazioni occorrenti, relativamente alla produzione assicurata.

L'Assicurato si impegna infine a garantire la buona esecuzione di tutte le pratiche agronomiche colturali necessarie in relazione allo stato della coltura nei diversi stadi fenologici, ancorché la stessa sia stata oggetto delle avversità in garanzia, al fine dell'ottenimento della resa ordinaria dichiarata nel presente certificato di assicurazione.

L'Assicurato deve dichiarare, all'atto della stipula del contratto, l'eventuale copertura dello stesso prodotto con polizza parametrica sottoscritta con la presente Società o con altre Società di Assicurazioni, comunicando gli estremi della copertura

Art. 11 - PREZZI UNITARI DELLE PRODUZIONI ASSICURABILI

I prezzi unitari massimi da applicare alle produzioni assicurabili sono quelli stabiliti tra il Contraente e la Società.

Art. 12 - ISPEZIONE DELLE PRODUZIONI ASSICURATE

La Società ha sempre il diritto di ispezionare le produzioni assicurate, senza che ciò crei pregiudizio per eventuali riserve o eccezioni.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

Art. 13 - GARANZIE PRESTATE

Le avversità assicurabili a carico delle produzioni vegetali sono quelle definite annualmente dal Piano Gestione del Rischio in Agricoltura approvato per D.M. MIPAAF e possono trovare copertura tramite le seguenti combinazioni "a pacchetto":

- **pacchetto avversità frequenza:** grandine, vento forte, eccesso di pioggia, eccesso di neve;
- **pacchetto avversità frequenza più catastrofali:** grandine, vento forte, eccesso di pioggia, eccesso di neve, alluvione, gelo e brina, siccità;
- **pacchetto avversità frequenza più catastrofali e accessorie:** grandine, vento forte, eccesso di pioggia, eccesso di neve, alluvione, gelo e brina, siccità, colpo di sole, vento caldo e ondata di calore, sbalzo termico.

Le combinazioni sopraindicate sono da intendersi scelte obbligatorie, salvo diversamente stabilito nella Polizza Collettiva.

Art. 14 - SOGLIA

Sono ammessi ad indennizzo i danni che superano la soglia di danno definita dalla normativa vigente per la specie oggetto di assicurazione, calcolata sul singolo prodotto ubicato nel medesimo comune. La percentuale della soglia **deve risultare** sul certificato di assicurazione.

Superata tale percentuale, sarà applicata, per ciascuna partita, la franchigia come indicato nell'Art. 15.

Art. 15 - FRANCHIGIA

La scelta della franchigia da parte dell'Assicurato **deve risultare** sul certificato di assicurazione. L'importo della franchigia è calcolato sul valore assicurato (iniziale o ridotto).

FRANCHIGIA FISSA GRANDINE

L'aliquota di franchigia assoluta da applicare in detrazione al danno causato al verificarsi dell'avversità grandine è del 10% con possibilità di scelta, delle franchigie opzionali del 15%, del 20% e del 30%, ad esclusione delle seguenti specie:

fr. 15% per fagioli, fagiolini, fragole, piccoli frutti, patate, frutta, olivo, colza, tutte le orticole (eccetto cocomeri, Sugar baby, meloni, cetrioli, zucche, zucchine, melanzane, peperoni, insalata), bietola da zucchero radice, erbai di qualunque destinazione d'uso, erba medica, loietto;

fr. 20% per vivai, barbatelle di vite, talee di vite madre, tabacco, cocomeri, Sugar baby, meloni, cetrioli, zucche, zucchine, melanzane, peperoni, insalata.

Fr. 30% per colture da seme (eccetto cereali, mais, riso, soia e altre oleaginose), carciofo

FRANCHIGIA FISSA VENTO FORTE

L'aliquota di franchigia assoluta da applicare in detrazione al danno causato al verificarsi dell'avversità vento forte è del 15% con possibilità di scelta, delle franchigie opzionali del 20% e del 30%, ad esclusione delle seguenti specie:

fr. 20% per tabacco, vivai, barbatelle di vite, talee di vite madre, pere, susine, agrumi, cocomeri, Sugar baby, meloni, cetrioli, zucche, zucchine, melanzane, peperoni, insalata;

fr. 30% per colture da seme (eccetto cereali, mais, riso, soia e altre oleaginose), carciofo



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

Qualora la garanzia grandine sia prestata con aliquota di franchigia superiore alle aliquote indicate ai precedenti punti, la garanzia Vento Forte verrà automaticamente ed obbligatoriamente prestata con il medesimo livello di franchigia applicata alla garanzia avversità Grandine.

FRANCHIGIA FISSA ALTRE AVVERSITÀ

L'aliquota di franchigia assoluta da applicare in detrazione al danno causato al verificarsi delle avversità Gelo e Brina, Siccità, Sbalzo Termico, Eccesso di Pioggia, Vento Caldo, Colpo di Sole, Ondata di calore, Eccesso di Neve, Alluvione, è del 30% per tutte le specie.

APPLICAZIONE DELLA FRANCHIGIA PER DANNI SINGOLI O COMBINATI

Al verificarsi di ogni avversità in forma singola la franchigia applicata sarà quella specifica di tale avversità ed indicata sul certificato di assicurazione.

Al verificarsi di avversità combinate aventi franchigie identiche, verrà applicata una sola volta la franchigia comune a tali avversità ed indicata sul certificato di assicurazione.

Al verificarsi di avversità combinate Grandine e Vento Forte ove la franchigia relativa all'avversità Grandine sia inferiore alla franchigia relativa all'avversità Vento Forte, verrà applicata una sola volta la franchigia relativa a quest'ultima avversità.

- Al verificarsi di avversità combinate Grandine e/o Vento Forte prestate a franchigia 10% o 15% minima o opzionale, ed altra avversità avente franchigia fissa al 30%, la franchigia è pari al 30% per danni inferiori o uguali al 30%. Per danni complessivi superiori al 30% del valore assicurato la franchigia sarà invece progressivamente ridotta di un punto per ogni punto di danno percentuale causato da Grandine e/o Vento Forte fino al raggiungimento dell'aliquota di franchigia minima del 20%.
- Al verificarsi di avversità combinate Grandine e/o Vento Forte prestate a franchigia 20% minima o opzionale, ed altra avversità avente franchigia fissa al 30%, la franchigia è pari al 30% per danni inferiori o uguali al 30%. Per danni complessivi superiori al 30% del valore assicurato la franchigia sarà invece progressivamente ridotta di un punto per ogni punto di danno percentuale causato da Grandine e/o Vento Forte fino al raggiungimento dell'aliquota di franchigia minima del 25%.
- In caso di scelta della franchigia 30% per Grandine e/o Vento Forte si applica la franchigia fissa del 30% per tutte le combinazioni.

Art. 16 - SCOPERTO E LIMITE DI INDENNIZZO

SCOPERTO

È un'ulteriore parte del danno indennizzabile che può essere a carico dell'Assicurato, per ciascun sinistro.

L'importo dello scoperto è applicato sul danno liquidato e viene dedotto dall'indennizzo.

- **Per la sola garanzia Vento Forte, per i danni che si verificano entro 15 (quindici) giorni prima dell'inizio della raccolta, anche nel caso di raccolta scalare, e comunque oltre quanto previsto dal seguente paragrafo - Limite di indennizzo, verrà applicato per tutte le specie arboree e il tabacco uno scoperto pari al 20% dell'indennizzo spettante, per partita assicurata, derivato dagli effetti di detti eventi assicurati, salvo quanto disposto dalle Condizioni Speciali per la garanzia Vento Forte.**



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

- Per tutte le garanzie, per tutte le colture per le quali è previsto l'obbligo di riportare sul contratto per ogni appezzamento la data di semina o trapianto, in assenza di tale informazione o in presenza di informazione non veritiera, verrà applicato uno scoperto pari al 50% dell'indennizzo spettante, per partita assicurata, derivato dagli effetti di tutti gli eventi assicurati.
- Per tutte le garanzie, per tutte le colture arboree e in particolar modo per impianti disetanei e promiscui è obbligatorio inserire il numero di piante per ogni appezzamento. In assenza di tale informazione o in presenza di informazione non veritiera, verrà applicato uno scoperto pari al 20% dell'indennizzo spettante, per partita assicurata, derivato dagli effetti di tutti gli eventi assicurati.
- Per le colture frutticole, qualora il prodotto assicurato sia stato danneggiato esclusivamente o, nel caso di danni combinati tra più avversità, prevalentemente dalle avversità Gelo e Brina, con un danno imputabile all'eventuale manifestazione dell'avversità Grandine sino ad un massimo del 5% del valore residuo sul quale si liquida il danno, verrà applicato uno scoperto pari al 20% del danno complessivo, per partita assicurata, al netto della franchigia contrattuale.
- Per tutte le specie assicurate, qualora il prodotto sia stato danneggiato esclusivamente o, nel caso di danni combinati tra più avversità, prevalentemente dalle avversità Siccità, con un danno imputabile all'eventuale manifestazione dell'avversità Grandine sino ad un massimo del 5% del valore residuo sul quale si liquida il danno, verrà applicato uno scoperto pari al 20% del danno complessivo, per partita assicurata, al netto della franchigia contrattuale.

LIMITE DI INDENNIZZO

In nessun caso la Società pagherà per uno o più eventi garantiti l'importo superiore a quanto sotto riportato.

- **AVVERSITÀ GRANDINE IN FORMA SINGOLA**

Per l'avversità grandine non combinata con altri eventi assicurati:

- 70% per tabacco, melograno, vivai e cucurbitacee.

da applicare alla somma assicurata per appezzamento, colpita da sinistro, al netto della franchigia.

- **ALTRE AVVERSITÀ DIVERSE DA GRANDINE IN FORMA SINGOLA O COMBINATA TRA LORO**

Per le altre avversità atmosferiche in forma singola o combinata per tutti i prodotti, il limite di indennizzo sul valore assicurato è pari al 50% della somma assicurata per appezzamento, colpita da sinistro, al netto della franchigia.

- **COMBINAZIONE DI ALTRE AVVERSITÀ (IN FORMA SINGOLA O COMBINATA) E GRANDINE**

Qualora si verifichino danni combinati da Grandine e qualsiasi altra avversità assicurata:

- nel caso in cui i **danni siano prevalentemente dovuti alla avversità Grandine** è prevista la percentuale massima di indennizzo del **70%** della somma assicurata per appezzamento, colpita da sinistro, al netto della franchigia;



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

- nel caso in cui i **danni siano prevalentemente dovuti alla avversità Grandine e tale garanzia sia prestata a franchigia 30% minima o opzionale**, è prevista la percentuale massima di indennizzo del **60%** della somma assicurata per appezzamento, colpita da sinistro, al netto della franchigia;
- nel caso in cui i **danni non siano prevalentemente dovuti alla Grandine e ove quest'ultima abbia prodotto un danno pari ad almeno il 5% del valore residuo sul quale si liquida il danno**, è prevista la percentuale massima di indennizzo del **60%** della somma assicurata per appezzamento, colpita da sinistro, al netto della franchigia
- nel caso in cui i **danni non siano prevalentemente dovuti alla Grandine e ove quest'ultima abbia prodotto un danno inferiore al 5% del valore residuo sul quale si liquida il danno**, è prevista la percentuale massima di indennizzo del **50%** della somma assicurata per appezzamento, colpita da sinistro, al netto della franchigia

Per prevalente sono da intendersi i casi in cui i danni complessivi dovuti ad una componente (Grandine o Avversità diverse da Grandine) siano maggiori ai danni complessivi dovuti all'altra componente (Grandine o Avversità diverse da Grandine).

Per danno precoce da Eccesso di Pioggia sui prodotti fagioli, fagiolini, mais, piselli, pomodoro da industria, soia nell'ambito dei limiti di indennizzo di cui al paragrafo precedente, possono trovare applicazione i disposti degli ART . 190, ART . 191, ART . 192, ART . 193 delle Condizioni Speciali di Assicurazione.

Art. 17 - DANNO VERIFICATOSI PRIMA DELLA DECORRENZA DELLA GARANZIA

Premesso che non possono formare oggetto di assicurazione i prodotti che siano stati colpiti da danni anterischio, tra le parti si conviene che qualora il danno anterischio si verifichi tra la data di notifica della copertura assicurativa da parte dell'intermediario alla Società e quella di decorrenza della garanzia, l'assicurazione avrà corso ugualmente, ma l'Assicurato dovrà denunciarlo alla Società, secondo il disposto della lettera a) dell'Art. 19 affinché venga accertato il danno in funzione del quale la Società ridurrà proporzionalmente il premio. Tale danno sarà computato per gli effetti del superamento della soglia, ma escluso dall'indennizzo anche nell'eventualità di un successivo sinistro.

Art. 18 - RIDUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATO E DEL PREMIO

Quando una partita assicurata subisca la distruzione di almeno un quinto del prodotto per qualsiasi avversità diversa da quelle garantite, l'Assicurato, sempreché la domanda sia fatta almeno 15 giorni prima dell'epoca di raccolta e sia validamente documentata, ha diritto alla riduzione del quantitativo indicato nel certificato di assicurazione, con conseguente proporzionale riduzione del premio, a partire dalla data di invio mezzo mail certificata (grandine@pec.grupporealemutua.it) della richiesta alla Società fino alla data presumibile di cessazione della garanzia. Ai fini del calcolo della riduzione si assume una decorrenza unica delle garanzie, pari a quella a minore periodo di carenza.

La riduzione spetta anche nel caso in cui il prodotto sia stato colpito da una delle avversità garantite, purché non sia stata effettuata la perizia e siano rispettate le condizioni del precedente comma.

Le domande di riduzione accettate, devono essere redatte e recapitate al Contraente secondo le modalità previste per i certificati d'assicurazione, di cui ne fanno parte integrante.

L'eventuale rifiuto, parziale o totale, della domanda di riduzione del premio sarà espressamente comunicato a mezzo lettera raccomandata o mail certificata (grandine@pec.grupporealemutua.it), motivandolo, da parte della Società all'Assicurato ed al Contrante, entro e non oltre 15 giorni dalla data della domanda stessa.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

Sulle partite oggetto di riduzione non sono ammessi successivi aumenti.

Art. 19 - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro l'Assicurato deve:

- a) **darne avviso alla Società entro tre giorni da quello in cui si è verificata l'avversità o dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza, sempreché provi che questa gli è stata in precedenza impedita. La denuncia dovrà riguardare tutto il prodotto assicurato nel comune e dovranno essere comunicate precise indicazioni relative alle partite colpite da sinistro, indicandone la presumibile percentuale di danno e l'eventuale percentuale di prodotto raccolto alla data del sinistro;**
- b) **dichiarare se intende richiedere la perizia o segnalare l'avversità per semplice memoria qualora ritenga che lo stesso non comporti il diritto all'indennizzo;**
- c) **eseguire tutti i lavori di buona agricoltura richiesti dallo stato delle colture;**
- d) **non raccogliere il prodotto prima che abbia avuto luogo la rilevazione definitiva del danno, salvo quanto previsto dal successivo Art. 23;**
- e) **mettere a disposizione dei periti la planimetria catastale relativa alle superfici degli appezzamenti sui quali insistono le produzioni assicurate, il Piano Culturale risultante nel fascicolo aziendale, nonché tutti i documenti atti a dimostrare il risultato della produzione.**

L'inadempimento anche di uno solo degli obblighi, di cui ai commi a), c), d), e) del presente articolo, può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo o del diritto alla riduzione del premio previsto dall'Art. 18., nella misura in cui tale inadempimento abbia causato un pregiudizio nella quantificazione del danno

L'Assicurato ha facoltà di trasformare la denuncia di sinistro per semplice memoria in denuncia di sinistro con richiesta di perizia:

- per le avversità Grandine e/o Vento Forte è consentita fino a 20 (venti) giorni prima della raccolta del prodotto. Per raccolta si intende quella del prodotto relativo alla varietà più precoce;
- per le altre avversità è consentita entro 30 (trenta) giorni dalla data di accadimento dell'avversità indicata sulla denuncia per memoria, comunque non oltre il ventesimo giorno precedente a quello della raccolta.

Art. 20 - MODALITÀ PER LA DETERMINAZIONE DEL DANNO

La determinazione del danno è stabilita direttamente dalla Società o dal perito da essa incaricato con l'Assicurato o con persona da lui designata. Il perito deve essere abilitato all'esercizio della rispettiva professione ai sensi delle norme di legge vigenti.

Art. 21 - MANDATO DEL PERITO

Il perito di cui all' Art. 20, deve:

- a) **accertare la data in cui l'avversità si è verificata;**
- b) **controllare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, con particolare riguardo alla quantità dei prodotti assicurati come previsto all'Art. 10, avvalendosi delle planimetrie catastali relative alle produzioni assicurate e di tutti gli elementi atti a dimostrare il risultato della produzione che l'Assicurato stesso è tenuto a mettere a sua disposizione;**
- c) **accertare al momento del sinistro, la produzione in garanzia;**
- d) **accertare nel caso di avversità che lo prevedano nelle definizioni, l'effettivo superamento dei valori oggettivi dei dati meteorologici utilizzati nella definizione convenzionale delle avversità in garanzia;**
- e) **accertare se altri beni o colture limitrofe o poste nelle vicinanze abbiano subito danni simili;**



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

- f) accertare la regolarità dei campioni, lasciati dall'Assicurato in relazione al disposto dell'Art. 23;
- g) accertare lo stadio di maturazione del prodotto al verificarsi delle avversità in garanzia;
- h) accertare se esistono altre cause di danno non garantite dalla presente polizza e quantificare il danno stesso al fine di escluderlo dall'indennizzo;
- i) procedere alla stima ed alla quantificazione del danno, come previsto dal successivo Art. 22.

Art. 22 - NORME PER L'ESECUZIONE DELLA PERIZIA E LA QUANTIFICAZIONE DEL DANNO

La Società potrà eseguire una o più perizie preventive:

- al fine di verificare lo stato delle colture, il perito redigerà un apposito documento o bollettino di campagna (di constatazione) che l'Assicurato potrà sottoscrivere, accettando così quanto riportato nel documento stesso;
- per valutare i danni relativi alle produzioni in raccolta (nel caso di produzioni a raccolta scalare o a scaglioni). Su richiesta dell'Assicurato, e se strettamente necessario per la quantificazione definitiva dei danni, è possibile stabilire, per partita, il danno ad essa relativo. La quantificazione complessiva del danno alla produzione assicurata sarà comunque effettuata solamente in fase di perizia definitiva;
- per escludere eventuali danni, verificandosi a quel momento sul prodotto assicurato, nel caso fossero dovuti ad avversità non comprese dalla polizza.

La quantificazione del danno, riferita a ciascuna partita, deve essere effettuata per l'intera produzione assicurata ubicata nel medesimo comune, in base ai quantitativi assicurati ed ai relativi prezzi unitari riportati nel certificato di assicurazione.

Tale quantificazione tiene conto dei diversi danni da mancata o diminuita produzione e di qualità, se previsto nelle Condizioni Speciali, come segue:

- a) il valore della produzione risarcibile si ottiene detraendo dal quantitativo assicurato le quantità perse per i danni provocati dalle avversità non assicurate, come quantificati all'Art. 21, punto h) e moltiplicando tale risultato per il prezzo unitario fissato nel certificato;
- b) al valore della produzione risarcibile vengono applicate:
 - le centesime parti di quantità di prodotto perse a seguito delle avversità assicurate, valutate per differenza tra il risultato della produzione risarcibile e la produzione ottenibile;
 - le centesime parti del danno di qualità del prodotto, ottenute convenzionalmente mediante l'applicazione sul prodotto residuo delle tabelle indicate nelle Condizioni Speciali.

Dalle centesime parti di danno complessivo determinate nei due punti precedenti, devono essere detratte quelle relative ai danni dovuti alle avversità assicurate come detto all'Art. 17 (Danno Verificatosi prima della decorrenza della garanzia) e quelle relative alla franchigia così come stabilito all' Art. 15. Il danno così determinato sarà sottoposto, ove previsto, all'applicazione dello scoperto e del limite di indennizzo, così come indicato all' Art. 16.

I risultati di ogni perizia, con eventuali riserve ed eccezioni formulate dal perito, sono riportati nel bollettino di campagna, che deve essere sottoscritto dal perito medesimo e sottoposto alla firma dell'Assicurato; nel bollettino di campagna sarà richiamata l'attenzione dell'Assicurato circa la possibile presenza di limitazioni dell'indennizzo. La firma dell'Assicurato equivale ad accettazione della perizia.

In caso di mancata accettazione o di assenza dell'Assicurato il predetto bollettino sarà consegnato o spedito al Contraente entro la giornata successiva, non festiva, a quella della perizia.

Trascorsi tre giorni da tale consegna o spedizione, al solo fine di far decorrere i termini per proporre appello, Art. 24, viene spedito al domicilio dell'assicurato stesso, risultante dal certificato di assicurazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

In alternativa all'invio della raccomandata, il suddetto bollettino può essere inviato a mezzo PEC all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'assicurato. qualora l'assicurato non si avvallesse del disposto dell'Art. 24, la perizia diviene definitiva per la Società ai fini della determinazione dell'indennizzo.

Art. 23 - RILEVAZIONE DEI DANNI IN PROSSIMITÀ DELLA RACCOLTA

Qualora il prodotto, colpito da avversità indennizzabili a termini di polizza, sia giunto a maturazione e non abbia ancora avuto luogo la quantificazione del danno denunciato, l'Assicurato può iniziare o continuare la raccolta, **ma è in obbligo di informare la Società a mezzo mail certificata (grandine@pec.grupporealemutua.it)**.

Egli deve lasciare i campioni per la stima del danno che dovranno essere costituiti da una striscia continua di prodotto passante per la zona centrale di ogni partita su cui insiste la produzione assicurata, salvo che non sia diversamente disposto dalle Condizioni Speciali di Assicurazione.

Per i prodotti uva, cocomeri, meloni, patate, peperoni, melanzane, vivai di piante arboree e tabacco, il campione dovrà essere costituito dalle due intere file di piante che insistono al centro della partita assicurata.

Per i prodotti Agrumi, Frutta, Olive: una pianta ogni trenta per ogni filare o, per filari con numero di piante inferiore a trenta, una pianta per ognuno di essi; in entrambi i casi devono essere escluse le piante di testata. Tali campioni dovranno essere lasciati nello stato in cui si trovavano al momento delle avversità, e dovranno essere - a pena di decadenza dal diritto all'indennizzo - pari almeno al tre per cento della partita assicurata.

Se entro i cinque giorni successivi alla comunicazione, la Società omette di far procedere alla quantificazione del danno, l'Assicurato è in diritto di far eseguire la perizia da un perito in possesso dei requisiti come disposto dall'Art. 20, secondo le norme di cui all'Art. 22, nonché delle Condizioni Speciali.

L'Assicurato deve inviare, tempestivamente, copia della perizia di cui al comma precedente alla Società a mezzo lettera raccomandata o mail certificata (grandine@pec.grupporealemutua.it). Le spese di perizia sono a carico della Società.

Art. 24 - PERIZIA D'APPELLO

L'Assicurato che non accetta le risultanze della perizia può richiedere la perizia d'appello.

A tale fine deve comunicare detta richiesta alla Direzione della Società mediante mail certificata (grandine@pec.grupporealemutua.it), entro tre giorni, esclusi sabato e festivi, dalla data di ricevimento del bollettino di campagna, indicando nome e domicilio del proprio perito, in possesso dei requisiti di cui all' Art. 20.

Entro tre giorni, esclusi sabato e festivi, dalla data di ricevimento della richiesta di appello, la Società deve, con le stesse modalità, designare il proprio perito. Se questa non provvede, la revisione della perizia potrà essere effettuata dal perito nominato dall'Assicurato e da due periti scelti dall'Assicurato stesso tra quelli indicati nella polizza collettiva.

Entro tre giorni dalla data di nomina del secondo perito, i periti designati dovranno incontrarsi per la revisione della perizia, in caso di mancato accordo, procedere alla nomina del Terzo perito.

Se sul nominativo di quest'ultimo i due periti non dovessero raggiungere l'accordo, esso dovrà essere scelto o sorteggiato fra i nominativi indicati nella polizza collettiva. Le decisioni dei periti sono prese a maggioranza.

A richiesta di una delle parti il Terzo perito deve avere la sua residenza in un Comune al di fuori della provincia di ubicazione delle partite appellate.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

Art. 25 - NORME PARTICOLARI DELLA PERIZIA D'APPELLO

L'Assicurato deve lasciare la produzione assicurata per la quale è stata richiesta la perizia d'appello nelle condizioni in cui si trovava al momento della perizia appellata; nel caso in cui il prodotto sia giunto a maturazione, egli può iniziare o continuare la raccolta, ma deve lasciare su ogni appezzamento oggetto di appello i campioni previsti dall'Art. 23.

qualora l'assicurato abbia richiesto l'appello e non ottemperi a quanto previsto al precedente comma, la perizia d'appello non può avere luogo e troverà applicazione quanto previsto dall'Art. 22.

Quando la Società non abbia designato come proprio il perito che esegui la perizia non accettata, quest'ultimo può assistere alla perizia d'appello.

La perizia d'appello non può avere luogo se prima dell'effettuazione della stessa si verificano altri danni, dovendosi in tal caso riproporre la procedura prevista dall'Art. 19.

Art. 26 - MODALITÀ DELLA PERIZIA D'APPELLO

La perizia d'appello deve eseguirsi secondo i criteri e le condizioni tutte di cui al presente contratto. I periti redigeranno collegialmente il verbale di perizia allegando un nuovo bollettino di campagna in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. La perizia collegiale è valida anche se il perito dissenziente si rifiuta di sottoscriverla ed è vincolante per le Parti, rinunciando queste fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, di violenza, di violazione dei patti contrattuali e di errori materiali di conteggio, fermo quanto previsto dall'Art. 4.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito e per metà quelle del Terzo.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 27 - ANTICIPATA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Qualora una o più partite della coltura assicurata venga danneggiata dalle avversità garantite in modo ed in tempi tali da potersi sostituire con altra o con la stessa coltura e l'Assicurato ne faccia richiesta a mezzo mail certificata (grandine@pec.grupporealemutua.it), alla Direzione di Reale Group - Unità Grandine, questa potrà, nel termine massimo di cinque giorni, esclusi i festivi, dal ricevimento, indicare il provento di danno offerto a titolo di indennizzo, tramite bollettino di campagna emesso dal proprio incaricato, fermo quanto previsto all'Art. 14.

La mancata accettazione dell'offerta da parte dell'Assicurato comporta rinuncia alla domanda di cui sopra. In caso di accettazione dell'offerta da parte dell'Assicurato, il contratto, relativamente alle partite oggetto di transazione, si intende risolto.

Art. 28 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Ogni atto scientemente compiuto, diretto a trarre in inganno la Società circa la valutazione del danno, produce la decadenza dell'Assicurato dal diritto all'indennizzo.

Art. 29 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Il pagamento dell'indennizzo deve essere effettuato all'Assicurato nei termini ed alle condizioni convenute con il Contraente.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

Art. 30 - ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI.

Sul Certificato di Assicurazione deve essere dichiarato se il prodotto è assicurato anche presso altri assicuratori. Ai fini della verifica del superamento della Soglia si farà riferimento al totale prodotto esistente nel medesimo comune, considerando anche la parte di prodotto assicurata con altri assicuratori.

Qualora l'Assicurato ometta dolosamente tale dichiarazione, la Società non sarà tenuta al pagamento dell'Indennizzo.

In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi – escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente – superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, escluso comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori (Art. 1910 del Codice Civile).

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE

GARANZIE PER AVVERSITÀ GRANDINE

PRODOTTI ARBOREI

PRODOTTO AGRUMI

Arance, bergamotti, chinotti, kumquat, limoni (primo fiore e verdelli) mandarance, mandarini, pompelmi, satsuma, tangeri.

ART. 1- La garanzia decorre come specificato nella tabella che segue:

TIPO DI PRODOTTO	DANNO DOVUTO ALLA PERDITA DI QUANTITÀ	DANNO DOVUTO ALLA PERDITA DI QUALITÀ
PRODOTTO PRECOCE: limoni primo fiore (province di Siracusa-Ragusa), kumquat, satsuma, arance precoci, clementino comune, mandaranci precoci, mandarini precoci, mandarino simili precoci.	La garanzia decorre a cascola naturale ultimata e comunque mai prima del 10 giugno.	La garanzia decorre ad allegazione avvenuta e comunque mai prima delle ore 12.00 del terzo giorno successivo a quello della notifica del contratto.
PRODOTTO MEDIO – TARDIVO: Arance medio - tardive, bergamotti, chinotti, mandaranci medio-tardivi, mandarini medio-tardivi, pompelmi, tangeri, limoni primo fiore, mandarino simili medio tardivi.	La garanzia decorre a cascola naturale ultimata e comunque mai prima del 10 luglio.	La garanzia decorre ad allegazione avvenuta e comunque mai prima delle ore 12:00 del terzo giorno successivo a quello della notifica del contratto.
LIMONI ESTIVI (VERDELLI)	La garanzia decorre dal 20 settembre	La garanzia decorre dal 20 settembre

ART. 2- Per i limoni l'Assicurazione riguarda il prodotto conseguente alle fioriture verificatesi nell'anno in cui è stato stipulato il contratto; può essere convenuta per la sola produzione del limone propriamente detto (primo fiore) o per la sola produzione del limone estivo (verdello) o per entrambe dovendosi, in quest'ultimo caso, dichiarare i rispettivi quantitativi e i valori corrispondenti.

ART. 3 - La garanzia riguarda soltanto il prodotto mercantile immune da ogni malattia o difetto e quindi idoneo alla trasformazione industriale per bergamotti e chinotti e al consumo fresco per tutti gli altri agrumi. La garanzia si riferisce alla perdita di quantità e di qualità, convenzionalmente valutata, sul prodotto residuo, secondo le classificazioni e relativi coefficienti riportati nella sottostante tabella:

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

	EPICARPO	MESOCARPO	ENDOCARPO	DEFORMAZIONI	
a	Illesi Qualche (<3) lesione MINIMA				0
b	Più (4-6) lesioni MINIME Qualche (<3) lesione LIEVE				10
c	Numerose (>7) lesioni MINIME Più (4-6) lesioni LIEVI Qualche (<3) lesione MEDIA	Qualche (<3) lesione LIEVE		LIEVE , la sup. interessata dal fenomeno è compresa tra 1/20-1/10	30
d	Numerose (>7) lesioni LIEVI Più (4-6) lesioni MEDIE Qualche (<3) lesione NOTEVOLE	Più (4-6) lesioni LIEVI Qualche (<3) lesione MEDIA		MEDIA , la sup. interessata dal fenomeno è compresa tra 1/10-1/5	60
e	Numerose (>7) lesioni MEDIE Più (4-6) lesioni NOTEVOLI	Numerose (>7) lesioni LIEVI Più (4-6) lesioni MEDIE Qualche (<3) lesione NOTEVOLE	Singola lesione MEDIA	GRAVE , la sup. interessata dal fenomeno è compresa tra 1/5-1/3	80
f	Numerose (>7) lesioni NOTEVOLI	Numerose (>7) lesioni MEDIE Più (4-6) lesioni NOTEVOLI	Qualche (<3) lesione MEDIA	GRAVISSIMA , la sup. interessata dal fenomeno è >1/3	100

Definizioni di lesione:

MINIMA	Lesione che interessa una superficie minore di 10 mmq
LIEVE	Lesione che interessa una superficie compresa tra 11 e 50 mmq
MEDIA	Lesione che interessa una superficie compresa tra 51 e 80 mmq
NOTEVOLE	Lesione che interessa una superficie maggiore di 80 mmq

Per le specie mandaranci e mandarini le dimensioni delle lesioni si considerano ridotte del 30%

ART. 4- La garanzia, fermo restando quanto disposto dall'Art. 2 delle Condizioni Generali, **cessa alle date sotto indicate:**

- 30 novembre dell'anno di stipula dei contratti per: mandaranci precoci, kumquat, satsuma;
- 31 dicembre dell'anno di stipula dei contratti per: arance precoci, clementino comune;
- 31 gennaio dell'anno successivo a quello di stipula dei contratti per: mandaranci medio-tardivi, mandarini precoci;
- 31 marzo dell'anno successivo a quello di stipula dei contratti per: limoni (primofiore), per le province di Siracusa e Ragusa;
- 20 aprile dell'anno successivo a quello di stipula dei contratti per: limoni (primofiore), per tutte le altre province;

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

- 31 marzo dell'anno successivo a quello di stipula dei contratti per: arance medio-tardive, mandarini medio-tardivi;
- 30 aprile dell'anno successivo a quello di stipula dei contratti per: pompelmi, bergamotti, chinotti, tangel, mandarino simili medio-tardivi;
- 31 maggio dell'anno successivo a quello di stipula dei contratti per: arance varietà OVALE e VALENCIA e BIONDO COMUNE APIRENO;
- 15 luglio dell'anno successivo a quello di stipula dei contratti per: limoni estivi (verdelli), per le province di Siracusa e Ragusa
- 15 agosto dell'anno successivo a quello di stipula dei contratti per: limoni estivi (verdelli), per tutte le altre province;

PRODOTTO FICO D'INDIA

ART. 5- La garanzia inizia all'allegagione e si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta.

ART. 6- La garanzia riguarda soltanto il prodotto mercantile immune da ogni malattia o difetto e quindi idoneo al consumo fresco. La garanzia si riferisce alla perdita di quantità e di qualità, convenzionalmente valutata, sul prodotto residuo, secondo le classificazioni e relativi coefficienti riportati nella sottostante tabella:

	% danno
a Illesi; segni di percossa, tracce di ondulato e incisioni all'epicarpo	0
b Incisioni lievi al mesocarpo	25
c Incisioni medie al mesocarpo	40
d Incisioni profonde al mesocarpo	70
e Incisioni profonde al mesocarpo non cicatrizzate, lacerazioni profonde al mesocarpo, frutti deformati o distrutti	100

PRODOTTO FRUTTA

Definizioni: drupacee - pomacee – actinidia

Agli effetti della quantificazione del danno, ai termini di cui alle tabelle convenzionali sono attribuiti i seguenti valori:

Ondulazione

Fenomeno di alterazione superficiale della normale conformazione del frutto determinata da lesioni che non comportino rottura dei tessuti epidermici, né loro alterazioni cromatiche.

Traccia:	È determinata da non più di una lesione lieve.
Lieve:	La superficie interessata dal fenomeno non supera 1/10 di quella del frutto; è determinata altresì da non più di una lesione media.
Media:	La superficie interessata dal fenomeno è compresa tra 1/10 ed 1/4 di quella del frutto; è determinata altresì da non più di una lesione notevole.
Notevole:	La superficie interessata dal fenomeno supera 1/4 di quella del frutto.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

Lesione

Qualsiasi effetto visibile sul frutto provocato dagli eventi atmosferici assicurati:

MINIMA:	DA GRANDINE	è la lesione senza rottura dell'epicarpo e senza alterazione cromatica che ha una dimensione in superficie e/o in profondità non superiore a 1 mm.
	DA GELO	Tracce di ondulato, placche di rugginosità di lieve estensione e/o imbrunimento lieve.
	DA VENTO	è la lesione con alterazione cromatica, senza rottura dell'epicarpo, senza compressione e/o interessamento del mesocarpo che ha dimensione in superficie non superiore a 10 mmq.
LIEVE:	DA GRANDINE	è la lesione con superficie pari o inferiore a 20 mmq (lunghezza massima 4 mm) e/o con profondità pari o inferiore a 3 mm.
	DA GELO	Placche di rugginosità e/o imbrunimento da media a notevole estensione, ondulazione media, deformazione lieve, cinghiatura di lieve profondità.
	DA VENTO	alterazione cromatica dell'epicarpo che ha dimensione in superficie non superiore a 40 mmq; necrosi dell'epicarpo fino ad una superficie totale di 25 mmq; lesione con superficie pari o inferiore a 20 mmq (lunghezza massima 4 mm) e/o con profondità pari o inferiore a 3 mm.
MEDIA:	DA GRANDINE	è la lesione con superficie superiore a 20 mmq e fino a 40 mmq (lunghezza massima 7 mm) e/o con profondità superiore a 3 mm e sino a 7 mm.
	DA GELO	deformazione media, ondulato notevole, cinghiatura di media profondità.
	DA VENTO	alterazione cromatica dell'epicarpo che ha dimensione in superficie non superiore a 80 mmq; necrosi dell'epicarpo fino ad una superficie totale di 50 mmq; la lesione con superficie superiore a 20 mmq e fino a 40 mmq (lunghezza massima 7 mm) e/o con profondità superiore a 3 mm e sino a 7 mm.
NOTEVOLE:	DA GRANDINE	è la lesione con superficie superiore a 40 mmq e sino a 100 mmq (lunghezza massima tra 7 e 12 mm) e/o con profondità superiore a 7 mm e sino a 12 mm.
	DA GELO	deformazione grave, cinghiatura di notevole profondità.
	DA VENTO	alterazione cromatica dell'epicarpo che ha dimensione in superficie non superiore a 120 mmq; necrosi dell'epicarpo fino ad una superficie totale di 80 mmq; la lesione con superficie superiore a 40 mmq e sino a 100 mmq (lunghezza massima tra 7 e 12 mm) e/o con profondità superiore a 7 mm e sino a 12 mm.

Per le ciliegie i valori delle lesioni si considerano ridotti di ½, mentre per le albicocche e le susine si considerano ridotti di 1/4."

Per le mele il termine lesione mantiene la sopraindicata definizione solo quando si è in presenza di rottura dei tessuti epidermici e/o di alterazioni cromatiche, diversamente si considera componente dell'ondulazione.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

Frequenza delle lesioni per drupacee e actinidia

	Lesioni minime e lievi	Lesioni medie e notevoli
Qualche	Fino a 4	Fino a 3
Più'	Da 5 a 9	Da 4 a 7
Numerose	Oltre 9	Oltre 7

Frequenza delle lesioni per pomacee

	Lesioni minime	Lesioni lievi, medie e notevoli
Qualche	Fino a 5	Fino a 3
Più'	Da 6 a 10	Da 4 a 7
Numerose	Oltre 10	Oltre 7

Deformazione

Lieve:	La superficie interessata dal fenomeno è compresa tra 1/20 e 1/10 di quella del frutto.
Media:	La superficie interessata dal fenomeno è compresa tra 1/10 e 1/3 di quella del frutto.
Grave:	La superficie interessata dal fenomeno è superiore a 1/3 di quella del frutto.

Rugginosità/ imbrunimento

Lieve:	Superficie interessata superiore a 20mmq e inferiore a 40 mmq
Media:	La superficie interessata uguale o superiore a 40 mmq e inferiore a 80 mmq
Notevole:	La superficie interessata uguale o superiore a 80mmq

Cinghiatura

Lieve:	La profondità della lesione è superiore a 1 mm e inferiore a 2mm
Media:	La profondità della lesione è uguale o superiore a 2 mm e inferiore a 4 mm
Notevole:	La profondità della lesione è uguale o superiore a 4 mm

Frutto distrutto

È quel frutto le cui lesioni, superando i parametri massimi previsti nella precedente categoria di danno, ne fanno ritenere azzerato il suo valore intrinseco.

Fermo il disposto dell'Art. 22 - delle Condizioni Generali di Assicurazione, si considera altresì distrutto il frutto che presenti fenomeni di marcescenza conseguenti a lesioni provocate dagli eventi atmosferici assicurati.

Lesione riparata

È quel tipo di lesione che, a seguito di rottura dell'epicarpo, presenta il mesocarpo del frutto isolato dall'ambiente esterno per formazione di sughero e/o di pellicola peridermica.

Definizioni cachi

Per quanto riguarda la profondità delle incisioni, vengono considerati, in linea generale, tre livelli:

1. Incisioni lievi al mesocarpo: il trauma interessa, in tutto o in parte, il 1°quarto del mesocarpo;
2. Incisioni medie al mesocarpo: il trauma interessa, in tutto o in parte, il 2°quarto del mesocarpo;
3. Incisioni profonde al mesocarpo: il trauma interessa, in tutto o in parte, il 3° quarto fino all'endocarpo.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

ART. 7 Frutta coperta da rete antigrandine

In caso di copertura delle produzioni assicurate con reti antigrandine, in piena efficienza ed utilizzate secondo la prassi di buona agricoltura prevista nella zona, la garanzia grandine, in deroga a quanto previsto dall'Art. 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione, cessa convenzionalmente alle date sotto indicate:

- termine garanzia alla stesura delle reti antigrandine e comunque non oltre la data del 10 maggio.

Actinidia

ART. 8- La garanzia ha inizio dalla schiusa delle gemme.

ART. 9- La garanzia riguarda soltanto il prodotto mercantile immune da ogni malattia o difetto e quindi idoneo al consumo fresco. La garanzia si riferisce alla perdita di quantità e di qualità, convenzionalmente valutata, sul prodotto residuo, secondo le classificazioni e relativi coefficienti riportati nella sottostante tabella:

		% danno	
		A	B
a	Fiori (*) e/o frutti illesi; lesioni all'epicarpo; singola lesione lieve	0	0
b	Qualche lesione lieve; singola lesione media	30	35
c	Singola lesione notevole; più o numerose lesioni lievi; qualche lesione media; qualche lesione lieve non riparata; deformazione lieve	60	65
d	Più lesioni medie; più o numerose lesioni lievi non riparate; deformazione media	80	85
e	Numerose lesioni medie; qualche lesione notevole; lesioni medie non riparate; deformazione grave; frutti distrutti	100	100

(*) Si considerano solo i fiori destinati alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile.

Le lesioni - ove non diversamente specificato - si riferiscono al mesocarpo. La lesione singola è quella che non manifesta rottura dell'epicarpo, né determina accelerazione della maturazione del frutto; diversamente essa rientra nel danno corrispondente a quello previsto alla frequenza "qualche".

Il danno da defogliazione viene valutato secondo quanto previsto dalla seguente tabella:

Epoca del sinistro decadi	% di defogliazione								
	<30	30	40	50	60	70	80	90	100
	Coefficiente di danno								
1 ^a GIUGNO	=	9	12	15	18	22	26	28	30
2 ^a GIUGNO	=	10	14	17	20	24	29	32	35
3 ^a GIUGNO	=	12	16	20	24	28	32	36	40
1 ^a LUGLIO	=	10	14	18	22	25	27	32	35
2 ^a LUGLIO	=	8	11	15	17	20	23	25	30
3 ^a LUGLIO	=	6	8	10	12	14	16	20	25
1 ^a AGOSTO	=	5	7	9	11	12	13	15	18
2 ^a AGOSTO	=	4	5	7	8	9	11	13	15
3 ^a AGOSTO	=	3	4	5	6	7	8	9	10

Il coefficiente, identificato dalla percentuale di defogliazione e dall'epoca del sinistro, va applicato al prodotto residuo.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

Albicocche, cachi, ciliegie, fichi, mele, nettarine, pere, pesche, susine, mirtilli

ART. 10- La garanzia ha inizio dall'allegagione.

ART. 11- La garanzia riguarda soltanto il prodotto mercantile immune da ogni malattia o difetto e quindi idoneo al consumo fresco. La garanzia si riferisce alla perdita di quantità e di qualità, convenzionalmente valutata, sul prodotto residuo, secondo le classificazioni e relativi coefficienti riportati nelle sottostanti tabelle:

Albicocche, ciliegie, nettarine, pesche, susine

		% danno	
		A	B
a	Illesi; lesioni all'epicarpo; qualche lesione minima	0	0
b	Più lesioni minime; qualche lesione lieve	25	35
c	Numerose lesioni minime; più lesioni lievi; qualche lesione media; deformazione lieve	40	55
d	Numerose lesioni lievi; più lesioni medie; qualche lesione notevole; qualche lesione lieve non riparata; deformazione media	70	75
e	Numerose lesioni medie; più o numerose lesioni notevoli; più o numerose lesioni lievi non riparate; lesioni medie o notevoli non riparate; deformazione grave; frutti distrutti	100	100

Le lesioni ove non diversamente specificato si riferiscono al mesocarpo.

Fichi

		% danno
a	Illesi; segni di percossa e/o tracce di ondulato	0
b	Qualche ammaccatura lieve e/o qualche incisione all'epicarpo	20
c	Più ammaccature lievi e/o più incisioni all'epicarpo	40
d	Ammaccature medie con annerimento del mesocarpo sottostante e/o incisioni al mesocarpo	75
e	Ammaccature gravi con diffuso annerimento sottostante e/o incisioni profonde al mesocarpo; frutti distrutti	100

Le lesioni - ove non diversamente specificato - si riferiscono al mesocarpo.

Cachi

		% danno
a	Illesi; segni di percossa e/o tracce di ondulato	0
b	Qualche ammaccatura lieve e/o qualche incisione all'epicarpo	20
c	Più ammaccature lievi e/o più incisioni all'epicarpo. incisioni lievi al mesocarpo	40
d	Ammaccature medie con annerimento del mesocarpo sottostante e/o numerose incisioni all'epicarpo, incisioni medie al mesocarpo	75
e	Ammaccature gravi con diffuso annerimento sottostante e/o incisioni profonde al mesocarpo; frutti distrutti	100

Le lesioni - ove non diversamente specificato - si riferiscono al mesocarpo.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

		% danno	
		A	B
Mele			
a	Illesi; lesioni all'epicarpo; qualche o più lesioni minime; tracce di ondulato	0	0
b	Qualche lesione lieve; numerose lesioni minime; ondulato lieve	25	35
c	Più e numerose lesioni lievi; qualche lesione media; qualche lesione lieve non riparata; ondulato medio; deformazione lieve	40	55
d	Più lesioni medie; qualche lesione notevole; più e numerose lesioni lievi non riparate; deformazione media; ondulato notevole	70	75
e	Più o numerose lesioni notevoli; numerose lesioni medie; lesioni medie o notevoli non riparate; deformazione grave; frutti distrutti	100	100

Le lesioni - ove non diversamente specificato - si riferiscono al mesocarpo.

		% danno	
		A	B
Pere			
a	Illesi; lesioni all'epicarpo; qualche o più lesioni minime	0	0
b	Qualche lesione lieve; numerose lesioni minime	25	35
c	Più o numerose lesioni lievi; qualche lesione media; qualche lesione lieve non riparata; deformazione lieve	50	65
d	Più lesioni medie; qualche lesione notevole; più o numerose lesioni lievi non riparate; deformazione media.	80	80
e	Più o numerose lesioni notevoli; numerose lesioni medie; lesioni medie o notevoli non riparate; deformazione grave; frutti distrutti.	100	100

Le lesioni - ove non diversamente specificato - si riferiscono al mesocarpo.

		% danno
Mirtilli		
a	Illesi	0
b	Lesioni di lieve estensione e/o di lieve profondità; deformazione lieve	25
c	Lesioni di media estensione e/o di media profondità; deformazione media	60
d	Lesioni di notevole estensione e/o di notevole profondità; deformazione grave; frutti distrutti	100

Mandorle, nocciole e noci

ART. 12 - La garanzia ha inizio dall'allegagione.

ART. 13 - per il prodotto nocciole, I quantitativi massimi assicurabili sono quelli di seguito indicati:

- 25 quintali per ettaro per le coltivazioni dell'Italia Settentrionale;
- 30 quintali per ettaro per le coltivazioni dell'Italia Centro - Meridionale e Insulare.

ART. 14- La garanzia riguarda soltanto il prodotto mercantile immune da ogni malattia o difetto e quindi idoneo al consumo. La garanzia si riferisce alla perdita di quantità e di qualità, convenzionalmente valutata, sul prodotto residuo, secondo le classificazioni e relativi coefficienti riportati nella tabella seguente:

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

		% danno
a	Frutto illeso; lievi segni o ammaccature del mallo provocati dalla grandine	0
b	Incisioni del mallo con lieve compromissione dell'embrione (gheriglio)	40
c	Embrione (gheriglio) compromesso fino al 50%	70
d	Frutti abbattuti e/o distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque non suscettibili di ulteriore utilizzazione.	100

N.B.: I frutti persi vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

Melograno

ART. 15 - La garanzia ha inizio dall'allegagione e cessa per tutte le garanzie il 30 ottobre di ogni anno.

ART. 16 - La garanzia riguarda soltanto il prodotto mercantile immune da ogni malattia o difetto e quindi idoneo al consumo fresco. La garanzia si riferisce alla perdita di quantità e qualità, convenzionalmente valutata, sul prodotto residuo, secondo le classificazioni e relativi coefficienti riportati nelle sottostanti tabelle:

Classe di merito	Valutazione del danno di qualità su melograno	% di danno
a	Illesi, Lesioni minime all'esocarpo (superficie interessata minore a 20 mm ²). Alterazioni cromatiche e/o suberificazioni dell'epicarpo che abbiano una superficie minore di 5 cm/q.	0
b	Qualche lesione all'esocarpo, (fino a 4 lesioni). Alterazioni cromatiche e/o suberificazioni che abbiano una superficie maggiore di 5 cm/q e minore di 10 cm/q	5
c	Più lesioni all'esocarpo (da 5 a 7 lesioni). Lesioni lievi al mesocarpo (superficie interessata superiore a 20 mm ² e inferiore a 40 mm ² .) Alterazioni cromatiche e/o suberificazioni che abbiano una superficie maggiore di 10 cm/q e minore di 25 cm/q	30
d	Numerose lesioni all'esocarpo (8 e oltre). Lesioni medie al mesocarpo (la superficie interessata uguale o superiore a 40 mm ² e inferiore a 80 mm ²). Alterazioni cromatiche e/o suberificazioni che abbiano una superficie maggiore di 25 cm/q e minore di 50 cm/q. Deformazioni lievi (la superficie interessata dal fenomeno è compresa tra 1/20 e 1/10 di quella del frutto.)	55
e	Lesioni notevoli al mesocarpo (la superficie interessata uguale o superiore a 80 mm ²) Lesioni lievi al mesocarpo non riparate. Alterazioni cromatiche e/o suberificazioni che abbiano una superficie maggiore di 50 cm/q e minore di 100 cm/q. Deformazioni media (la superficie interessata dal fenomeno è compresa tra 1/10 e 1/3 di quella del frutto.)	75
f	Lesioni medie e notevoli al mesocarpo non riparte. Alterazioni cromatiche e/o suberificazioni dell'epicarpo che abbiano una superficie maggiore di 100 cm/q, frutto distrutto. Deformazioni gravi la superficie interessata dal fenomeno è superiore a 1/3 di quella del frutto. Frutto distrutto*	100

*si considera distrutto il frutto che manifesta alterazione cromatica degli arilli, solo nel caso in cui la percossa della grandine abbia raggiunto gli arilli stessi, attraversando l'intero spessore del mesocarpo

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

PRODOTTO OLIVE

ART. 17 - La garanzia ha inizio dall'allegagione e termina comunque:

- alle ore 12.00 del 31 ottobre per le Olive da tavola;
- alle ore 12.00 del 30 novembre per le Olive da olio.

Olive da olio

ART. 18 - La garanzia riguarda il prodotto destinato al frantoio. La garanzia si riferisce alla perdita di quantità e di qualità, convenzionalmente valutata sul prodotto residuo, secondo le classificazioni e relativi coefficienti riportati nella sottostante tabella:

		% danno
a	Illesa; segni di percossa, ondulato	0
b	Incisioni superficiali e ammaccature	10
c	Incisioni al mesocarpo e ammaccature deformanti	35
d	Lesioni che raggiungono l'endocarpo, lesioni non cicatrizzate che interessano il mesocarpo	60
e	Lesioni non cicatrizzate che raggiungono l'endocarpo, drupe perdute	100

Olive da tavola

ART. 19 - La garanzia riguarda il prodotto destinato alla mensa. La garanzia si riferisce alla perdita di quantità e di qualità, convenzionalmente valutata sul prodotto residuo, secondo le classificazioni e relativi coefficienti riportati nella sottostante tabella:

		% danno
a	Illese	0
b	Segni di percossa, ondulato	10
c	Incisioni superficiali e ammaccature	30
d	Incisioni al mesocarpo e ammaccature deformanti	60
e	Lesioni che raggiungono l'endocarpo, drupe perdute	100

PRODOTTO UVA

ART. 20 - La garanzia ha inizio dalla schiusa delle gemme.

Uva da vino

ART. 21 - La garanzia si riferisce alla perdita di quantità ed a quella di qualità, la cui valutazione, dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, verrà calcolata sul prodotto residuo. Il perito in questa valutazione potrà, a sua discrezione, tener conto anche:

- dell'analisi della situazione agronomica dei vigneti assicurati;
- dell'analisi e stima della perdita di peso imputabili ai singoli eventi assicurati;
- della fase fenologica di accadimento dei sinistri;

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

I coefficienti così determinati, da applicare al prodotto residuo, non potranno comunque superare le seguenti percentuali:

Classificazione riferita al numero di acini presenti per grappolo, o parte di grappolo alla raccolta	
% di acini danneggiati	Coefficiente % massimo da applicare al prodotto residuo
0	0,00
10	4,50
20	10,50
30	15,00
40	22,50
50	30,00
60	45,00
70	60,00
80-100	75,00

Per i coefficienti non previsti si opera per interpolazione.

Tale maggiorazione potrà trovare applicazione per i sinistri accaduti successivamente alla formazione dell'acino e comunque non prima del:

- 20 giugno per l'Italia Centrale, Meridionale e le Isole;
- 1° luglio per l'Italia Settentrionale.

ART. 22- Uva da vino coperta da rete antigrandine

In caso di copertura delle produzioni assicurate con reti antigrandine in piena efficienza, realizzati a regola d'arte ed utilizzate secondo la prassi di buona agricoltura prevista nella zona, la garanzia grandine, in deroga a quanto previsto dall' Art. 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione, cessa convenzionalmente alle date sotto indicate:

- termine garanzia alla maturazione del prodotto o anche prima se il prodotto è stato raccolto purché le reti antigrandine siano efficacemente operanti dal 1° maggio fino alla raccolta.

Uva da tavola

ART. 23 - In deroga alle Condizioni Generali è ammessa, mediante corresponsione del relativo premio, l'assicurazione delle uve da tavola, individuabili per varietà, con l'estensione della garanzia al danno di qualità la cui valutazione, dopo aver accertato il danno per perdita di quantità è effettuata sul prodotto residuo secondo la seguente tabella:

Classificazione riferita al numero di acini presenti per grappolo, o parte di grappolo alla raccolta	
% di acini danneggiati	Coefficiente % massimo da applicare al prodotto residuo
> 75% di acini	75%
< 75% di acini	percentuale di deprezzamento non superiore all'aliquota di acini danneggiati

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

In caso di danno i grappoli che hanno subito un danno di qualità dovuto a malattie, difetti od ogni altra causa diversa dalla Grandine, saranno risarciti per la sola perdita di quantità imputabile alla Grandine.

ART. 24- La garanzia cessa comunque al 20 ottobre ad eccezione della varietà Hoanez per la quale la cessazione è prevista al 30 novembre.

Uva da tavola coperta con teli di plastica

ART. 25- La garanzia cessa con la graduale copertura del prodotto e comunque non oltre le seguenti date:

- 31 AGOSTO per le province di Roma - Agrigento – Caltanissetta - Catania
- 15 AGOSTO per tutte le altre province.

Per le province della Sicilia, è prevista la possibilità di scelta per gli Assicurati della protrazione del rischio al 15 dicembre.

In caso di mancata copertura, è necessario che l'Assicurato, entro i tre giorni antecedenti la data di cessazione (31 AGOSTO per le Prov. di Roma- Agrigento- Caltanissetta- Catania, e 15 Agosto per tutte le altre Province), previa comunicazione alla Società a mezzo PEC, riattivi la garanzia come uva da tavola non coperta, la cui durata risulta specificata al precedente **ART. 24**. In caso di mancata comunicazione, la garanzia si intende cessata alle date previste dal presente articolo.

PRODOTTI ERBACEI

PRODOTTO BARBABIETOLA DA ZUCCHERO (RADICE)

ART. 26- La garanzia ha inizio dall'emergenza.

ART. 27- Per ogni appezzamento deve essere indicata la data di semina o di trapianto.

ART. 28 - La garanzia si riferisce alla perdita di quantità e di qualità la cui valutazione, dopo aver accertato il danno di perdita di quantità, è effettuata sul prodotto residuo in base ai coefficienti riportati nella seguente tabella **sempreché sia riscontrabile un danno da defogliazione nei termini sotto riportati:**

Epoca del sinistro decadi	% di perdita superficie fogliare								
	<30	30	40	50	60	70	80	90	100
	Coefficiente di danno								
1 ^a GIUGNO	–	2	5	7	8	10	12	14	16
2 ^a GIUGNO	–	3	6	8	10	13	15	18	20
3 ^a GIUGNO	–	4	7	10	13	15	18	21	25
1 ^a LUGLIO	–	4	7	10	13	15	18	21	25
2 ^a LUGLIO	–	4	7	10	13	15	18	21	25
3 ^a LUGLIO	–	3	6	8	10	13	15	18	20
1 ^a AGOSTO	–	2	5	7	8	10	12	14	16
2 ^a AGOSTO	–	0	0	5	6	8	9	10	12
3 ^a AGOSTO	–	0	0	0	5	6	8	9	10

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

PRODOTTO BIETOLA DA COSTE E DA FOGLIE

ART . 29- La garanzia inizia all'emergenza o ad attecchimento delle piantine trapiantate e si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto.

ART . 30- Per ogni appezzamento deve essere indicata la data di semina o di trapianto.

ART . 31- A deroga dell'Art. 19 delle Condizioni Generali, **il danno deve essere comunicato a mezzo mail certificata (grandine@pec.grupporealemutua.it) a Reale Group - Unità Grandine - entro 24 ore.**

PRODOTTO BIETOLA DA SEME (SEME BIETOLA DA ZUCCHERO)

ART . 32- La garanzia ha inizio ad attecchimento delle piantine trapiantate.

ART . 33 - La descrizione del prodotto assicurato deve essere completata per ogni appezzamento con l'indicazione del tipo di seme prodotto: monogerme genetico; monogerme meccanico; plurigerme.

Per ogni appezzamento deve essere indicata la data di semina o di trapianto.

ART . 34- Il quantitativo assicurato, il relativo prezzo unitario ed il valore corrispettivo **riguardano esclusivamente il prodotto delle piante portaseme.**

ART . 35- In deroga a quanto previsto dall' Art. 2 delle Condizioni Generali, dove la pratica colturale prevede la raccolta in tre fasi: sfalcio, essiccamento sul campo degli scapi fruttiferi recisi e trebbiatura sull'appezzamento, la garanzia è prorogata fino a quest'ultima fase, per un totale di 10 (dieci) giorni dalla data dello sfalcio.

La data di inizio sfalcio per ogni appezzamento dovrà essere comunicata a Reale Group - Unità Grandine a mezzo mail certificata (grandine@pec.grupporealemutua.it) da effettuarsi nel giorno di inizio della stessa.

PRODOTTO CARCIOFO

ART . 36 - La garanzia riguarda i primi 7 (sette) capolini ottenibili da ciascuna pianta ed è valida per non oltre 9.000 piante ad ettaro per le varietà Spinoso, Thema e Terom e 10.000 piante ad ettaro per le altre varietà, immuni da ogni malattia o difetto, idonei alla commercializzazione per il consumo fresco. Il numero dei capolini, delle piante e delle poste per appezzamento deve essere precisato nel certificato di Assicurazione.

ART . 37 - La Resa Assicurata esposta nel certificato di Assicurazione, viene convenzionalmente stabilita attribuendo a ciascun capolino il medesimo valore, indipendentemente dell'epoca di raccolta.

ART . 38- La garanzia decorre non prima del 1° settembre, fermo quanto previsto dall'Art. 2 delle CGA e si estingue progressivamente in base alla raccolta dei capolini e comunque non oltre le ore 24.00 del 15 aprile dell'anno successivo a quello della sottoscrizione del Certificato di Assicurazione.

ART . 39- La garanzia si riferisce alla perdita di quantità e di qualità, convenzionalmente valutata, sul prodotto residuo, secondo le classificazioni e relativi coefficienti riportati nelle sottostanti tabelle per le differenti varietà:

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

Carciofi Precoci - Varietà Spinoso Sardo ed altre varietà precoci:

Classe di danno	Descrizione	% danno di qualità
a)	Illeso o imbrunimento leggero delle brattee	0
b)	Danni che comportano decolorazione delle brattee esterne; screpolatura delle brattee; leggero defogliamento della pianta	15
c)	Danni che comportano gravi suberificazioni; Imbrunimenti diffusi interessanti la maggior parte delle brattee; allessamento dello stelo	40
d)	Danni che comportano suberificazione interessanti anche le brattee interne; medio defogliamento delle piante; lesioni profonde allo stelo. Necrotizzazioni interessanti parzialmente i fasci fibrovascolari dello stelo	65

Capolini distrutti, grave defogliamento della pianta, rottura dello stelo, necrotizzazioni interessanti totalmente i fasci fibrovascolari dello stelo o annerimento delle infiorescenze dei capolini (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità. Tutti i colpi sulla pianta saranno valutati solo in relazione alla perdita di resa dei capolini: in assenza di questa, il danno riscontrato sulla pianta non sarà conteggiato ai fini del danno di qualità.

Carciofi Medio Tardivi - Varietà Violetto di Provenza, Romanesco, Terom, Brindisino, Tempo, Thema, OPAL ed altre varietà tardive:

Classe di danno	Descrizione	% danno di qualità
a)	Illeso o imbrunimento leggero delle brattee	0
b)	Danni che comportano decolorazione delle brattee esterne; screpolatura delle brattee; leggero defogliamento della pianta	15
c)	Danni che comportano gravi suberificazioni; Imbrunimenti diffusi interessanti la maggior parte delle brattee; allessamento dello stelo	30
d)	Danni che comportano suberificazione interessanti anche le brattee interne; medio defogliamento delle piante; lesioni profonde allo stelo. Necrotizzazioni interessanti parzialmente i fasci fibrovascolari dello stelo	55

Capolini distrutti, grave defogliamento della pianta, rottura dello stelo, necrotizzazioni interessanti totalmente i fasci fibrovascolari dello stelo o annerimento delle infiorescenze dei capolini (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità. Tutti i colpi sulla pianta saranno valutati solo in relazione alla perdita di resa dei capolini: in assenza di questa, il danno riscontrato sulla pianta non sarà conteggiato ai fini del danno di qualità.

PRODOTTO CAVOLFIORRE (PIANTA), CAVOLO VERZA, CAVOLO CAPPUCCIO (PIANTA)

ART . 40- La garanzia, che riguarda un solo ciclo produttivo, ha inizio:

- dall'emergenza in caso di semina;
- ad attecchimento avvenuto in caso di trapianto con piantine a radice nuda o con zolla.

ART . 41- Per ogni appezzamento deve essere indicata la data di semina o di trapianto e quella presumibile di raccolta.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

ART . 42- La garanzia si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto e cessa, comunque, al 15 dicembre.

ART . 43- A deroga dell'Art. 19 delle Condizioni Generali il danno deve essere comunicato a mezzo mail certificata (grandine@pec.grupporealemutua.it) alla Direzione di Reale Group - Unità Grandine - entro le 24 ore successive.

PRODOTTO CECI E LENTICCHIE

ART . 44- La garanzia ha inizio dall'emergenza e riguarda soltanto il prodotto mercantile immune da ogni malattia o difetto.

ART . 45- Per ogni appezzamento deve essere indicata, oltre alla descrizione del prodotto assicurato, la data di semina.

PRODOTTO CEREALI AUTUNNO-VERNINI

ART . 46 - La garanzia ha inizio dalla fase fenologica di levata, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nell'appezzamento assicurato raggiungano o eccedano il predetto stadio fenologico, e comunque non prima delle ore 12.00 del 1° marzo.

PRODOTTO CETRIOLI, ZUCCHINE E ZUCCHE

ART . 47- La garanzia ha inizio:

- dall'emergenza in caso di semina;
- ad attecchimento avvenuto in caso di trapianto con piantine a radice nuda o con zolla.

ART . 48- Per ogni appezzamento deve essere indicata, oltre alla descrizione del prodotto assicurato, la data di semina o trapianto.

ART . 49 - Per il prodotto zucche ornamentali, il quantitativo massimo assicurabile è 150 q.li/ha

ART . 50- La garanzia riguarda soltanto il prodotto mercantile immune da ogni malattia o difetto e quindi idoneo al consumo fresco. La garanzia si riferisce alla perdita di quantità e di qualità, convenzionalmente valutata, sul prodotto residuo, secondo le classificazioni e relativi coefficienti riportati nella seguente tabella:

		% danno
a	Illesi; segni di percossa e qualche incisione all'epicarpo	0
b	Plurime incisioni all'epicarpo	10
c	Incisioni lievi al mesocarpo, deformazioni leggere	25
d	Incisioni medie al mesocarpo, deformazioni medie	45
e	Incisioni profonde al mesocarpo, deformazioni gravi	75
f	Deformazioni molto gravi, frutti distrutti	100

Ai fini della liquidazione del danno, gli scaglioni del prodotto da raccogliere sono considerati partite a sé stanti.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

ART . 51- La garanzia si estingue progressivamente e cessa come di seguito riportato:

- in rapporto alla graduale raccolta del prodotto assicurato;
- dopo 115 giorni dalla data di trapianto
- in ogni caso la garanzia cessa secondo le date di seguito riportate:
 - 30 settembre per l'Italia Settentrionale;
 - 15 ottobre per l'Italia Centrale;
 - 15 novembre per l'Italia Meridionale e le Isole, con esclusione della provincia di Siracusa;
 - 30 novembre per la provincia di Siracusa

PRODOTTO CIPOLLA BULBO, AGLIO BULBO

ART . 52- Per ogni appezzamento deve essere indicata, oltre alla descrizione del prodotto assicurato, la data di semina.

ART . 53- In deroga a quanto previsto dall'ultimo comma dell' Art. 2 delle Condizioni Generali, la garanzia è prorogata al prodotto lasciato essiccare in campo per i 7 (sette) giorni successivi a quello dell'estirpazione.

ART . 54 - La data di inizio estirpo, per ogni appezzamento, dovrà essere comunicata a Reale Group -Unità Grandine - entro 24 ore a mezzo mail certificata (grandine@pec.grupporealemutua.it).

ART . 55- A deroga dell' Art. 19 delle Condizioni Generali il danno avvenuto nei giorni di proroga della garanzia, dovrà essere comunicato direttamente a Reale Group - Unità Grandine - a mezzo mail certificata (grandine@pec.grupporealemutua.it) il giorno stesso dell'accadimento.

PRODOTTO COCOMERI E MELONI

ART . 56- La garanzia ha inizio:

- dall'emergenza in caso di semina;
- ad attecchimento avvenuto in caso di trapianto con piantine a radice nuda o con zolla.

ART . 57 - Per ogni appezzamento deve essere indicata, oltre alla descrizione del prodotto assicurato, la data di semina o di trapianto.

Qualora l'Assicurato intenda avvalersi della possibilità di effettuare la pulitura, ovvero il ritrapianto o la risemina su colture colpite da Grandine precoce, **dovrà darne comunicazione a mezzo mail certificata (grandine@pec.grupporealemutua.it) a Reale Group Unità Grandine**. Trascorsi 5 giorni dalla stessa potrà effettuare l'operazione annunciata anche in assenza di sopralluogo peritale lasciando i campioni come previsto dall'Art. 23 delle Condizioni Generali e specificati dall' **ART . 235** delle Condizioni Speciali di Assicurazione.

ART . 58 - La garanzia riguarda soltanto il prodotto mercantile immune da ogni malattia o difetto e, quindi, idoneo al consumo fresco. La garanzia si riferisce alla perdita di quantità e di qualità, convenzionalmente valutata, sul prodotto residuo, secondo le classificazioni e relativi coefficienti riportati nelle sottostanti tabelle:

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

Cocomeri: tutte le varietà (ad eccezione di Sugar baby e simili); meloni		% danno
a	Fiori (*) e/o frutti illesi; incisioni all'epicarpo, fino a tre incisioni/lesioni lievi al mesocarpo, deformazioni minime	0
b	Da quattro a cinque Incisioni/lesioni lievi al mesocarpo, fino a tre incisioni/lesioni medie al mesocarpo, deformazioni lievi;	30
c	Oltre cinque incisioni/lesioni lievi al mesocarpo, Da quattro a cinque incisioni/lesioni medie al mesocarpo; deformazioni medie,	55
d	Oltre cinque incisioni/lesioni medie al mesocarpo, fino a tre Incisioni/lesioni profonde al mesocarpo; deformazioni gravi	80
e	Oltre tre Incisioni/lesioni profonde al mesocarpo, deformazioni molto gravi; frutti distrutti	100

(*) Si considerano solo i fiori destinati alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile. Ai fini della valutazione del danno, gli scaglioni di prodotto da raccogliere sono considerati partite a sé stanti.

Cocomeri: varietà Sugar Baby e simili (cod. 011B)		% danno
a	Fiori (*) e/o frutti illesi, fino a cinque incisioni/lesioni all'epicarpo	0
b	Oltre a cinque Incisioni/lesioni all'epicarpo, fino a due incisioni/lesioni lievi al mesocarpo, deformazioni minime	10
c	Oltre a due Incisioni/lesioni lievi al mesocarpo; deformazioni lievi	50
d	Incisioni/lesioni medie al mesocarpo; deformazioni medie	80
e	Incisioni/lesioni profonde al mesocarpo; deformazioni gravi e/o molto gravi; frutti distrutti	100

(*) Si considerano solo i fiori destinati alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile. Ai fini della valutazione del danno, gli scaglioni di prodotto da raccogliere sono considerati partite a sé stanti.

Definizioni di incisioni al mesocarpo					
Lievi		Medie		Profonde	
Superficie della singola lesione cm/q	Profondità	Superficie della singola lesione cm/q	Profondità	Superficie della singola lesione cm/q	Profondità
Massimo 0,5 cm/q di superficie danneggiata	L'incisione che interessa il primo quarto dello spessore del mesocarpo	> 0,5 a 1 cm/q di superficie danneggiata	L'incisione che interessa il mesocarpo tra il primo quarto e la metà dello stesso	Superficie danneggiata > di 1 cm/q	Oltre ad 1/2 dello spessore del mesocarpo

Per il prodotto meloni le superfici delle incisioni o lesioni si intendono ridotte del 20%.

DEFINIZIONI DI DEFORMAZIONI				
Minime	Lievi	Medie	Gravi	Molto gravi
Anomala conformazione del frutto che interessa una superficie complessivamente inferiore a 1/40.	Anomala conformazione del frutto che interessa una superficie complessivamente compresa fra 1/40 e 1/20.	Anomala conformazione del frutto che interessa una superficie complessivamente compresa fra 1/20 e 1/10 cm/q.	Anomala conformazione del frutto che interessa una superficie complessivamente compresa fra 1/10 e 1/5 cm/q.	Anomala conformazione del frutto che interessa una superficie complessivamente maggiore di 1/5

Per il prodotto meloni le superfici delle deformazioni si intendono ridotte del 30%



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

ART . 59- La garanzia si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto e cessa:

- per le coltivazioni forzate: al 15 agosto per l'Italia Settentrionale e al 10 agosto per l'Italia Centro Meridionale e Insulare;
- per le coltivazioni a cielo aperto e/o pacciamate: al 31 agosto per l'Italia Settentrionale e al 20 agosto per l'Italia Centro Meridionale e Insulare;
- per le coltivazioni tardive: al 15 settembre per l'intero territorio nazionale.
- Per coltivazioni tardive, si intendono quelle trapiantate dal 1° giugno.

PRODOTTO FAGIOLI

ART . 60- La garanzia ha inizio dall'emergenza e riguarda soltanto il prodotto mercantile immune da ogni malattia o difetto.

ART . 61 - per i prodotti fagioli secchi nani e i fagioli rampicanti, il quantitativo massimo assicurabile è di 30 quintali per ettaro.

ART . 62- Per ogni appezzamento devono essere indicate, oltre alla descrizione del prodotto assicurato:

- 1 la data di semina;
- 2 la destinazione del prodotto: industria conserviera, consumo fresco o seme secco.

ART . 63- Nel caso in cui, a seguito di danni da Grandine, il prodotto non potesse avere la destinazione dichiarata all'industria conserviera o al consumo fresco, la valutazione del danno verrà effettuata tenendo conto della possibile destinazione a seme secco.

ART . 64- In deroga a quanto previsto dall' Art. 2 delle Condizioni Generali e **limitatamente al fagiolo secco**, dove la pratica colturale prevede la raccolta in tre fasi: sfalcio delle piante, essiccamento dei baccelli in andane e trebbiatura sull'appezzamento, la garanzia è prorogata fino a questa ultima fase, per un totale di 10 (dieci) giorni dalla data dello sfalcio. La data di inizio sfalcio per ogni appezzamento dovrà essere comunicata a Reale Group - Unità Grandine a mezzo mail certificata (grandine@pec.grupporealemutua.it) da effettuarsi nel giorno di inizio della stessa.

PRODOTTO FAGIOLINI

ART . 65- La garanzia ha inizio dall'emergenza e riguarda soltanto il prodotto mercantile immune da ogni malattia o difetto.

ART . 66 - La descrizione del prodotto assicurato **deve essere completata per ogni appezzamento con l'indicazione della data di semina e della destinazione del prodotto: industria conserviera, consumo fresco.**

PRODOTTO FRAGOLE, FRAGOLONI, FRAGOLONI RIFIORENTI, FRAGOLINE DI BOSCO

ART . 67 - La garanzia, riguarda soltanto il prodotto mercantile immune da ogni malattia o difetto ed ha inizio dall'emissione degli steli fiorali.

ART . 68 - La garanzia si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto e cessa comunque al 15 ottobre.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

ART . 69- Per ogni appezzamento devono essere indicati oltre alla descrizione del prodotto assicurato:

- 1 la data di trapianto o, per le colture poliennali, di presumibile ripresa vegetativa;
- 2 lo stato dell'apparato radicale al momento del trapianto (a radice nuda o con zolla);
- 3 la fioritura della specie (unifera o rifiorente).

ART . 70- La garanzia si riferisce alla perdita di quantità e di qualità, convenzionalmente valutata, sul prodotto residuo, secondo le classificazioni e relativi coefficienti riportati nella sottostante tabella:

		% danno
a	Illesi	0
b	Lesioni di lieve estensione e/o di lieve profondità; deformazione lieve	25
c	Lesioni di media estensione e/o di media profondità; deformazione media	60
d	Lesioni di notevole estensione e/o di notevole profondità; deformazione grave; frutti distrutti.	100

Per le fragole, i fragoloni e le altre specie rifiorenti gli scaglioni di prodotto da raccogliere sono considerati partite a sé stanti.

PRODOTTO INSALATA (PIANTA), RADICCHIO (PIANTA)

ART . 71- Per ogni appezzamento deve essere indicata la data di semina o di trapianto. Intendendosi la coltura assicurata per un solo ciclo produttivo.

ART . 72 - La garanzia inizia all'emergenza o ad attecchimento delle piantine trapiantate. In deroga a quanto previsto dall' Art. 2 la garanzia si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto e cessa come da tabella di seguito riportata:

PRODOTTO	Trapianti o semine primaverili – estive dal 21/03 al 31/08	Trapianti o semine autunno -primaverili dal 01/09 al 20/03
Insalata IV gamma	60 gg	65 gg
Insalata (pianta)	60 gg	85 gg
Radicchio (pianta)	90 gg	120 gg

Per i trapianti o semine primaverili-estive la garanzia cessa in ogni caso alle ore 12:00 del 30 novembre.

ART . 73- A deroga dell' Art. 19 delle Condizioni Generali di Assicurazione, il danno deve essere comunicato a mezzo mail certificata (grandine@pec.grupporealemutua.it) a Reale Group - Unità Grandine - entro 24 ore.

ART . 74- Per il prodotto insalata (pianta) il danno complessivo in deroga all' Art. 7 delle Condizioni Generali è convenzionalmente valutato considerando le foglie presenti tutte uguali, escluse le foglie non mercantili ed in base:

- alle parti di foglie asportate o da considerarsi tali;
- al mancato sviluppo delle foglie illese;
- alle foglie perdute.

Per il solo prodotto destinato alla IV gamma, si considerano perdute, le foglie che hanno più del 50% di superficie asportata o da considerarsi tali;

Per i prodotti destinati alla IV Gamma, il quantitativo massimo assicurabile non può superare i 120 quintali per ettaro.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

PRODOTTO MAIS

Mais da seme

ART . 75- Decorrenza e cessazione della garanzia

Fermo restando quanto previsto all' **Art. 2**, la garanzia non può decorrere prima dell'emergenza e comunque non prima delle ore 12.00 del 1° aprile.

Nel certificato di assicurazione l'Assicurato deve indicare se le colture assicurate sono irrigue o non irrigue, ai sensi delle definizioni di polizza.

Nel caso in cui la partita, indicata nel certificato come coltivazione irrigua, non usufruisse anche parzialmente degli interventi irrigui necessari per produrre le quantità di prodotto dichiarate, dovrà essere considerata agli effetti della resa assicurata come coltura non irrigua.

ART . 76 - La garanzia riguarda le coltivazioni di mais ibridi destinati alla produzione di seme mediante incrocio e secondo determinati rapporti di coltivazione. Tale garanzia si riferisce al solo prodotto delle piante femminili portaseme oggetto dell'incrocio ed il danno di qualità sul prodotto residuo, una volta computato il danno di quantità è convenzionalmente riconosciuto **solo per le grandinate che si verificano nei 30 giorni che precedono e seguono la fioritura e liquidato con l'applicazione della tabella che segue**, operando per interpolazione nel caso di danni di quantità intermedi:

Percentuale perdita di quantità	0	10	20	30	40	50	60	70	80/100
Coefficiente danno di qualità sul prodotto residuo	0	2	4	10	15	20	30	40	50

ART . 77 - La descrizione del prodotto assicurato **deve essere completata con l'indicazione delle varietà coltivate, del rapporto di coltivazione fra le piante maschili impollinanti e quelle femminili portaseme del cui prodotto si garantisce la copertura e della data di semina di ciascun appezzamento.**

ART . 78 - Il quantitativo assicurato, il relativo prezzo unitario ed il valore corrispettivo **devono essere indicati esclusivamente per il prodotto delle piante femminili portaseme che si assicura**, a meno che non si voglia nel contempo garantire a condizioni normali anche il prodotto delle piante maschili impollinanti, **nel qual caso deve essere indicato separatamente il relativo dettaglio dei quantitativi e dei valori.**

In ogni caso il quantitativo massimo assicurabile è di 40 quintali per ettaro.

Mais da insilaggio – Mais da biomassa

ART . 79 - La garanzia riguarda la pianta intera raccolta a maturazione cerosa ed è estesa al danno di qualità. **Nel certificato di assicurazione l'Assicurato deve indicare, per ciascun appezzamento, se le colture assicurate sono irrigue o non irrigue**, ai sensi delle definizioni di polizza.

ART . 80 - Il danno di qualità si applica dalla fase di emissione della decima/undicesima foglia (metà seconda sottofase di levata) ed è convenzionalmente riconosciuto sul prodotto residuo dopo computato il danno di quantità con l'applicazione della tabella che segue operando per interpolazione nel caso di danni di quantità intermedi:



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

Percentuale perdita di quantità	0	10	20	30	40	50	60	70	80/100
Coefficiente danno di qualità sul prodotto residuo	0	2	4	6	8	10	12	18	20

Il riconoscimento del danno di qualità di cui sopra cessa alla fine della fase fenologica di maturazione cerosa, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico, od anche prima se il prodotto è stato raccolto.

Mais dolce

ART . 81 - La garanzia riguarda le coltivazioni di mais ibridi destinati alla produzione di cariossidi di "mais dolce" per uso alimentare umano ed è estesa al danno di qualità. **Nel certificato di assicurazione l'Assicurato deve indicare, per ciascun appezzamento, se le colture assicurate sono irrigue o non irrigue**, ai sensi delle definizioni di polizza

ART . 82 - Il danno di qualità è riconosciuto solo per le grandinate che si verificano nei trenta giorni che seguono la formazione delle cariossidi ed è convenzionalmente liquidato sul prodotto residuo, dopo computato il danno di quantità, con l'applicazione della tabella che segue, operando per interpolazione nel caso di danni di quantità intermedi:

Percentuale perdita di quantità	0	10	20	30	40	50	60	70	80/100
Coefficiente danno di qualità sul prodotto residuo	0	3	5	15	20	30	40	50	60

Il riconoscimento del danno di qualità di cui sopra cessa alla fine della fase di maturazione latte, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico, od anche prima se il prodotto è stato raccolto.

Mais Granello

ART . 83 -. Nel certificato di assicurazione l'Assicurato deve indicare, per ciascun appezzamento, se le colture assicurate sono irrigue o non irrigue, ai sensi delle definizioni di polizza.

In ogni caso, per colture non irrigue, il quantitativo massimo assicurabile è di:

- 90 q.li/ha per l'Italia Settentrionale, compresa Emilia-Romagna
- 70 q.li/ha per l'Italia Centrale e Meridionale

PRODOTTO MELANZANE

ART . 84 - La garanzia riguarda soltanto il prodotto mercantile immune da ogni malattia o difetto.

ART . 85- La garanzia ha inizio ad attecchimento delle piantine trapiantate e si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto assicurato secondo gli scaglioni di cui al successivo **ART . 86**.

ART . 86 - Gli scaglioni di raccolta e le relative percentuali di valore assicurato da considerare fuori rischio sono convenzionalmente stabiliti secondo la seguente tabella:

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

Giorni dal trapianto	Raccolto progressivo e relative % di prodotto asportato	% minima di prodotto convenzionalmente considerato fuori rischio al termine di ogni raccolta (*)
100	1° scaglione - 20	20
120	2° scaglione - 30	50
135	3° scaglione - 30	80
150	4° scaglione - 20	100

(*) Per giorni di trapianto intermedi si calcoleranno valori interpolati.

ART . 87 - La descrizione del prodotto assicurato deve essere completata per ogni appezzamento con l'indicazione della data di trapianto.

ART . 88 - La garanzia riguarda soltanto il prodotto mercantile immune da ogni malattia o difetto e quindi idonea al consumo fresco. La garanzia si riferisce alla perdita di quantità e di qualità, convenzionalmente valutata, sul prodotto residuo, secondo le classificazioni e relativi coefficienti riportati nella sottostante tabella:

		% danno
a	Illesi; segni di percossa con decolorazione punteggiante	0
b	Incisioni all'epicarpo riparate, deformazioni lievi	20
c	Incisioni all'epicarpo non riparate, qualche incisione lieve al mesocarpo riparata, deformazioni medie	40
d	Qualche incisione media al mesocarpo riparata	60
e	Qualche e più incisioni profonde al mesocarpo riparate, incisioni lievi al mesocarpo non riparate, deformazioni gravi	75
f	Incisioni medie e profonde non riparate, frutti distrutti	100

Ai fini della liquidazione del danno gli scaglioni del prodotto da raccogliere sono considerati partite a sé stanti.

ART . 89 - A deroga dell' Art. 19 delle Condizioni Generali, **il danno deve essere comunicato a mezzo mail certificata (grandine@pec.grupporealemutua.it) a Reale Group - Unità Grandine - entro le 24 ore successive.**

PRODOTTI PATATA

ART . 90- Fermo restando quanto previsto all' Art. 2 delle CGA, decorrenza e cessazione della garanzia - la garanzia ha inizio ad inizio germogliamento del tubero di patata o parte di esso, utilizzato per la semina. La garanzia cessa:

- **Grandine e Vento Forte: al disseccamento di almeno il 30% della parte vegetativa fuori suolo**
- **Eccesso di pioggia: ad inizio raccolta del prodotto.**

In ogni caso la garanzia cessa alle ore 12.00 del 150° giorno dalla semina del prodotto.

ART . 91 - A parziale deroga dell'Art. 10 delle CGA, in nessun caso potranno risultare in garanzia produzioni per ettaro superiori a 400 quintali per ettaro.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

ART . 92 - L'assicurazione è prestata per le coltivazioni destinate alla produzione di patate per il consumo fresco. Sul certificato di assicurazione per ciascun appezzamento, **deve essere indicata la data della semina** e la varietà di seme utilizzato; **in caso di omessa segnalazione le date di semina si intenderanno riferite convenzionalmente ad una medesima epoca.**

ART . 93 - La quantificazione del danno deve essere eseguita per il prodotto patata inteso come prodotto da consumo fresco (tutte le varietà) ubicato nel medesimo comune, in base ai quantitativi assicurati ed ai prezzi unitari fissati nella Polizza-Convenzione.

Al valore risultato della produzione risarcibile, calcolato come previsto dalle Condizioni Generali di Polizza, vengono applicate: le centesime parti di prodotto perse, ai sensi dell'**ART . 209** - e dell'**ART . 192** riparametrate sull'intera produzione aziendale assicurata.

ART . 94- Premesso che in nessun caso la Società pagherà importi superiori al 50% delle somme assicurate alle singole partite per danni imputabili alla sola perdita di resa in termini qualitativi, dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità è convenzionalmente valutato, sul prodotto residuo, in base alle classificazioni e relativi coefficienti riportati nella tabella che segue:

Classe di danno	Descrizione	%danno	
		quantità	qualità
a)	I tuberi di questa classe di danno devono essere di buona qualità. Devono essere esenti da imperfezioni esterne ed interne e da marciume secco e umido. Non devono presentare vetrosità ed inverdimento. Fanno parte di questa classe i tuberi che: - Presentano un calibro minimo di 45 mm e massimo di 75 mm; - Sono privi di screpolature, lesioni ed altri difetti	0	0
b)	I tuberi di questa classe di danno devono essere di qualità mercantile. Non devono presentare vetrosità e devono essere esenti da marciume secco e umido. Fanno parte di questa classe i tuberi che presentano un calibro inferiore a 45 mm e superiore a 75 mm. Sono ammessi i tuberi di cui alla classe a) che presentano lievi difetti non superiori a: - 5 mm di profondità per le screpolature e le lesioni; - 10% della superficie totale del tubero per inverdimento.	0	35
c)	I tuberi di questa classe devono essere di qualità mercantile. Devono presentare imperfezioni esterne ed interne e difetti di colorazione importanti: - Superiori a 5mm e minori di 10 mm di profondità per le screpolature e le lesioni; - Compresi tra il 10% e il 30% della superficie totale del tubero per inverdimento	0	50
d)	I tuberi di questa classe presentano caratteristiche tali da non poter rientrar nelle precedenti classi a), b), c), pertanto destinati alla trasformazione industriale	0	75
e)	I tuberi persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco), o che presentano fenomeni di marcescenza evidente conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque tali da non poter essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità	100	0

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

PRODOTTO PEPERONI

ART . 95 - La garanzia riguarda soltanto il prodotto mercantile immune da ogni malattia o difetto e ha inizio:

- **dall'emergenza, in caso di semina;**
- **ad attecchimento avvenuto, in caso di trapianto con piantine a radice nuda o con zolla;**

A deroga dell'Art. 2 penultimo comma delle Condizioni Generali, la garanzia si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto e **termina comunque in ogni caso il 10 novembre.**

Fermo il termine ultimo del 10 novembre, la garanzia si estingue progressivamente secondo gli scaglioni e le relative percentuali di valore assicurato da considerare fuori rischio stabiliti, convenzionalmente, come segue:

Giorni dal trapianto	Raccolto progressivo e relative % di prodotto asportato	% minima di prodotto convenzionalmente considerato fuori rischio al termine di ogni raccolta (*)
110	1° scaglione – 20	20
130	2° scaglione - 30	50
140	3° scaglione - 30	80
150	4° scaglione – 20	100

(*) Per giorni dal trapianto intermedi si considerano i valori interpolati.

ART . 96 - Per ogni appezzamento deve essere indicata, oltre alla descrizione del prodotto assicurato, la data di semina o di trapianto.

ART . 97 - La garanzia si riferisce alla perdita di quantità e di qualità, convenzionalmente valutata sul prodotto residuo, secondo le classificazioni e relativi coefficienti riportati nella sottostante tabella:

		% danno
a	Fiori (*) e frutti illesi; segni di percossa allo strato cuticolare, con decolorazioni punteggianti, senza compressione dei tessuti	0
b	Percosse all'esocarpo con compressioni leggere; frutti lievemente deformati.	15
c	Percosse al mesocarpo con compressioni marcate; frutti mediamente deformati	35
d	Più percosse al mesocarpo con compressioni marcate ed estese; incisioni e lacerazioni non passanti il tessuto carnoso	60
e	Gravi percosse con incisioni e/o lacerazioni passanti il tessuto carnoso; frutti distrutti	100

(*) Si considerano solo i fiori destinati alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile. In caso di raccolta scalare, ai fini della valutazione del danno, gli scaglioni di prodotto da raccogliere sono considerati partite a sé stanti.

PRODOTTO PISELLI

ART . 98 - La garanzia ha inizio dall'emergenza e riguarda soltanto il prodotto mercantile immune da ogni malattia o difetto.

ART . 99 - Per ogni appezzamento devono essere indicate oltre alla descrizione del prodotto assicurato:

- la data di semina;
- la destinazione del prodotto: industria conserviera, consumo fresco, seme secco.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

ART . 100- Nel caso in cui, a seguito di danni da Grandine, il prodotto non potesse avere la destinazione dichiarata all'industria conserviera o al consumo fresco, la valutazione del danno verrà effettuata tenendo conto della possibile destinazione a seme secco.

ART . 101 - In deroga a quanto previsto dall'Art. 2 delle Condizioni Generali, e **limitatamente al pisello secco**, dove la pratica colturale prevede la raccolta in tre fasi: sfalcio delle piante, essiccamento dei baccelli in andane e trebbiatura sull'appezzamento, la garanzia è prorogata fino a quest'ultima fase, per un totale di 7 (sette) giorni dalla data dello sfalcio.

La data di inizio sfalcio per ogni appezzamento dovrà essere comunicata a Reale Group - Unità Grandine a mezzo mail certificata (grandine@pec.grupporealemutua.it) da effettuarsi nel giorno di inizio della stessa.

PRODOTTO POMODORI

ART . 102 - La garanzia ha inizio:

- dall'emergenza, in caso di semina;
- ad attecchimento avvenuto, in caso di trapianto con piantine a radice nuda o con zolla.

ART . 103 - La garanzia si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto e cessa trascorsi i 115 giorni successivi alle date di semina o di trapianto indicate sul certificato di assicurazione, comunque non oltre le seguenti date:

- 30 settembre per l'Italia Settentrionale;
- 15 settembre per l'Italia Centro-Meridionale e Insulare.

ART . 104 - Per ogni appezzamento devono essere indicate, oltre alla descrizione del prodotto assicurato:

- 1 la destinazione;
- 2 la data di semina o di trapianto
- 3 la modalità di raccolta (in unica soluzione o scalare per palchi di maturazione), limitatamente al pomodoro da industria.

Pomodori da industria

ART . 105 - La garanzia riguarda soltanto il prodotto mercantile destinato alla produzione di:

- pelati;
- concentrati ed altre trasformazioni conserviere.

ART . 106 – I quantitativi massimi assicurabili sia per la destinazione pelato, sia per quella concentrato ed altre trasformazioni conserviere, sono quelli di seguito indicati:

- 900 quintali per ettaro per le coltivazioni dell'Italia Centro - Settentrionale;
- 1.000 quintali per ettaro per le coltivazioni dell'Italia Meridionale e Insulare.

ART . 107 - La garanzia si riferisce alla perdita di quantità e di qualità, convenzionalmente valutata sul prodotto residuo, secondo le classificazioni e relativi coefficienti riportati nelle sottostanti tabelle:

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

Pomodori da Pelati		% danno
a	Fiori (*) e frutti illesi; segni di percossa con depigmentazione dell'epidermide	0
b	Qualche ammaccatura; lesioni cicatrizzate all'epicarpo	20
c	Più ammaccature; lesioni non cicatrizzate all'epicarpo; lesioni lievi al mesocarpo; deformazioni leggere	40
d	Lesioni medie al mesocarpo; deformazioni medie	65
e	Lesioni profonde al mesocarpo; deformazioni gravi	80
f	Frutti distrutti	100

(*) Si considerano solo i fiori destinati alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile. In caso di raccolta scalare, ai fini della valutazione del danno, gli scaglioni di prodotto da raccogliere sono considerati partite a sé stanti.

Pomodori da Concentrati ed altre trasformazioni conserviere		% danno
a	Fiori (*) e frutti illesi; segni di percossa con depigmentazione dell'epidermide	0
b	Qualche ammaccatura; lesioni cicatrizzate all'epicarpo	15
c	Più ammaccature; lesioni non cicatrizzate all'epicarpo; lesioni lievi al mesocarpo; deformazioni leggere	30
d	Lesioni medie al mesocarpo; deformazioni medie	55
e	Lesioni profonde al mesocarpo; deformazioni gravi	70
f	Frutti distrutti	100

(*) Si considerano solo i fiori destinati alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile. In caso di raccolta scalare, ai fini della valutazione del danno, gli scaglioni di prodotto da raccogliere sono considerati partite a sé stanti.

Pomodori da consumo fresco

ART . 108 - La garanzia riguarda soltanto il prodotto mercantile immune da ogni malattia o difetto e, quindi, idoneo al consumo fresco.

ART . 109 - La garanzia si riferisce alla perdita di quantità e di qualità, convenzionalmente valutata sul prodotto residuo, secondo le classificazioni e relativi coefficienti riportati nella sottostante tabella:

		% danno
a	Fiori (*) e frutti illesi; segni di percossa con depigmentazione dell'epidermide	0
b	Qualche ammaccatura; lesioni cicatrizzate all'epicarpo	20
c	Più ammaccature; lesioni non cicatrizzate all'epicarpo;	40
d	Lesioni lievi al mesocarpo; deformazioni leggere	65
e	Lesioni medie al mesocarpo; deformazioni medie	80
f	Lesioni profonde al mesocarpo; deformazioni gravi; frutti distrutti	100

(*) Si considerano solo i fiori destinati alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile. In caso di raccolta scalare, ai fini della valutazione del danno, gli scaglioni di prodotto da raccogliere sono considerati partite a sé stanti

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

PRODOTTO PORRO (PIANTA)

ART . 110- La garanzia inizia all'emergenza o ad attecchimento delle piantine e si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto.

ART . 111 - Per ogni appezzamento deve essere indicata, oltre alla descrizione del prodotto assicurato, la data di semina o trapianto.

ART . 112 - A deroga dell' Art. 19 delle Condizioni Generali di Assicurazione **il danno deve essere comunicato a mezzo mail certificata (grandine@pec.grupporealemutua.it) a Reale Group - Unità Grandine - entro 24 ore.**

PRODOTTO RISO

ART . 113 – La garanzia cessa il 31 ottobre per tutte le varietà indistintamente sia a profilo Indica che Japonica

ART . 114 per le varietà a profilo Indica è prevista una tariffazione propria, identificata nell'allegato tariffe come RISO THAI.

Gli appezzamenti coltivati con le varietà di riso di tipo INDICA come da elenco sotto riportato, nonché di varietà assimilabili a quest'ultime per sensibilità all'avversità Grandine, **devono essere elencati separatamente.**

Albatros – Adelio – Apollo – Arsenal - Artemide – Artiglio - Artico – Asia – Brezza - Cadet –Centro – CL26 –CL46 –CL71 – CL80 – CL XL 745 - Condor – Corimbo – CR LB1 – Ecco 51 – Ecco61 – Ecco 63 – Ecco 365 – Ecco 975 FP – Ecco 985 FP - Elettra – LB - Eolo – Ermes – Fast – Febo - Fenis – Fragrance – Gange – Gemini – Ghibli – Giada – Giglio - Giano – Giove – Gladio – INOV CL – Libero – Mare cl – Mercurio – Ninfa – Oceano - Oscar – Perseo – Porto – Sagittario - Santerno – Saturno – Scudo - Sillaro – Sirio Cl - Sprint – Tanaro – Teseo - Thaibonnet –Tigre – Urano - XL747 e simili - Zena.

PRODOTTO COLTURE DA SEME

Piante ortensi (bietole rosse, carote, cavolfiore, cavoli verza, cavoli cappuccio, cipolla, porri, ravanelli e tutte le altre specie ortensi)

ART . 115 - La garanzia ha inizio:

- dall'emergenza, in caso di semina;
- ad attecchimento avvenuto, in caso di trapianto con piantine a radice nuda o con zolla. **Per ogni appezzamento deve essere indicata la data di semina o di trapianto.**

ART . 116 - A deroga dell' Art. 19 delle Condizioni Generali, **il danno deve essere comunicato a mezzo mail certificata (grandine@pec.grupporealemutua.it) a Reale Group - Unità Grandine - entro le 24 ore successive.**

ART . 117 - In deroga a quanto previsto dall' Art. 2 delle Condizioni Generali, dove la pratica colturale prevede la raccolta in tre fasi: sfalcio delle piante, essiccamento sul campo degli scapi fruttiferi recisi e trebbiatura sull'appezzamento, la garanzia è prorogata fino a quest'ultima fase, per un massimo di 7 (sette) giorni dalla data dello sfalcio.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

La data di inizio dello sfalcio per ogni appezzamento dovrà essere comunicata a Reale Group - Unità Grandine a mezzo mail certificata (grandine@pec.grupporealemutua.it) da effettuarsi nel giorno di inizio dello stesso.

Foraggiere da seme

ART . 118 - Decorrenza e cessazione della garanzia

Ad integrazione di quanto previsto all' Art. 2 delle CGA la **garanzia decorre dall'emergenza**; Per le specie ove previsto dalla pratica colturale, occorre indicare per ogni partita assicurata quale taglio è destinato alla produzione di seme.

Per ogni appezzamento deve essere indicata la data di semina.

La garanzia grandine, vento forte ed eccesso di pioggia è prorogata, se previsto dalla pratica colturale, al prodotto lasciato ad essiccare in campo per 8 (otto) giorni dall'estirpo o dal taglio.

L'assicurato è in obbligo di comunicare preventivamente alla società con mail certificata (grandine@pec.grupporealemutua.it) la data del taglio o dell'estirpazione.

ART . 119 - Operatività della garanzia

La garanzia riguarda soltanto il prodotto mercantile immune da ogni malattia o difetti, idoneo alla destinazione prevista.

Sul certificato per ciascun appezzamento, deve essere indicata la data della semina e la data presunta della raccolta.

A parziale deroga dell' Art. 19, l'evento deve essere comunicato Società a mezzo mail certificata (grandine@pec.grupporealemutua.it), entro le 24 ore successive all'evento stesso.

ART . 120 - Quantitativi massimi assicurabili

A parziale deroga dell'Art. 10 delle CGA si conviene che il quantitativo massimo assicurabile è stabilito in:

- Medica da seme: 9 quintali per ettaro.
- Loietto da seme: 18 quintali per ettaro

PRODOTTO SOIA

ART . 121 - Nel certificato di assicurazione l'Assicurato deve indicare, per ciascun appezzamento, se le colture assicurate sono irrigue o non irrigue, ai sensi delle definizioni di polizza.

Per coltura **non irrigua** i quantitativi massimi assicurabili sono:

- 40 q.li/ha per l'Italia Settentrionale
- 30 q.li/ha per l'Italia Centrale e Meridionale

PRODOTTO SPINACIO E SPINACINO

ART . 122 - La garanzia ha inizio dall'emergenza e riguarda soltanto il prodotto mercantile immune da ogni malattia o difetto idoneo alla destinazione a consumo fresco o trasformazione industriale, ottenibile dal 1° taglio di un solo ciclo produttivo.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

ART . 123 - La descrizione del prodotto assicurato **deve essere completata per ogni appezzamento con l'indicazione della data di semina e di presunta raccolta. Deve inoltre essere indicata la destinazione del prodotto: industria conserviera, consumo fresco.**

ART . 124 - Il quantitativo massimo assicurabile di spinacio non deve superare i 90 quintali per ettaro. Il termine ultimo di assunzione delle richieste di assicurazione è stabilito al 30 novembre.

ART . 125 - La garanzia si riferisce alla perdita di quantità e di qualità, convenzionalmente valutata, sul prodotto residuo, secondo le classificazioni e relativi coefficienti riportati nella sottostante tabella:

		% danno
a	Piante illese	0
b	Foglie macchiate	5
c	Foglie macchiate con segni di percosse	10
d	Lesioni lievi	20
e	Lesioni di media intensità	50
f	Lesioni di notevole intensità	80
g	Piante distrutte	100

DEFINIZIONI PER LO SPINACIO

Foglie macchiate: Fino a 3 macchie per foglia che interessano 2-3 foglie per pianta.

Foglie macchiate con segni di percossa: 4-5 macchie per foglia che interessano 4-5 foglie per pianta. Incisioni passanti e/o Rottura del tessuto fogliare che interessano 2-3 foglie per pianta.

Lesioni lievi: 6-7 macchie per foglia che interessano 6-7 foglie per pianta. Incisioni passanti e/o Rottura del tessuto fogliare che interessano 4-5 foglie per pianta.

Lesioni di media intensità: Più di 7 macchie per foglia che interessano più di 7 foglie per pianta. Incisioni passanti e/o Rottura del tessuto fogliare che interessano 6-7 foglie per pianta.

Lesioni di notevole intensità: incisioni passanti e/o Rottura del tessuto fogliare che interessano 8-9 foglie per pianta.

Piante distrutte: incisioni passanti e/o Rottura del tessuto fogliare che interessano più di 9 foglie per pianta.

DEFINIZIONI PER LO SPINACINO

Foglie macchiate: Fino a 3 macchie per foglia che interessano 1 foglia per pianta.

Foglie macchiate con segni di percossa: 4-5 macchie per foglia che interessano 2 foglie per pianta. Incisioni passanti e/o Rottura del tessuto fogliare che interessa 1 foglia per pianta.

Lesioni lievi: 6-7 macchie per foglia che interessano 3 foglie per pianta. Incisioni passanti e/o Rottura del tessuto fogliare che interessa 2 foglie per pianta.

Lesioni di media intensità: Più di 7 macchie per foglia che interessano 4 foglie per pianta. Incisioni passanti e/o Rottura del tessuto fogliare che interessa 3 foglie per pianta.

Lesioni di notevole intensità: Incisioni passanti e/o Rottura del tessuto fogliare che interessa 4 foglie per pianta.

Piante distrutte: Incisioni passanti e/o Rottura del tessuto fogliare che interessa più di 4 foglie per pianta.

ART . 126 - A deroga dell' Art. 19 delle Condizioni Generali **il danno deve essere comunicato a mezzo mail certificata (grandine@pec.grupporealemutua.it) a Reale Group - Unità Grandine - entro le 48 ore successive.**



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

PRODOTTO TABACCO

ART . 127 - Il tabacco si assicura per la sola foglia allo stato verde in quanto trasformabile in prodotto secco secondo le norme dell'Unione Europea.

ART . 128- La garanzia ha inizio ad attecchimento delle piantine trapiantate e termina comunque il 30 settembre.

ART . 129 - Per ogni appezzamento deve essere indicata, oltre alla descrizione del prodotto assicurato, la data di trapianto.

ART . 130 - Il danno complessivo (quanti-qualitativo), in deroga all' Art. 7 delle Condizioni Generali, è convenzionalmente valutato considerando uguali tutte le foglie (**escluse le cotiledonari e le prime cinque sopra/dopo le cotiledonari**) ed in base:

- alle parti di foglie asportate o da considerarsi tali;
- al mancato sviluppo delle foglie;
- alle foglie perdute. È da ritenersi perduta anche la foglia con più dell'85% di superficie fogliare asportata o da considerarsi tale.

Il danno complessivo quanti-qualitativo è valutato sulla base dei seguenti elementi:

1. Il danno di quantità è determinato con riferimento alle foglie perse ed alle piante troncate.
2. Il danno di qualità è determinato con riferimento alle foglie ancora attaccate alla pianta, considerate completamente o in parte danneggiate, oppure non completamente sviluppate, causa mancato accrescimento.

La percentuale di danno complessiva sarà pertanto determinata, sommando al danno di quantità, calcolato secondo il punto 1), il danno di qualità di cui al punto 2), opportunamente calcolato sul residuo.

La perdita di quantità e qualità così definita viene sviluppata in perdita di resa, determinata applicando le tabelle di modulazione previste dalle **tabelle di modulazione della resa sotto riportate**.

Tabelle di modulazione della resa

Per le varietà Virginia Bright cimato, a deroga di quanto previsto sopra, limitatamente alle foglie utili ottenibili al di sotto del punto di cimatura, il danno convenzionalmente valutato secondo le norme previste dal presente articolo, viene applicato alla resa per ciascuno scaglione di raccolta, determinata secondo i coefficienti indicati nella tabella sotto riportata, in relazione sia al numero di foglie finali presenti dopo la cimatura che alle 3 fasce di raccolta previste.

Ogni partita assicurata viene pertanto divisa in 3 sotto partite, ad ognuna delle quali viene assegnata una frazione del valore assicurato, ed alle quali viene attribuita la percentuale di danno determinata come indicato nel presente articolo.

In caso di foglie superiori a 24 o inferiori a 18, le percentuali saranno comunque riferite ai valori assicurati definiti in relazione a tali numeri.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

Tabella di riparametrazione del valore assicurato sulla resa per fascia di raccolta

		Frazione del valore assicurato sul quale applicare il danno fogliare rilevato							
	N° foglie a cimatura	18	19	20	21	22	23	24	
Settore	N° foglie a pianta								
1	1								
	2								
	3	24,20%	23,00%	21,90%	20,90%	20,00%	19,10%	18,27%	
	4	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	
	5								
	6								
2	7								
	8								
	9								
	10	36,36%	34,53%	32,89%	31,38%	30,00%	28,62%	27,38%	
	11	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	
	12								
	13								
	14								
3	15								
	16	39,44%	42,47%	45,21%	47,72%	50,00%	52,28%	54,35%	
	17	1,77	1,61	1,51	1,43	1,38	1,34	1,30	
	18								
	19								
	20								
	21								
	22								
	23								
	24								
Totale		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
		18	19	20	21	22	23	24	

ART . 131 - Per la varietà Kentucky, a cimatura tradizionale, **limitatamente alle sole quattro foglie** al di sotto del punto di cimatura, il danno convenzionalmente valutato secondo le norme di cui all'**ART . 130**, viene raddoppiato per ogni singola foglia **con il limite massimo del 100%**.
La perdita di quantità e qualità così definita viene sviluppata in perdita di resa, determinata applicando le tabelle di modulazione previste dalle **tabelle di modulazione della resa per varietà Kentucky**.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

Tabelle di modulazione della resa per varietà Kentucky

Per la varietà Kentucky, a cimatura tradizionale destinato alla produzione di fasce, a deroga di quanto previsto al presente articolo, limitatamente alle 12 foglie utili ottenibili al di sotto del punto di cimatura, il danno convenzionalmente valutato secondo le norme previste dal presente articolo, viene applicato alla resa per ciascuno scaglione di raccolta, determinata secondo i coefficienti indicati nella tabella sotto riportata, in relazione alle 2 raccolte previste:

TABACCO KENTUCKY Scaglioni di Raccolta		Foglie Mediamente Raccolte	RIPARAMETRAZIONE DEL VALORE ASSICURATO SULLA RESA PER FASCIA DI RACCOLTA
1°	Fascia	6	1,2
2°	Fascetta- Ripieno	6	0,8

ART . 132 - Nelle denunce di danno l'Assicurato è tenuto a specificare:

- a) se trattasi di danno tale da rendere presumibilmente conveniente la distruzione totale o parziale del prodotto;
- b) se trattandosi di varietà soggetta a cimatura, questa sia stata ultimata prima della caduta della Grandine oppure, nel caso in cui la cimatura non sia stata eseguita o sia appena iniziata, la data approssimativa in cui sarà ultimata.

ART . 133 - In relazione alla raccolta scalare del prodotto, la procedura prevista dall'Art. 22 delle Condizioni Generali, si applica quando nell'imminenza della raccolta la rilevazione del danno, regolarmente denunciato, non ha avuto luogo neppure in via preventiva.

ART . 134 - Nel caso di danno grave, per cui sia da presumere l'opportunità o la necessità di recisione per allevamento di seconda vegetazione, **l'Assicurato ha l'obbligo di avvertire a mezzo mail certificata (grandine@pec.grupporealemutua.it) Reale Group - Unità Grandine** - perché disponga d'urgenza per il sopralluogo peritale.

Qualora siano trascorsi tre giorni oltre quello dell'avviso senza che Reale Group abbia provveduto, resta facoltà all'Assicurato (in deroga all'Art. 22 delle Condizioni Generali) di eseguire la cimatura **purché lasci integre tre file passanti per la parte centrale dell'appezzamento.**

In ogni caso resta convenuto che:

- a) **deve essere liquidato il solo danno causato dalla Grandine sul prodotto allo stato verde, ancorché l'Assicurato non ritenga conveniente la raccolta del prodotto residuo;**
- b) **nella determinazione del danno, deve essere tenuto conto del prodotto ottenibile con cimatura razionalmente rialzata o con seconda vegetazione in seguito a recisione, anche quando l'Assicurato non effettui queste operazioni, oppure non le effettui tempestivamente e secondo le norme di buona agricoltura.**

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

PRODOTTO VIVAI

VIVAI DI VITE (BARBATELLE INNESTATE E FRANCHE DI VITE IN VIVAIO)

ART . 135 - La garanzia è prestata per innesti talea (barbatelle innestate) e talee franche (barbatelle franche) immuni da malattie, tare o difetti, in corrispondenza alle norme vigenti.

ART . 136 - Gli innesti talea (barbatelle innestate) per i quali viene prestata la garanzia devono presentare un callo di cicatrizzazione ben formato nei punti di ferita dell'innesto ed un germoglio vitale. Le talee franche (barbatelle franche) per le quali viene prestata la garanzia devono presentare un germoglio vitale.

ART . 137 - La garanzia ha inizio dall'attecchimento dell'innesto talea o della talea franca; cessa con la defogliazione naturale e comunque non oltre le ore 12.00 del 15 novembre.

ART. 138 - Il danno complessivo è convenzionalmente valutato nella porzione di tralci comprendente le prime tre gemme fertili. La garanzia si riferisce alla perdita di quantità e di qualità, convenzionalmente valutata sul prodotto residuo, secondo le classificazioni e relativi coefficienti riportati nella seguente tabella:

	% danno
a Illesi; lesioni interessanti la corteccia	0
b Lesioni interessanti il cambio	25
c Lesioni interessanti i tessuti del cilindro centrale e del midollo e sveltamenti che comportino un accrescimento inferiore alla normalità	40
d Lacerazioni interessanti i tessuti del cilindro centrale	60
e Lacerazioni interessanti la zona midollare del cilindro centrale	80

L'effetto del danno grandine che abbia comportato:

- rimarginazione dei tessuti è definito **lesione**;
- mancata rimarginazione dei tessuti

è definita **lacerazione**.

Poiché il valore della barbatella non è condizionato dal solo germoglio "principale", qualora esso sia colpito da grandine, ma la barbatella presenti altro germoglio "similare" in grado di assolvere alle funzionalità richieste alla barbatella stessa, per la classificazione del danno deve essere preso in considerazione questo germoglio suppletivo e non il principale.

PRODOTTO PIANTE MADRI DI PORTAINNESTI DI VITE

ART . 139 - La garanzia riguarda le talee ottenibili da sarmenti di piante madri di porta innesti di vite immuni da ogni malattia, tara o difetto.

La garanzia ha inizio dalla schiusa delle gemme; cessa alla caduta delle foglie e, in ogni caso, alle ore 12.00 del 15 novembre.

La descrizione del prodotto assicurato deve essere completata con l'indicazione:

- 1 della varietà;
- 2 dell'età;
- 3 della forma di allevamento (strisciante o impalcato);
- 4 del numero dei ceppi per ettaro.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

Le talee, per le quali viene prestata la garanzia, devono presentare i seguenti requisiti:

- a) diametro maggiore dell'estremità più piccola compreso tra 7 e 12 mm., con tolleranza del 25% di talee con diametro non inferiore a 6,5 mm.;
- b) diametro maggiore dell'estremità più grossa non superiore a 14 mm.;
- c) lunghezza di 35/40 cm. circa.

ART . 140 - La garanzia si riferisce alla perdita di quantità e di qualità, convenzionalmente valutata sul prodotto residuo, secondo le classificazioni e relativi coefficienti riportati nella sottostante tabella:

	% danno
a Illese; segni di percossa; lesioni al cilindro corticale e/o al cambio	0
b Qualche lesione rimarginata al cilindro centrale e/o al midollo	25
c Più lesioni rimarginate al cilindro centrale e/o al midollo	50
d Qualche lacerazione al cilindro centrale e/o al midollo	70

L'effetto del danno grandine che abbia comportato:

- rimarginazione dei tessuti è definito **lesione**;
- mancata rimarginazione dei tessuti è definita **lacerazione**.

PRODOTTO NESTI DI VITE

ART . 141 - La garanzia è prestata per i nesti, secondo le norme vigenti, e che siano immuni da malattie, tare o difetti.

La garanzia ha inizio dal germogliamento; termina con la caduta delle foglie e, in ogni caso, alle ore 12.00 del 15 novembre.

Si precisa che i nesti di vite possono essere assicurati esclusivamente se rappresentano il solo prodotto ottenibile, **rimane vietato assicurare sullo stesso vigneto i nesti e l'eventuale uva da vino o da tavola ottenibile.**

I nesti per i quali viene prestata la garanzia, devono presentare i seguenti requisiti:

- diametro compreso fra 6,5 e 14 mm.
- lunghezza compresa fra 3 e 4 cm (di cui almeno 1 cm. sopra la gemma e 2 cm. sotto la gemma).

ART . 142 - La garanzia si riferisce alla perdita di quantità e di qualità, convenzionalmente valutata sul prodotto residuo, secondo le classificazioni e relativi coefficienti riportati nella sottostante tabella:

	% danno
a Illesi; segni di percossa; lesioni al cilindro corticale	0
b Lesioni interessanti i tessuti del cilindro centrale o il midollo	40

L'effetto del danno grandine che abbia comportato:

- rimarginazione dei tessuti è definito **lesione**;
- mancata rimarginazione dei tessuti è definita **lacerazione**.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO E DI OLIVO (PIANTE DA FRUTTO E DI OLIVO IN VIVAIO)

ART . 143 - La garanzia riguarda unicamente gli astoni di un anno, **con esclusione di quelli provenienti da portainnesto di 3 anni ed oltre**, intendendosi come tali le piante di vivaio di un anno d'innesto per l'impianto frutticolo.

ART . 144 - La garanzia ha inizio dalla schiusa delle gemme e cessa alle ore 12.00 del 15 novembre.

ART . 145 - La garanzia riguarda soltanto il prodotto mercantile, immune da ogni malattia, tara o difetto. La garanzia si riferisce alla perdita di quantità e di qualità, convenzionalmente valutata sul prodotto residuo, secondo le classificazioni e relativi coefficienti riportati nella sottostante tabella:

		% danno
a	Astoni illesi; astoni con lesioni superficiali interessanti l'epidermide	0
b	Astoni con alcune lesioni che incidono l'epidermide interessando superficialmente i tessuti legnosi e che sono rimarginate	10
c	Astoni con numerose lesioni che incidono l'epidermide interessando superficialmente i tessuti legnosi e che sono completamente rimarginate; astoni con alcune lesioni che interessano superficialmente i tessuti legnosi e che non sono completamente rimarginate; qualche lacerazione che interessa i rami anticipati; astoni sveltati	30
d	Astoni con numerose lesioni che interessano superficialmente i tessuti legnosi e che non sono completamente rimarginate; astoni con lesioni profonde interessanti i tessuti legnosi rimarginate e no; astoni con sveltamento apicale che ne compromette il normale sviluppo; più lacerazioni che interessano i rami anticipati	60
e	Astoni con qualche lacerazione profonda dei tessuti legnosi	80

Le lesioni devono interessare esclusivamente l'asse centrale dell'astone, mentre per le lacerazioni vengono considerate anche quando interessano i rami anticipati.

VIVAI DI PIOPPI (PIOPPI IN VIVAIO)

ART . 146 - La garanzia riguarda la sola produzione dell'annata ed ha inizio:

- per i vivai di un anno, ad attecchimento avvenuto;
- per i vivai di due anni, dalle ore 12.00 del 1° marzo.

ART . 147 - La garanzia cessa alla completa caduta delle foglie e comunque non oltre le ore 12.00 del 15 novembre.

ART . 148 – Obblighi dell'assicurato: in aggiunta a quanto previsto dall'Art. 10 delle CGA, per ogni partita deve essere indicato il clone allevato. Al momento della notifica l'assicurato dovrà dichiarare se i pioppi al secondo anno sono stati assicurati e se hanno subito danni l'anno precedente.

In caso di dichiarazione errata in caso di danno all'assicurato sarà applicata una riduzione totale o parziale dell'indennizzo.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

ART . 149 – Per i pioppi al secondo anno assicurati l'anno precedente la liquidazione avverrà sul valore residuo, in funzione della percentuale di danno dell'anno precedente indicata sul bollettino di campagna.

Qualora l'assicurato, abbia dichiarato di aver avuto danni l'anno precedente e non esibisca il bollettino di campagna sarà applicato per i pioppi al secondo anno uno scoperto del 50% dell'indennizzo.

ART . 150 - La garanzia si riferisce alla perdita di quantità e di qualità, convenzionalmente valutata sul prodotto residuo, secondo le classificazioni e relativi coefficienti riportati nelle sottostanti tabelle:

Vivaio di un anno (apparato radicale di un anno oppure ricacci su radice di 2 anni, R2F1)

		% danno
a	Illesi; qualche lesione alla corteccia, curvatura minima	0
b	Più lesioni alla corteccia; qualche lesione rimarginata al legno; sveltamento intervenuto nei primi 100 cm dalla base	20
c	Più lesioni rimarginate al legno; qualche lesione non rimarginata al legno	50
d	Più lesioni non rimarginate al legno; curvatura lieve	65
e	Numerose lesioni non rimarginate al legno; sveltamento intervenuto oltre i 100 cm dalla base	90

I pioppi con curvature gravi o con sveltamenti e stroncature che rendono irrecuperabile l'asse principale sono da considerarsi persi ed imputabili alla sola perdita di quantità.

Qualora il danno derivante giustificasse la ceduzione totale del vivaio, la percentuale di danno massima liquidabile, tenuto conto del recupero di barbatelle e di talee, non potrà superare l'80%.

Vivaio di due anni (apparato radicale di due anni oppure fusti di 2 anni su radice di 3 anni, R3F2)

		% danno
a	Illesi; qualche lesione alla corteccia; curvatura minima	0
b	Più lesioni alla corteccia; qualche lesione rimarginata al legno;	30
c	Più lesioni rimarginate al legno; qualche lesione non rimarginata al legno; curvatura lieve	60
d	Più lesioni non rimarginate al legno; numerose lesioni rimarginate	80
e	Sveltamento interessante i primi 250 cm. della porzione sviluppata nel 2° anno	90

I pioppi con curvature gravi o con sveltamenti e stroncature che rendono irrecuperabile l'asse principale sono da considerarsi persi ed imputabili alla sola perdita di quantità.

Definizioni

- **CURVATURA MINIMA:** Astoni con piegature/curvature inferiori a 30° rispetto alla verticale
- **CURVATURA LIEVE:** Astoni con piegature/curvature comprese fra 30 e 45° rispetto alla verticale
- **CURVATURA GRAVE:** Gli Astoni che a seguito di piegature/curvature superiori a 45° sono da considerarsi persi ed imputabili alla sola perdita di quantità.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

Il numero di lesioni è riferito all'intera pianta con esclusione dei primi 100 cm dalla base del fusto per le lesioni rimarginate

	LESIONI
QUALCHE	Fino a 7
PIU'	Da 8 a 12
NUMEROSE	Oltre 12

VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI E FORESTALI IN VASO (VIVAIO)

ART . 151 - La garanzia riguarda unicamente le piante coltivate nei vasi collocati a cielo aperto fermo quanto previsto dall' Art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia delle Condizioni Generali, **inizia alle ore 12.00 del 1° maggio e termina alle ore 12.00 del 31 ottobre.**

ART . 152 - Al certificato di assicurazione **deve essere allegata la mappa con l'indicazione del numero dei vasi relativi alle singole categorie di piante assicurate e delle rispettive collocazioni.**

ART . 153 - A deroga di quanto previsto all' Art. 19 delle Condizioni Generali, **il sinistro deve essere comunicato a Reale Group - Unità Grandine - entro le 24 ore dall'evento** a mezzo mail certificata (grandine@pec.grupporealemutua.it).

La garanzia si riferisce alla perdita di quantità e di qualità, convenzionalmente valutata sul prodotto residuo, secondo le classificazioni e relativi coefficienti riportati nella sottostante tabella:

		% danno
a	Piante illese; ammaccature diffuse con necrosi sottostanti; lesioni lievi dei tessuti	0
b	Incisioni medie e/o asportazioni di gemme e/o asportazioni lievi di ramificazioni	15
c	Incisioni profonde e/o asportazioni medie di ramificazioni	30
d	Asportazioni gravi di ramificazioni, senza possibilità di recupero nell'anno	60
e	Piante perdute	100

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

GARANZIE PER AVVERSITÀ ATMOSFERICHE DIVERSE DALLA GRANDINE

ART . 154 - La garanzia si riferisce alla perdita di quantità e, se prevista dalle Condizioni Speciali di Assicurazione, anche alla perdita di qualità. La qualità è di tipo convenzionale e calcolata sul prodotto residuo.

La valutazione dei danni è effettuata in base alle norme previste per la garanzia Grandine, salvo quanto disposto dalle Condizioni Speciali.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

GARANZIA AVVERSITÀ VENTO FORTE

ART . 155 - Fenomeno ventoso che raggiunga almeno il settimo grado della scala Beaufort (velocità pari o maggiore a 50Km/h – 14 m/s), limitatamente agli effetti meccanici diretti sul prodotto assicurato, ancorché causato dall'abbattimento dell'impianto arboreo.

La misurazione della velocità sarà ritenuta valida anche se misurata a livello inferiore ai 10 metri di altezza previsti dalla scala di Beaufort. Per il superamento del parametro meteo vale quanto previsto dall' Art. 8 delle Condizioni Generali.

ART . 156 – Per le specie di cui non si specifica la cessazione della garanzia Vento Forte nei seguenti articoli, vale quanto previsto nelle Condizioni Speciali Grandine per la stessa specie, o, in assenza di queste, dall'Art. 2, decorrenza e cessazione della garanzia.

PRODOTTI ARBOREI

PRODOTTO OLIVE

ART . 157 – La garanzia decorre a partire dal 20 giugno di ogni anno.

ART . 158 - La garanzia cessa come di seguito indicato:

- Alle ore 12:00 del 15 novembre per le olive da olio per Italia settentrionale e centrale;
- Alle ore 12:00 del 31 ottobre per le olive da olio per Italia meridionale e insulare;
- Alle ore 12:00 del 15 ottobre per le olive da tavola per Italia settentrionale e centrale;
- Alle ore 12:00 del 30 settembre per le olive da tavola per Italia meridionale e insulare

PRODOTTO MANDORLE

ART . 159 - La garanzia cessa al raggiungimento della fase fenologica di apertura del mallo, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% della produzione presente nell'appezzamento assicurato raggiunga o ecceda il predetto stadio fenologico o anche prima se il prodotto è stato raccolto.

PRODOTTO ACTINIDIA – UVA

ART . 160 - La garanzia ha inizio dalla schiusa delle gemme.

Per il prodotto uva la garanzia si riferisce alla perdita di quantità e di qualità convenzionalmente valutata sul prodotto residuo, secondo i coefficienti di cui all'ART . 21 delle Condizioni Speciali.

Lo stesso vale per l'actinidia, secondo quanto previsto all'ART . 9 delle Condizioni Speciali.

Il danno complessivo è determinato anche tenendo conto di:

- asportazione di germogli, parti di germogli;
- asportazione di grappoli, racemoli, singole bacche;
- lesioni a carico delle singole bacche.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

PRODOTTO FRUTTA

ART . 161 - La garanzia ha inizio dall'allegagione, ad eccezione di actinidia e uva, che inizia dalla schiusa gemme.

La garanzia si riferisce alla perdita di quantità e di qualità, convenzionalmente valutata sul prodotto residuo, secondo le classificazioni e relativi coefficienti riportati nelle tabelle A e B relative all'avversità Grandine (**ART . 9** prodotto actinidia, **ART . 11** restante frutta, delle Condizioni Speciali), in base alla scelta dichiarata dall'Assicurato sul certificato.

ART . 162 - Per il prodotto ciliegie la garanzia si riferisce alla perdita di quantità e di qualità, convenzionalmente valutata sul prodotto residuo, secondo le classificazioni e relativi coefficienti riportati nella sottostante tabella:

TABELLA LIQUIDAZIONE DANNI DA VENTO FORTE PRODOTTO CILIEGIE		Alterazione cromatica	Necrosi epicarpo	Lesioni	%
		le superfici sotto riportate devono intendersi COMPLESSIVE			
a	Alterazione cromatica, dell'epicarpo, che ha dimensione in superficie fino a:	10 mmq			0
b	Alterazione cromatica dell'epicarpo, che ha dimensione in superficie compresa tra:	11 - 25 mmq			15
	Necrosi dell'epicarpo che ha dimensione in superficie fino a:		15 mmq		
	Lesione che ha dimensione in superficie fino a:			5 mmq	
c	Alterazione cromatica dell'epicarpo che ha dimensione in superficie compresa tra:	26 - 50 mmq			35
	Necrosi dell'epicarpo che ha dimensione in superficie compresa tra:		16 - 25 mmq		
	Lesione che ha dimensione in superficie compresa tra:			6 - 10 mmq	
d	Alterazione cromatica dell'epicarpo che ha dimensione in superficie compresa tra:	51-75 mmq			55
	Necrosi dell'epicarpo che ha dimensione in superficie compresa tra:		26 - 40 mmq		
	Lesione che ha dimensione in superficie compresa tra:			11 - 20 mmq	
e	Alterazione cromatica dell'epicarpo che ha dimensione in superficie compresa tra:	76 - 100 mmq			75
	Necrosi dell'epicarpo che ha dimensione in superficie compresa tra:		41 - 60 mmq		
	Lesione che ha dimensione in superficie compresa tra:			21 - 40 mmq	
f	Alterazione cromatica dell'epicarpo che ha dimensione in superficie maggiore di:	100 mmq			100
	Necrosi dell'epicarpo che ha dimensione in superficie maggiore di:		60 mmq		
	Lesione con superficie maggiore di:			40 mmq	

Lesione: Ove non diversamente specificato, la lesione si intende al mesocarpo.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

ART . 163– Date convenzionali per applicazione dello scoperto per danni da Vento forte su mele e pere

Per la sola garanzia Vento Forte, in applicazione a quanto previsto dall' Art. 16 delle CGA, relativamente ai prodotti mele e pere, le date convenzionali per l'applicazione dello scoperto sono quelle di seguito indicate:

Pere:

Santa Maria.	15/07
Guyot.	23/07
William.	31/07
Rosired B.	05/08
Sensation.	06/08
Rosada.	09/08
Max Red Bartlett.	10/08
Cascade.	15/08
Conference.	15/08
Abate F.	25/08
Decana C.	25/08
Kaiser 3.	01/09
Packham's T.	31/08
Madernassa.	20/09
Passacrassana.	20/09

Mele:

Altre varietà estive	
Delbarestivale.	01/08
Red Elstar.	10/08
Gruppo Gala.	10/08
Gruppo Red Delicious.	27/08
Gruppo Golden Delicious e Golden-simili.	04/09
Gruppo Jonagold.	09/09
Altre varietà autunnali	
Pinova.	01/09
Florina.	14/09
Delbard J.	14/09
Idared.	14/09
Gruppo Stayman.	22/09
Gruppo Fuji.	29/09
Altre varietà invernali:	
Imperatore Dallago.	19/09
Granny Smith.	20/09
Pink Lady.	19/10

Per le provincie di Trento, Bolzano, Cuneo, Torino le date si intendono posticipate di 10 (dieci) giorni.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

PRODOTTO VIVAI

ART . 164 - Il danno complessivo è determinato anche tenendo conto della sola rottura dell'asse principale.

VIVAI DI PIOPPI (PIOPPI IN VIVAIO)

ART . 165 - La garanzia riguarda la sola produzione dell'annata ed ha inizio:

- per i vivai di un anno, ad attecchimento avvenuto;
- per i vivai di due anni, dalle ore 12.00 del 1° marzo.

ART . 166 - La garanzia cessa alla completa caduta delle foglie e comunque non oltre le ore 12.00 del 15 novembre.

ART . 167 – Obblighi dell'assicurato: in aggiunta a quanto previsto dall'Art. 10 delle CGA, per ogni partita deve essere indicato il clone allevato. Al momento della notifica l'assicurato dovrà dichiarare se i pioppi al secondo anno sono stati assicurati e se hanno subito danni l'anno precedente.

In caso di dichiarazione errata in caso di danno all'assicurato sarà applicata una riduzione totale o parziale dell'indennizzo.

ART . 168 – Per i pioppi al secondo anno assicurati l'anno precedente la liquidazione avverrà sul valore residuo, in funzione della percentuale di danno dell'anno precedente indicata sul bollettino di campagna.

Qualora l'assicurato, abbia dichiarato di aver avuto danni l'anno precedente e non esibisca il bollettino di campagna sarà applicato per i pioppi al secondo anno uno scoperto del 50% dell'indennizzo.

ART . 169 - La garanzia si riferisce alla perdita di quantità e di qualità, convenzionalmente valutata sul prodotto residuo, secondo le classificazioni e relativi coefficienti riportati nelle sottostanti tabelle:

Vivaio di un anno (apparato radicale di un anno oppure ricacci su radice di 2 anni, R2F1)

		% danno
a	Illesi; qualche lesione alla corteccia, curvatura minima	0
b	Più lesioni alla corteccia; qualche lesione rimarginata al legno; sveltamento intervenuto nei primi 100 cm dalla base	20
c	Più lesioni rimarginate al legno; qualche lesione non rimarginata al legno	50
d	Più lesioni non rimarginate al legno; curvatura lieve	65
e	Numerose lesioni non rimarginate al legno; sveltamento intervenuto oltre i 100 cm dalla base	90

I pioppi con curvature gravi o con sveltamenti e stroncature che rendono irre recuperabile l'asse principale sono da considerarsi persi ed imputabili alla sola perdita di quantità.

Qualora il danno derivante giustificasse la ceduzione totale del vivaio, la percentuale di danno massima liquidabile, tenuto conto del recupero di barbatelle e di talee, non potrà superare l'80%.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

Vivaio di due anni (apparato radicale di due anni oppure fusti di 2 anni su radice di 3 anni, R3F2)

		% danno
a	Illesi; qualche lesione alla corteccia; curvatura minima	0
b	Più lesioni alla corteccia; qualche lesione rimarginata al legno;	30
c	Più lesioni rimarginate al legno; qualche lesione non rimarginata al legno; curvatura lieve	60
d	Più lesioni non rimarginate al legno; numerose lesioni rimarginate	80
e	Sveltamento interessante i primi 250 cm. della porzione sviluppata nel 2°anno	90

I pioppi con curvature gravi o con sveltamenti e stroncature che rendono irrecuperabile l'asse principale sono da considerarsi persi ed imputabili alla sola perdita di quantità.

Definizioni

- CURVATURA MINIMA: Astoni con piegature/curvature inferiori a 30° rispetto alla verticale
- CURVATURA LIEVE: Astoni con piegature/curvature comprese fra 30 e 45° rispetto alla verticale
- CURVATURA GRAVE: Gli Astoni che a seguito di piegature/curvature superiori a 45° sono da considerarsi persi ed imputabili alla sola perdita di quantità.

Il numero di lesioni è riferito all'intera pianta con esclusione dei primi 100 cm dalla base del fusto per le lesioni rimarginate

	LESIONI
QUALCHE	Fino a 7
PIU'	Da 8 a 12
NUMEROSE	Oltre 12

PRODOTTI ERBACEI

PRODOTTO CEREALI – RISO

ART . 170 - Il danno complessivo è determinato anche tenendo conto di:

- allettamento con o senza ginocchiatura,
- rottura e/o piegatura dei culmi.

ART . 171 - La garanzia decorre dall'accestimento e cessa alla fine della fase di maturazione cerosa, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nell'appezzamento assicurato raggiunga o ecceda il predetto stadio fenologico o anche prima se il prodotto è stato raccolto, e comunque non oltre il 30 settembre.

PRODOTTO CARCIOFI

ART . 172 - La garanzia riguarda i primi 7 (sette) capolini ottenibili da ciascuna pianta ed è valida per non oltre 9.000 piante ad ettaro per le varietà Spinoso, Thema e Terom e 10.000 piante ad ettaro per le altre varietà, immuni da ogni malattia o difetto, idonei alla commercializzazione per il consumo fresco. Il numero dei capolini, delle piante e delle poste per appezzamento deve essere precisato nel certificato di Assicurazione.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

ART . 173 - La Resa Assicurata esposta nel certificato di Assicurazione, viene convenzionalmente stabilita attribuendo a ciascun capolino il medesimo valore, indipendentemente dell'epoca di raccolta.

ART . 174 - La garanzia decorre non prima del 1° settembre, fermo quanto previsto dall'Art. 2 delle CGA e si estingue progressivamente in base alla raccolta dei capolini e comunque non oltre le ore 24.00 del 15 aprile dell'anno successivo a quello della sottoscrizione del Certificato di Assicurazione.

ART . 175 - La garanzia si riferisce alla perdita di quantità e di qualità, convenzionalmente valutata, sul prodotto residuo, secondo le classificazioni e relativi coefficienti riportati nelle sottostanti tabelle per le differenti varietà:

Carciofi Precoci - Varietà Spinoso Sardo ed altre varietà precoci:

Classe di danno	Descrizione	% danno di qualità
a)	Illeso o imbrunimento leggero delle brattee	0
b)	Danni che comportano decolorazione delle brattee esterne; screpolatura delle brattee; leggero defogliamento della pianta	15
c)	Danni che comportano gravi suberificazioni; Imbrunimenti diffusi interessanti la maggior parte delle brattee; allessamento dello stelo	40
d)	Danni che comportano suberificazione interessanti anche le brattee interne; medio defogliamento delle piante; lesioni profonde allo stelo. Necrotizzazioni interessanti parzialmente i fasci fibrovascolari dello stelo	65

Capolini distrutti, grave defogliamento della pianta, rottura dello stelo, necrotizzazioni interessanti totalmente i fasci fibrovascolari dello stelo o annerimento delle infiorescenze dei capolini (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità. Tutti i colpi sulla pianta saranno valutati solo in relazione alla perdita di resa dei capolini: in assenza di questa, il danno riscontrato sulla pianta non sarà conteggiato ai fini del danno di qualità.

Carciofi Medio Tardivi - Varietà Violetto di Provenza, Romanesco, Terom, Brindisino, Tempo, Thema, OPAL ed altre varietà tardive:

Classe di danno	Descrizione	% danno di qualità
a)	Illeso o imbrunimento leggero delle brattee	0
b)	Danni che comportano decolorazione delle brattee esterne; screpolatura delle brattee; leggero defogliamento della pianta	15
c)	Danni che comportano gravi suberificazioni; Imbrunimenti diffusi interessanti la maggior parte delle brattee; allessamento dello stelo	30
d)	Danni che comportano suberificazione interessanti anche le brattee interne; medio defogliamento delle piante; lesioni profonde allo stelo. Necrotizzazioni interessanti parzialmente i fasci fibrovascolari dello stelo	55

Capolini distrutti, grave defogliamento della pianta, rottura dello stelo, necrotizzazioni interessanti totalmente i fasci fibrovascolari dello stelo o annerimento delle infiorescenze dei capolini (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità. Tutti i colpi sulla pianta saranno valutati solo in relazione alla perdita di resa dei capolini: in assenza di questa, il danno riscontrato sulla pianta non sarà conteggiato ai fini del danno di qualità.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

PRODOTTO MAIS

ART . 176 - Il danno complessivo è determinato anche tenendo conto delle rotture dello stocco al di sotto dell'inserzione della spiga.

ART . 177 - La garanzia Vento Forte cessa secondo le seguenti modalità:

- 1 per il **mais da granella e da seme all'inizio della fase di maturazione farinosa**, in cui la cariosside assume l'aspetto definitivo della cultivar e compare il "punto nero" che chiude i collegamenti tra la cariosside e la pianta, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nell'appezzamento assicurato raggiunga o ecceda il predetto stadio fenologico;
- 2 per il **mais da insilaggio all'inizio della fase di maturazione cerosa**, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nell'appezzamento assicurato raggiunga o ecceda il predetto stadio fenologico o anche prima se il prodotto è stato raccolto.
- 3 per il **mais dolce, alla fine della fase di maturazione lattea**, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nell'appezzamento assicurato raggiunga o ecceda il predetto stadio fenologico o anche prima se il prodotto è stato raccolto.

PRODOTTO TABACCO

ART . 178 - Il danno complessivo è determinato anche tenendo conto dei danni diretti (meccanici) alla foglia; **sono ricompresi anche i danni derivanti dalla piegatura delle piante di tabacco come di seguito precisato.**

Il danno da piegatura viene valutato quando almeno il 15% delle piante presenti nella singola partita abbia subito, a causa dell'evento Vento Forte, un'inclinazione dell'asse del caule rispetto alla perpendicolare superiore al 20% (18°) e rimborsa convenzionalmente l'assicurato dei costi sostenuti a seguito dell'operazione manuale di raddrizzamento delle stesse, nella misura massima di 400 €/ha per anno e proporzionalmente alla superficie interessata da piegatura, rilevata dai periti sulla coltura assicurata. Tali operazioni di raddrizzamento devono avvenire entro le 72 ore successive all'evento

Il danno da piegatura è riconosciuto fino alla fase di cimatura delle piante, intendendo per essa la fase fenologica nella quale almeno il 50% delle piante presenti nella partita sono state cimate. Nel caso di prodotto che non preveda la suddetta pratica colturale, il diritto al succitato rimborso cessa in data 10/08. Per le varietà Burley la garanzia cessa in ogni caso alle ore 12 del 30 luglio. Il danno meccanico diretto alle foglie cessa come previsto dall'ART . 128

Non è prevista l'applicazione di alcuna franchigia a detta integrazione di garanzia.

Per eventuali altri danni da eventi assicurati, la quantificazione del danno deve avvenire con l'applicazione della franchigia contrattuale, fermo restando che in nessun caso il danno massimo risarcibile a titolo di rimborso forfettario delle spese di raddrizzamento, sommato a quello causato da altre avversità in garanzia, potrà comunque superare il 100% del valore assicurato.

Quando si verificano alternativamente una delle due successive situazioni con conseguente impossibilità di raccolta meccanica del prodotto, a discrezione dei periti, può essere ritenuto opportuno valutare la conseguente perdita di peso (resa):

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

- piegatura dei culmi con inclinazione del caule rispetto alla verticale che dovesse superare il 60-70% (54° - 63°), con impossibilità di raddrizzamento
- piegatura dei culmi con inclinazione del caule rispetto alla verticale che dovesse superare il 60-70% (54° - 63°) e nonostante siano state messe in pratica le operazioni di raddrizzamento manuale entro le 72 ore successive all'evento, le piante risultino ancora piegate. In caso di riconoscimento della perdita di peso, non verranno considerate anche le spese di raddrizzamento di cui al presente articolo

Il danno di piegatura deve essere comunicato a mezzo mail certificata (grandine@pec.grupporealemutua.it) alla Direzione della Società-Ramo Grandine_ entro le 24 ore successive.

PRODOTTO COLTURE DA SEME

ART . 179 - Per le colture la cui pratica colturale prevede la raccolta in tre fasi: estirpazione o falciatura, essiccamento e trebbiatura sull'appezzamento, la garanzia è prorogata a quest'ultima fase, con un massimo di giorni pari a quelli indicati dalle Condizioni Speciali Grandine delle singole specie in cui è prevista la raccolta in più fasi.

Cipolla da seme

ART . 180 – Per i danni da Vento Forte, una volta calcolato il danno di quantità dovuto da un eventuale sgranamento, l'ulteriore danno di quantità dovuto all'inclinazione/piegatura dei culmi, verrà calcolato sul prodotto residuo. Ad ogni fase fenologica, sarà attribuito un coefficiente di danno come da declaratoria indicata nella tabella che segue:

TABELLA DANNO DA VENTO FORTE						
Descrizione danni		FASI FENOLOGICHE				
		FASE 1	FASE 2	FASE 3	FASE 4	FASE 5
		Dalla ripresa vegetativa a fine levata	Apertura brattee spata, comparsa infiorescenza	Da fioritura a riempimento/ formazione seme	Da indurimento seme a maturazione	Raccolta
DECLARATORIE DI DANNO (% danno)						
a	Piante illese, Inclinazione dalla base del culmo compresa fra 0 e 30 gradi	0	0	0	0	0
b	Inclinazione dalla base del culmo compresa fra 31 e 45 gradi, piegatura apicale del culmo (la piegatura verificatasi nella parte basale del culmo, prima metà)	0	10	30	10	0
c	Inclinazione dalla base del culmo compresa fra da 46 e 75 gradi, piegatura mediana del culmo (la piegatura verificatasi nella parte apicale del culmo, seconda metà)	30	30	65	30	0
d	Inclinazione dalla base del culmo maggiore di 76 gradi, piante sdraiate a terra, culmi spezzati.	65	65	100	65	30
e	Piante distrutte	100	100	100	100	100

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

INIZIO FASE 1: dalla ripresa vegetativa fino all'inizio della fase 2;

INIZIO FASE 2: corrisponde al momento in cui almeno il 20% delle piante mostra le brattee della spata aperte e compare l'infiorescenza;

INIZIO FASE 3: corrisponde al momento in cui almeno il 20% delle piante ha il capolino che mostra un fiore aperto;

INIZIO FASE 4: corrisponde al momento in cui almeno il 20% delle piante mostra i semi che virano dal colore chiaro al colore nero;

INIZIO FASE 5: corrisponde al momento in cui almeno il 20% delle piante mostra una capsula aperta che lascia vedere il seme scuro.

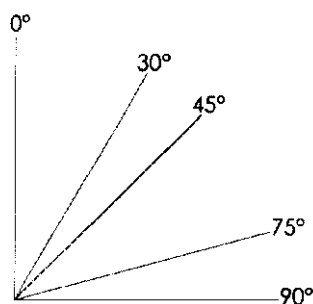


Grafico dei gradi di inclinazione dei culmi per la valutazione dei danni da vento forte (vedi tabella sopra)

ART . 181 – Per i danni che si verificano nei venti giorni prima della raccolta verrà applicato uno scoperto pari al 20% dell'indennizzo spettante, al netto di franchigia, derivato dagli effetti del Vento Forte

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

GARANZIA AVVERSITÀ ECCESSO DI PIOGGIA

ART . 182 - Eccesso di disponibilità idrica nel terreno causato da precipitazioni prolungate, intendendo per tali le piogge, comunque non inferiori agli 100 mm., che eccedono per oltre il 50% le medie del periodo di riferimento, calcolato su un arco temporale di 10 giorni. Sono da intendersi altresì in garanzia le precipitazioni di particolari intensità, intendendo per tali la caduta di acqua pari ad almeno 80 mm. di pioggia nelle 72 ore, che, in base alla fase fenologica delle colture, abbia causato danni alla produzione assicurata.

Sarà altresì considerata come Eccesso di Pioggia anche la precipitazione di breve durata caratterizzabile come “nubifragio” con intensità di almeno 30 mm. riferiti nell’arco di un’ora, che causi effetti meccanici diretti sulla produzione assicurata. Per il superamento del parametro meteo vale quanto previsto dall’ Art. 8 delle Condizioni Generali.

È da considerarsi esclusa l’eventuale asportazione del prodotto già caduto mediante ruscellamento che ne pregiudichi il recupero.

ART . 183 - Fermo restando quanto previsto dall’Art. 7 delle CGA, il danno complessivo è determinato tenendo conto anche delle lesioni al frutto causate da eventi che si verifichino nei 20 giorni precedenti la raccolta, dovute all’anomala distensione cellulare (cracking), per l’eccessiva disponibilità idrica.

Sono da intendersi esclusi i danni conseguenti alla minor allegagione dovuta alle difficoltà di impollinazione a seguito della concomitanza dell’avversità con la fioritura

ART . 184 - Per le specie di cui non si specifica la cessazione della garanzia Eccesso Pioggia nei seguenti articoli, vale quanto previsto nelle Condizioni Speciali Grandine per la stessa specie, o, in assenza di queste, dall’ Art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia.

PRODOTTI ARBOREI

PRODOTTO ALBICOCHE, MELE, NETTARINE, PERE, PESCHE, SUSINE e ACTINIDIA

ART . 185 - La garanzia ha inizio dall’allegagione e comunque non prima delle ore 12.00 del sesto giorno successivo a quello della notifica del contratto e termina per tutte le specie alla maturazione del prodotto.

PRODOTTO UVA DA VINO

ART . 186 - La garanzia è riferita alla perdita di quantità e qualità , quando tale avversità abbia a verificarsi nei venti giorni precedenti la data di inizio raccolta delle diverse varietà di uva da vino, come stabilito dalla Cantina Sociale di riferimento della zona; nel caso di presenza di più Cantine si considera quella con la data di inizio raccolta più tardiva.

Le date di vendemmia indicate dalle cantine sociali valgono anche per i produttori che vinificano in proprio, prendendo a riferimento le date stabilite dalla Cantina Sociale della zona in cui sono ubicati i vigneti interessati.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

La perdita di qualità è convenzionalmente calcolata sul prodotto residuo tenendo conto dei criteri elencati nell'**ART . 21** delle Condizioni Speciali. I coefficienti così determinati, da applicare al prodotto residuo, non potranno comunque superare le seguenti percentuali:

<i>% di acini danneggiati (*)</i>	<i>Coefficiente % massimo da applicare al prodotto residuo</i>
0	0,00
10	4,50
20	10,50
30	15,00
40	22,50
50	30,00
60	45,00
70-100	50,00

(*) per la definizione di acino danneggiato fare riferimento all'**ART . 183**.

Per i coefficienti non previsti nella tabella sopra si opera per interpolazione.
Sono da ritenersi escluse le macchie o imbrunimenti dell'acino a seguito di pioggia violenta

È consentita, se necessaria, la pratica colturale "pulitura del grappolo" cioè l'asporto della parte di grappolo interessato da marcescenza anticipatamente rispetto all'epoca di vendemmia, al fine di salvaguardare il prodotto non interessato. La pratica di pulitura dei grappoli è ammessa purché comunicata alla Società che presta la garanzia, a mezzo mail certificata (grandine@pec.grupporealemutua.it) almeno tre giorni prima dell'effettuazione.

PRODOTTI UVA DA TAVOLA

ART . 187 –La garanzia è riferita alla perdita di quantità e qualità dovuta all'insorgenza di marcescenza, causata da **eventi atmosferici che si verifichino nei 20 giorni precedenti la data di inizio raccolta** delle diverse varietà di uva da tavola, in considerazione anche della scalarità della raccolta.

Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo, in base alle seguenti percentuali:

<i>Classificazione riferita al numero di acini presenti per grappolo, o parte di grappolo alla raccolta</i>	
<i>% di acini danneggiati per marcescenza</i>	<i>Coefficiente % massimo da applicare al prodotto residuo</i>
≥ 75% di acini	75%
< 75% di acini	percentuale di deprezzamento non superiore all'aliquota di acini danneggiati

In caso di danno, i grappoli che hanno subito un danno di qualità dovuto a malattie, difetti od ogni altra causa diversa dall'Eccesso di Pioggia, saranno risarciti per la sola perdita di quantità imputabile all'Eccesso di Pioggia.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

ART . 188 - Fermo quanto previsto dall'Art. 2, la garanzia cessa comunque **cessa comunque al 20 ottobre ad eccezione della varietà Hoanez per la quale la cessazione è prevista al 30 novembre.**

PRODOTTI ERBACEI

Per le colture la cui pratica colturale prevede la raccolta in tre fasi: estirpazione, essiccamento e trebbiatura/ raccolta sull'appezzamento, la garanzia è prorogata fino a quest'ultima fase.

ART . 189 - Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia ha inizio dall'emergenza in caso di semina e ad attecchimento avvenuto in caso di trapianto, comunque non prima delle ore 12.00 del sesto giorno successivo a quello della notifica del contratto e termina con la maturazione del prodotto e comunque:

- per pomodoro: trascorsi i 115 giorni successivi alle date di semina o di trapianto indicate sul Certificato di assicurazione e non oltre le seguenti date:
 - 30 settembre, per l'Italia Settentrionale;
 - 15 settembre, per l'Italia Centro Meridionale e Insulare;
- per fagioli, fagiolini, mais, piselli e soia:
 - 31 ottobre
- per cereali a paglia (frumenti tutti, orzo, avena, farro): la garanzia cessa **alla fine della fase di maturazione cerosa**, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nell'appezzamento assicurato raggiunga o ecceda il predetto stadio fenologico o anche prima se il prodotto è stato raccolto. Per il prodotto riso, fermo quanto sopra scritto, la garanzia cessa comunque il 30 settembre.

ART . 190 - Declaratoria danni da Eccesso di Pioggia precoci ai prodotti fagioli, fagiolini, piselli e soia

Nel caso di danni precoci provocati da Eccesso di Pioggia che si siano verificati entro 30 (trenta) giorni dalla semina e che abbiano avuto per effetto la morte di oltre un terzo delle piantine per ogni appezzamento assicurato, Reale Group indennizzerà un danno fino ad un massimo del 25% della somma assicurata per appezzamento (con un massimo indennizzo pari ad € 350,00 per ettaro di superficie assicurata) a ristoro dei costi sostenuti dall'Assicurato per la risemina della coltura (spese per sementi, operazioni colturali connesse, eventuale minore produttività di classe diversa, eventuali costi aggiuntivi di essiccazione), sempreché esistano le condizioni agronomiche per portare a termine la stessa.

Il prodotto riseminato rimane in copertura fermo restando il quantitativo inizialmente posto in copertura. Per eventuali danni successivi, la quantificazione del danno deve avvenire con l'applicazione delle franchigie contrattuali e sottraendo alla somma assicurata per appezzamento l'indennizzo riconosciuto per danni da Eccesso di Pioggia. **In caso di mancata risemina non si procederà al riconoscimento del sopradetto indennizzo e la quantificazione del danno sarà effettuata secondo le norme di cui all' Art. 22, delle Condizioni Generali.**

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

ART . 191 - Declaratoria danni da Eccesso di Pioggia precoci al prodotto mais

Nel caso di danni precoci provocati da Eccesso di Pioggia che si siano verificati entro 30 (trenta) giorni dalla semina e che abbiano avuto per effetto la morte di oltre un terzo delle piantine per ogni appezzamento assicurato, tale da far rimanere un investimento residuo di piante per ettaro inferiore a 4,5 piante/mq, Reale Group indennizzerà un danno fino ad un massimo del 20% della somma assicurata per appezzamento (con un massimo indennizzo pari ad € 400,00 per ettaro di superficie assicurata) a ristoro dei costi sostenuti dall'Assicurato per la risemina della coltura (spese per sementi, operazioni colturali connesse, eventuale minore produttività di classe diversa, eventuali costi aggiuntivi di essiccazione), sempreché esistano le condizioni agronomiche per portare a termine la stessa. Il prodotto riseminato rimane in copertura fermo restando il quantitativo inizialmente posto in copertura. Per eventuali danni successivi, la quantificazione del danno deve avvenire con l'applicazione delle franchigie contrattuali e sottraendo alla somma assicurata per appezzamento l'indennizzo riconosciuto per danni da Eccesso di Pioggia.

In caso di mancata risemina non si procederà al riconoscimento del sopradetto indennizzo e la quantificazione del danno sarà effettuata secondo le norme di cui all' Art. 22, delle Condizioni Generali.

ART . 192 - Declaratoria danni da Eccesso di Pioggia precoci al prodotto patata

Nel caso di danni da eccesso di pioggia che si siano verificati entro 20 giorni dall'epoca di semina e che abbiano avuto per effetto la morte di almeno il 30% delle piante per ha, la Società, su richiesta dell'assicurato, indennizza un danno convenzionalmente stabilito, fino ad un massimo del 25% della somma assicurata nell'area interessata dall'evento (ettaro o frazione), a ristoro dei costi sostenuti dall'assicurato per la risemina della coltura (spese per risemina, operazioni colturali connesse, eventuale minore produttività di linea diversa, eventuali costi aggiuntivi) come risultante da documentazione ufficiale (Piano di Sviluppo Rurale della Regione, ecc.), compresa l'area necessaria per ricostituire, attraverso un lavoro di buona agricoltura, una intera striscia di terra riseminata.

È obbligo dell'assicurato riseminare, con semente certificata, lo stesso prodotto.

In caso di mancata risemina non si procederà al riconoscimento del sopradetto indennizzo e la quantificazione del danno sarà effettuata secondo le norme di cui di cui all' Art. 22, delle Condizioni Generali.

Per la quantificazione di eventuali danni sulla coltura successiva, dalla somma assicurata è detratto l'indennizzo già riconosciuto secondo il paragrafo precedente, e saranno applicate le franchigie ed i limiti di indennizzo contrattuali previsti.

ART . 193 - Declaratoria danni da Eccesso di Pioggia precoci al prodotto pomodoro

Nel caso di danni precoci provocati dal Eccesso di Pioggia che si siano verificati entro 30 (trenta) giorni dalla semina/ trapianto e che abbiano avuto per effetto la morte di oltre un terzo delle piantine trapiantate per ogni appezzamento assicurato, Reale Group indennizzerà un danno convenzionalmente stabilito fino ad un massimo del 20% della somma assicurata per appezzamento (con un massimo indennizzo pari ad € 1.100,00 per ettaro di superficie assicurata) a ristoro dei costi sostenuti dall'Assicurato per il ritrapianto della coltura (spese per piantine, operazioni colturali connesse, costo della manodopera) come risultante da documentazione ufficiale (es. Piano di Sviluppo Rurale della Regione, ecc.), sempreché esistano le condizioni agronomiche per portare a termine la stessa. Il prodotto ritrapiantato rimane in copertura fermo restando il quantitativo inizialmente posto in copertura. Per eventuali danni successivi, la quantificazione del danno deve avvenire con l'applicazione delle franchigie contrattuali e sottraendo alla somma assicurata per appezzamento l'indennizzo riconosciuto per danni da Eccesso di Pioggia.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

In caso di mancato ritrapianto non si procederà al riconoscimento del sopraddebito indennizzo e la quantificazione del danno sarà effettuata secondo le norme di cui all' Art. 22 delle Condizioni Generali.

ART . 194 - Rilevazione dei danni da avversità Eccesso di Pioggia non precoci al prodotto pomodoro

Nel caso di danni non precoci provocati dall'Eccesso di Pioggia, dove per precoce si intende quanto esposto nel precedente **ART . 193**, viene riconosciuta la perdita di produzione derivante da asfissia radicale che provochi la morte delle piante nonché la perdita di quantità per processi di marcescenza dovuti alla permanenza a contatto dell'acqua dei frutti; sempre esclusi quei frutti che marciscono per ipermaturazione anche se dovuta all'impossibilità di accesso agli appezzamenti.

Prodotto Carciofo

ART . 195 – Oltre a quanto previsto dall'Art. 7 delle CGA, per poter stabilire l'esistenza di un danno da eccesso di pioggia la pianta deve manifestare le seguenti sintomatologie:

- Appassimento diffuso dell'apparato fogliare;
- Presenza di evidenti sofferenze all'apparato radicale conseguenti ad asfissia radicale dovuta a ristagno d'acqua pluviale;
- Evidente alterazione nell'accrescimento del capolino.

ART . 196 - La garanzia riguarda i primi 7 (sette) capolini ottenibili da ciascuna pianta ed è valida per non oltre 9.000 piante ad ettaro per le varietà Spinoso, Thema e Terom e 10.000 piante ad ettaro per le altre varietà, immuni da ogni malattia o difetto, idonei alla commercializzazione per il consumo fresco. Il numero dei capolini, delle piante e delle poste per appezzamento deve essere precisato nel certificato di Assicurazione.

ART . 197 - La Resa Assicurata esposta nel certificato di Assicurazione, viene convenzionalmente stabilita attribuendo a ciascun capolino il medesimo valore, indipendentemente dell'epoca di raccolta.

ART . 198 - La garanzia decorre non prima del 1° settembre, fermo quanto previsto dall'Art. 2 delle CGA e si estingue progressivamente in base alla raccolta dei capolini e comunque non oltre le ore 24.00 del 15 aprile dell'anno successivo a quello della sottoscrizione del Certificato di Assicurazione.

ART . 199 - La garanzia si riferisce alla perdita di quantità e di qualità, convenzionalmente valutata, sul prodotto residuo, secondo le classificazioni e relativi coefficienti riportati nella sottostante tabella:

Classe di danno	Descrizione	% danno di qualità
a)	Illesi e/o comunque pronti, per conformazione e/o calibro, alla raccolta	0
b)	Screpolatura delle brattee; Capolini di dimensione utile per l'utilizzo industriale	50

I Capolini che non hanno raggiunto un accrescimento idoneo al consumo fresco e/o alla trasformazione industriale (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

Prodotto Riso e Riso Thai

CONDIZIONI SPECIALI – ECCESSO DI PIOGGIA

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato
In deroga a quanto indicato nella definizione di Eccesso di Pioggia (vedi definizioni garanzie), per tale avversità sono risarcibili esclusivamente i danni dovuti a marcescenze e pre-germinazioni delle cariossidi in campo.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

GARANZIA AVVERSITÀ ECCESSO DI NEVE

ART . 200 - Precipitazione atmosferica costituita da aghi o lamelle di ghiaccio sotto forma di fiocchi o granuli, che arrechi effetti meccanici determinanti sulla pianta e conseguente compromissione della produzione. Per il superamento del parametro meteo vale quanto previsto dall' Art. 8 delle Condizioni Generali.

ART . 201 - La garanzia ha inizio dalle ore 12.00 del sesto giorno successivo a quello della notifica del contratto e termina per tutte le specie alla maturazione di raccolta e comunque non oltre il 30 novembre.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

GARANZIA AVVERSITÀ GELO/BRINA PRIMAVERILE

ART . 202 - Abbassamento termico inferiore a 0°C dovuto a presenza di masse d'aria fredda e/o congelamento di rugiada o sublimazione del vapore acqueo sulla superficie delle colture dovuta ad irraggiamento notturno. Quando non diversamente specificato ci si riferisce esclusivamente al Gelo/Brina primaverile. Per il superamento del parametro meteo vale quanto previsto dall' Art. 8 delle Condizioni Generali.

ART . 203 - Per le specie di cui non si specifica la cessazione della garanzia Gelo/Brina Primaverile nei seguenti articoli, vale quanto previsto nelle Condizioni Speciali Grandine per la stessa specie, o, in assenza di queste, dall' Art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia.

PRODOTTI ARBOREI

PRODOTTO ACTINIDIA, UVA, MELOGRANO E OLIVO

ART . 204 - La garanzia Gelo/Brina primaverile **decorre dalla schiusa delle gemme e comunque non prima delle ore 12.00 del dodicesimo giorno successivo a quello della notifica del contratto e termina alle ore 12.00 del 20 maggio.**

Il danno complessivo è determinato tenendo conto di:

- distruzione totale o parziale di germogli fertili;
- distruzione totale o parziale di infiorescenze.

PRODOTTO ALBICOCCHIE, CACHI, CILIEGIE, MELE, NETTARINE, PERE, PESCHE, SUSINE

ART . 205 - Per le avversità Gelo/Brina primaverile **la garanzia decorre dalla fioritura e comunque non prima delle ore 12.00 del dodicesimo giorno successivo a quello della notifica del contratto e termina alle ore 12.00 del 20 maggio.**

Prodotto frutta - Tabella di liquidazione gelo/brina Actinidia, albicocche, cachi, ciliegie, mele, nettarine, pere, pesche, susine

ART . 206 - La garanzia si riferisce alla perdita di quantità e di qualità, convenzionalmente valutata sul prodotto residuo, secondo le classificazioni e relativi coefficienti riportati nella sottostante tabella:

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

Classe di Danno	Natura delle lesioni	Coefficiente di Danno
a)	Illesi; tracce di ondulado; placche di rugginosità di lieve estensione e/o imbrunimento lieve	0
b)	Placche di rugginosità di media estensione e/o imbrunimento di media estensione; ondulazione lieve	20
c)	Placche di rugginosità di notevole estensione e/o imbrunimento di notevole estensione; ondulazione media; deformazione lieve; cinghiatura di lieve profondità	35
d)	Deformazione media; ondulado notevole; cinghiatura di media profondità	60
e)	Deformazione grave; cinghiatura di notevole profondità.	80
f)	Frutti distrutti o avvizziti	100

N.B.: la percentuale dei fiori distrutti, quale uno degli elementi per la determinazione del danno finale, è calcolata rapportando il numero dei fiori distrutti al numero dei fiori totali presenti al momento del sinistro.

Si considerano solo i fiori destinati alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile, **esclusivamente sino al raggiungimento della produzione assicurabile.**

Le lesioni, ove non specificato diversamente, si riferiscono al mesocarpo.

PRODOTTI ERBACEI

ART . 207 - Declaratoria danni gelo e brina precoci ai prodotti Fagioli, Fagiolini, Piselli, Soia

Nel caso di danni precoci provocati dal gelo e/o dalla brina che si siano verificati entro 30 (trenta) giorni dalla semina e che abbiano per effetto la morte di oltre un terzo delle piantine per ogni appezzamento assicurato, Reale Group indennizzerà un danno fino ad un massimo del 25% della somma assicurata per appezzamento (con un massimo indennizzo pari ad € 350,00 per ettaro di superficie assicurata) a ristoro dei costi sostenuti dall'Assicurato per la risemina della coltura (spese per sementi, operazioni colturali connesse, eventuale minore produttività di classe diversa, eventuali costi aggiuntivi di essiccazione), sempreché esistano le condizioni agronomiche per portare a termine la stessa.

Il prodotto riseminato rimane in copertura fermo restando il quantitativo inizialmente posto in copertura.

Per eventuali danni successivi, la quantificazione del danno deve avvenire con l'applicazione delle franchigie contrattuali e sottraendo alla somma assicurata per appezzamento l'indennizzo riconosciuto per danni da gelo e brina.

In caso di mancata risemina non si procederà al riconoscimento del sopraddeito indennizzo e la quantificazione del danno sarà effettuata secondo le norme di cui all' Art. 22 delle Condizioni Generali.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

ART . 208 - Declaratoria danni Gelo e Brina precoci al prodotto Mais

Nel caso di danni precoci provocati dal gelo e/o dalla brina che si siano verificati entro 30 (trenta) giorni dalla semina e che abbiano per effetto la morte di oltre un terzo delle piantine per ogni appezzamento assicurato, tale da far rimanere un investimento residuo di piante per ettaro inferiore a 4,5 piante/mq, Reale Group indennizzerà un danno fino ad un massimo del 20% della somma assicurata per appezzamento (con un massimo indennizzo pari ad € 400,00 per ettaro di superficie assicurata) a ristoro dei costi sostenuti dall'Assicurato per la risemina della coltura (spese per sementi, operazioni colturali connesse, eventuale minore produttività di classe diversa, eventuali costi aggiuntivi di essiccazione), sempreché esistano le condizioni agronomiche per portare a termine la stessa. Il prodotto riseminato rimane in copertura fermo restando il quantitativo inizialmente posto in copertura. Per eventuali danni successivi, la quantificazione del danno deve avvenire con l'applicazione delle franchigie contrattuali e sottraendo alla somma assicurata per partita l'indennizzo riconosciuto per danni da gelo e brina. **In caso di mancata risemina non si procederà al riconoscimento del sopradetto indennizzo e la quantificazione del danno sarà effettuata secondo le norme di cui all' Art. 22 delle Condizioni Generali.**

ART . 209 - Declaratoria danni Gelo e Brina precoci al prodotto patata

Nel caso di danni precoci da gelo-brina che si siano verificati entro il 30/4 e che abbiano avuto per effetto la morte di almeno il 30% delle piante per ha, la Società, su richiesta dell'assicurato, indennizza un danno convenzionalmente stabilito, fino ad un massimo del 25% della somma assicurata nell'area interessata dall'evento (ettaro o frazione), a ristoro dei costi sostenuti dall'assicurato per la risemina della coltura (spese per risemina, operazioni colturali connesse, eventuale minore produttività di linea diversa, eventuali costi aggiuntivi) come risultante da documentazione ufficiale (Piano di Sviluppo Rurale della Regione, ecc.), compresa l'area necessaria per ricostituire, attraverso un lavoro di buona agricoltura, una intera striscia di terra riseminata.

È obbligo dell'assicurato riseminare, con semente certificata, lo stesso prodotto.

In caso di mancata risemina non si procederà al riconoscimento del sopra detto indennizzo e la quantificazione del danno sarà effettuata secondo le norme di cui al paragrafo di cui all' Art. 22 delle Condizioni Generali.

Per la quantificazione di eventuali danni sulla coltura successiva, dalla somma assicurata è detratto l'indennizzo già riconosciuto secondo il paragrafo precedente, e saranno applicate le franchigie ed i limiti di indennizzo contrattuali previsti.

ART . 210 - Declaratoria danni Gelo e Brina precoci al prodotto Pomodoro da industria

Nel caso di danni precoci provocati dal gelo e/o dalla brina che abbiano per effetto la morte di oltre un terzo delle piantine trapiantate per ogni appezzamento assicurato, Reale Group indennizzerà un danno convenzionalmente stabilito fino ad un massimo del 20% della somma assicurata per appezzamento (con un massimo indennizzo pari ad € 1.100,00 per ettaro di superficie assicurata) a ristoro dei costi sostenuti dall'Assicurato per il ritrapianto della coltura (spese per piantine, operazioni colturali connesse, costo della manodopera), sempreché esistano le condizioni agronomiche per portare a termine la stessa.

Il prodotto ritrapiantato rimane in copertura fermo restando il quantitativo inizialmente posto in copertura.

Per eventuali danni successivi, la quantificazione del danno deve avvenire con l'applicazione delle franchigie contrattuali e sottraendo alla somma assicurata per appezzamento l'indennizzo riconosciuto per danni da gelo e brina. **In caso di mancato ritrapianto non si procederà al riconoscimento del sopradetto indennizzo e la quantificazione del danno sarà effettuata secondo le norme di cui all' Art. 22, delle Condizioni Generali.**

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

Prodotto Carciofo

ART . 211 - La garanzia riguarda i primi 7 (sette) capolini ottenibili da ciascuna pianta ed è valida per non oltre 9.000 piante ad ettaro per le varietà Spinoso, Thema e Terom e 10.000 piante ad ettaro per le altre varietà, immuni da ogni malattia o difetto, idonei alla commercializzazione per il consumo fresco. Il numero dei capolini, delle piante e delle poste per appezzamento deve essere precisato nel certificato di Assicurazione.

ART . 212 - La Resa Assicurata esposta nel certificato di Assicurazione, viene convenzionalmente stabilita attribuendo a ciascun capolino il medesimo valore, indipendentemente dell'epoca di raccolta.

ART . 213 - La garanzia decorre non prima del 1° settembre, fermo quanto previsto dall'Art. 2 delle CGA e si estingue progressivamente in base alla raccolta dei capolini e comunque non oltre le ore 24.00 del 15 aprile dell'anno successivo a quello della sottoscrizione del Certificato di Assicurazione.

ART . 214 - La garanzia si riferisce alla perdita di quantità e di qualità, convenzionalmente valutata, sul prodotto residuo, secondo le classificazioni e relativi coefficienti riportati nella sottostante tabella:

Classe di danno	Descrizione	% danno di qualità
a)	Illeso o imbrunimento leggero delle brattee	0
b)	Screpolatura delle brattee	20
c)	Imbrunimenti diffusi interessanti la maggior parte delle brattee	45
d)	Necrotizzazioni interessanti parzialmente i fasci fibrovascolari dello stelo	70

Capolini distrutti, necrotizzazioni interessanti totalmente i fasci fibrovascolari dello stelo o annerimento delle infiorescenze dei capolini (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

GARANZIA AVVERSITÀ GELO/BRINA AUTUNNALE

ART . 215 - La garanzia Gelo/Brina autunnale può essere scelta come estensione alla garanzia gelo/brina primaverile per le seguenti tipologie di prodotto. Per il superamento del parametro meteo vale quanto previsto dall' Art. 8 delle Condizioni Generali.

ART . 216 - Per le specie di cui non si specifica la cessazione della garanzia Gelo/Brina Autunnale nei seguenti articoli, vale quanto previsto nelle Condizioni Speciali Grandine per la stessa specie, o, in assenza di queste, dall' Art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia.

PRODOTTI ARBOREI

ART . 217 - Prodotto actinidia

Per il prodotto Actinidia è possibile, a scelta del singolo Socio, protrarre la garanzia Gelo/Brina autunnale fino alle ore 12.00 del 10 novembre **con sovrappremio per la relativa tariffa.**

PRODOTTI ERBACEI

ART . 218 - Prodotto Tabacco

Per l'avversità Gelo/Brina autunnale, per il prodotto Tabacco, **la garanzia decorre dalle ore 12.00 del dodicesimo giorno successivo a quello della notifica** del contratto e comunque non prima del 15 settembre e termina alle ore 12.00 del 10 ottobre.

La garanzia viene prestata con **l'applicazione del limite d'indennizzo pari al 50%**, al netto della franchigia assoluta del 30%. In considerazione della raccolta scalare della coltura il capitale in garanzia per partita è pari al massimo al 50% del valore assicurato di ogni singolo appezzamento o di quello ottenibile se inferiore.

Il numero di foglie da considerare in garanzia sono tutte le foglie utili, ottenibili e trasformabili in prodotto secco conformemente alle norme comunitarie, **con l'esclusione delle sei foglie basali.**

La valutazione del danno complessivo convenzionalmente effettuata, considerando:

- le foglie con lamina parzialmente danneggiata (sono da considerarsi illese le foglie con superficie danneggiata inferiore al 15%)
- le foglie perse (sono considerate tali le foglie con superficie danneggiata superiore al 60%).

Per la stima del danno il totale delle foglie in garanzia perse o da considerarsi tali a causa del Gelo/Brina va rapportato al totale delle foglie presenti al momento del sinistro nell'appezzamento assicurato.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

GARANZIA AVVERSITÀ SICCITÀ

ART . 219 - Straordinaria carenza di precipitazioni, pari almeno ad un terzo rispetto alle medie del periodo di riferimento, calcolato in un arco temporale di trenta giorni, che comporti l'abbassamento del contenuto idrico del terreno al di sotto del limite critico di umidità e/o il depauperamento delle fonti di approvvigionamento idrico, tale da rendere impossibili anche l'attuazione di interventi irrigui di soccorso.

Per il superamento del parametro meteo vale quanto previsto dall' Art. 8 delle Condizioni Generali. Per le colture irrigue la perdita di produzione conseguente a siccità, **è risarcibile esclusivamente** a seguito di:

- esaurimenti di invasi o bacini artificiali o prosciugamento dei pozzi dovuti a insufficienti precipitazioni;
- provvedimenti formalizzati e certificati dai Consorzi di bonifica/irrigui che riducano o impediscano l'irrigazione a seguito di insufficienti precipitazioni

ART . 220 - Per le specie di cui non si specifica la cessazione della garanzia Siccità nei seguenti articoli, vale quanto previsto nelle Condizioni Speciali Grandine per la stessa specie, o, in assenza di queste, dall' Art. 2 - **Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia.**

PRODOTTO MAIS

ART . 221 - Decorrenza e cessazione della garanzia

Limitatamente all'avversità Siccità, la garanzia decorre dall'emissione della 12° foglia, ossia dall'inizio della fase fenologica "seconda sottofase di levata", intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico e **cessa:**

- per il Mais da granella, da insilaggio, da biomassa, da seme alla fine della fase fenologica di maturazione cerosa, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico od anche prima se il prodotto è stato raccolto e comunque non oltre le ore 12,00 del 20 settembre;
- per il Mais dolce: alla fine della fase fenologica di maturazione lattea intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

GARANZIA AVVERSITÀ ALLUVIONE

ART . 222 - Calamità naturale che si manifesta sotto forma di esondazione, dovuta a eccezionali avversità atmosferiche, di corsi e specchi d'acqua naturali e/o artificiali che invadono le zone circostanti e sono accompagnate da trasporto e deposito di materiale solido o incoerente.

Per il superamento del parametro meteo vale quanto previsto dall' Art. 8 delle Condizioni Generali.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

GARANZIA AVVERSITÀ COLPO DI SOLE

ART . 223 - Incidenza diretta dei raggi solari sotto l'azione di forti calori con temperature di almeno 40°C. Per il superamento del parametro meteo vale quanto previsto dall' Art. 8 delle Condizioni Generali.

ART . 224 - La garanzia ha inizio dalle ore 12.00 del sesto giorno successivo a quello della notifica del contratto e comunque **non prima del 1° giugno** e **termina per tutte le specie alla maturazione di raccolta** e comunque **non oltre il 10 novembre**. Esclusivamente per il prodotto **mais da seme**, la garanzia decorre **dalla fine dell'allegagione**.

ART . 225 - Il danno complessivo è determinato tenendo conto:

- 1 del minor incremento ponderale per la perdita di efficienza fogliare a seguito di scottature;
- 2 delle lesioni al frutto, a seguito di decolorazione, scottature e cracking dovuti alla perdita di elasticità a seguito delle scottature dell'esocarpo. Per la valutazione di tali lesioni si fa riferimento alla seguente tabella:

Traccia:	È determinata da lesioni che interessano una superficie minore di 1/20.
Lieve:	La superficie interessata dal fenomeno è compresa tra 1/20 ed 1/10 di quella del frutto; è determinata altresì da non più di una lesione media.
Media:	La superficie interessata dal fenomeno è compresa tra 1/10 ed 1/4 di quella del frutto; è determinata altresì da non più di una lesione notevole.
Notevole:	La superficie interessata dal fenomeno supera 1/4 di quella del frutto.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

GARANZIA AVVERSITÀ VENTO CALDO

ART . 226 - Movimento più o meno regolare o violento di masse d'aria calda tra sud/est e sud/ovest abbinato ad una temperatura di almeno 40°C. Per il superamento del parametro meteo vale quanto previsto dall' Art. 8 delle Condizioni Generali. Possono essere considerati in garanzia anche i danni causati da vento composto da masse d'aria satura di particelle di acqua marina (aerosol atmosferico).

ART . 227 - La garanzia ha inizio dalle ore 12.00 del trentesimo giorno successivo a quello della notifica del contratto e comunque non prima del 15 giugno; termina per tutte le specie alla maturazione del prodotto e comunque non oltre il 30 settembre. Esclusivamente per il prodotto mais da seme, la garanzia decorre dalla fine dell'allegagione.

ART . 228 - Il danno complessivo è determinato tenendo conto del minor incremento ponderale per la minor efficienza fogliare a seguito dello stress termico ed idrico.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

GARANZIA AVVERSITÀ SBALZO TERMICO

ART . 229 - Variazione brusca e repentina della temperatura, per valori superiori ai 0° C, che per durata e/o intensità arrechi effetti determinanti sulla vitalità delle piante con conseguente compromissione della produzione. Tale fenomeno straordinario deve provocare un abbassamento o innalzamento delle temperature di almeno 10° C rispetto all'andamento della media delle temperature massime e minime dei tre giorni che precedono l'evento denunciato.

Per il superamento del parametro meteo vale quanto previsto dall' Art. 8 delle Condizioni Generali.

ART . 230 - La garanzia ha inizio dalle ore 12.00 del sesto giorno successivo a quello della notifica del contratto e comunque **non prima del 15 marzo e termina per tutte le specie alla maturazione di raccolta e comunque non oltre il 15 novembre.**

ART . 231 - Il danno complessivo è determinato anche tenendo conto:

- 1 della minor allegagione per le difficoltà di impollinazione a seguito della concomitanza dell'avversità con la fioritura;
- 2 del prodotto perso a seguito di cascola dei frutti appena allegati.

PRODOTTO RISO E RISO THAI

ART . 232 - In deroga a quanto indicato nella definizione di Sbalzo Termico, per tale avversità sono risarcibili esclusivamente i danni conseguenti agli abbassamenti di temperatura al di sotto dei 12°C, verificatisi nel periodo compreso tra il 15 luglio ed il 20 agosto che abbiano causato sterilità. **Sono esclusi i danni da sterilità manifestatisi a seguito di altre cause** (fitopatie, eccesso di fertilizzazione, caratteristiche varietali, ecc.).

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

GARANZIA AVVERSITÀ ONDATA DI CALORE

ART . 233- Periodo di tempo superiore a 7 giorni consecutivi durante il quale la temperatura minima deve essere sempre superiore ai 29°C e la temperatura massima deve essere sempre superiore ai 40°C tale da produrre effetti determinanti sulla fisiologia delle piante e/o gravi compromissioni del prodotto. Per il superamento del parametro meteo vale quanto previsto dall' Art. 8 delle Condizioni Generali.

ART . 234 - La garanzia ha inizio dalle ore 12.00 del trentesimo giorno successivo a quello della notifica del contratto. Esclusivamente per il prodotto **mais da seme**, la garanzia decorre dalla fine dell'allegagione.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

CAMPIONI

ART . 235 - I campioni previsti dall'Art. 23 delle Condizioni Generali per i seguenti prodotti sono così determinati:

- uva, melanzane, cocomeri, meloni, peperoni, zucchine: due intere file di piante che insistono al centro dell'appezzamento;
- pomodoro: tre intere file, semplici o binate, di piante che insistono al centro dell'appezzamento;
- tabacco: tre intere file di piante che insistono al centro dell'appezzamento;
- frutta, agrumi, olive: una pianta ogni 30 per ogni filare o, per filari con numero di piante inferiore a 30, una pianta per ognuno di essi; in entrambi i casi devono essere escluse le piante di testata

